COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE

Tom. VII.

MDCCLXXI.

Si vende in Firenze al Negozio Allegrini,
Pisoni, e Comp.

N O T A

Delle Scritture contenute in questo Settimo Tomo.

N O T A

Delle Scritture contenute in questo Settimo Tomo.

GIUN-

GIUNTA
ALLA SCRITTURA

intitolata

ESAME DEL DRITTO DI PADRONATO DEL RE N. S. SOPRA TUTTE LE CHIESE DEL REGNO DI NAPOLI DOTATE DI FEUDI, O DI BENI REALI. (*ved. Tom. II. N. IV.*)

Nella quale si manifesta il vero Dritto, che al R. N. S. spetta della libera Collazione di tutte le Chiese del Regno

Del celebre Sig. Avvocato Cimaglia Giureconsulto Napoletano.

MDCCLXX.

Num. XV.

EGli è al certo ſtrano l'accidente, che l'iſtoria del drittto e delle leggi, colle quali pochi anni indietro i noſtri maggiori vivevano, ſia oggi una materia d' oſcurità e dubbiezza tale, come ſe altra gente noi foſſimo da quelli, e come ſe foſſe tra noi cambiata del tutto e la filoſofia di quelle leggi, e l' uſo delle medeſime. I filoſofi dell' iſtoria ne ricerchino la cauſa. Allorchè io pubblicai una Scrittura ſulla ragione del padronato, che al noſtro Sovrano ſpetta ſopra tutte le Chieſe del noſtro Regno dotate di feudi e regalìe, la novità dell' argomento ſembrò tale a molti, che, ſiccome la ragione della coſa perſuadeva la verità dell' aſſunto, credè taluno pur tuttavia che 'l dritto da me poſto in veduta foſſe una di quelle filoſofie legali, le quali erano ſtate ignote a' noſtri Sovrani ſteſſi, e perciò non mai uſate. Queſta eſitazione del pubblico voto m' impegnò ad una nuova edizione della ſteſſa mia opera, alla quale aggiunſi altri più chiari monumenti, e ſpiegai un poco più a diſteſo varj argomenti, che prima avevo ſemplicemente ac-

cennati, nell'idea che il pubblico ne fosſe ugualmente che me informato e perſuaſo.

Ma con mio diſpiacere appena data fuora quella ſeconda edizione, oziando tra' miei libri, m'incontrai, ove men credevo, in un prezioſo monumento fino a quel punto a me, e forſe a molti de' noſtri, ignoto, il quale ſiccome toglie a me il pregio della mia opera, così corona talmente il mio aſſunto, che ben potrà uom perſuaderſi, che non abbia io cercato eſporre che un aſſai vecchio ed uſato dritto, poichè egli il noſtro Sovrano deve tra noi indiſpenſabilmente provveder di Paſtore tutte le Chieſe del Regno, ſiano cattedrali, ſiano di qualunque altra condizione e natura, e ſpecialmente quando queſte poſſeggano feudi e regalìe, poichè allora al dritto naturale della Corona, ſi uniſce la ragion legale del padronato.

Non pretendo ora ripetere quello che di già nella mia opera in accorcio paleſai, valendomi de' molti trattati colla Corte di Roma, volgarmente chiamati *Inveſtiture*, e di quante altre Carte pubbliche e monumenti ſtimai ricordare allora. E poichè il mio argomento ſi fu la ſola ragione del padronato, che al Sovrano del Regno ſi appartiene ſopra tutte le Chieſe dotate di feudi e regalìe, intendo ora per Giunta alla mia Scrit-

Scrittura pubblicare un assai pregevole monumento, ignoto ed al nostro Giannone, ed a' nostri Storici, e Giuristi, nel quale, uopo è che si specchino coloro, a' quali appartiene l' importante cura di restituire alla nostra Corona tutti i membri a lei naturali, e da lei malamente divisi.

Accennai già nella mia opera le brighe, che passarono tra 'l grande Alfonso I. e 'l Sommo Pontefice per la provvista delle Chiese del Regno, ma in verità non vidi chiaro allora, se in quella congiuntura la Corte di Roma avesse in alcuna parte alterato il nostro dritto. Scorrendo io dunque la nuova edizione de' Miscellanei del Baluzio, che Monsignor Mansi già mio amico, e di cui piango sempre la perdita, fece in buona forma ristampare in Lucca nel 1761. con la giunta di altri molti preziosi monumenti tratti da' pubblici e sicuri archivj, trovai nel primo tomo *pag.* 520. un esemplare delle Carte, che nel 1487. si scrissero, e dalla nostra Corte, e dalla Corte di Roma per sì fatte brighe (1).

 Egli

(1) Ho io fissata l'epoca del 1487. a queste Carte, perchè negli articoli IV. e V., ne' quali si parla de' Baroni ribelli, sem-

Egli è dunque da premetterſi ch' eſſendo trapaſſato Siſto IV. a' 13. Agoſto del 1484., fu eletto in nuovo Sommo Pontefice il Cardinal Giovambatiſta Cibo Genoveſe, il quale ſi fe chiamare Innocenzio VIII. queſti preteſe dal noſtro Re Ferdinando I. tutti i cenſi, ch' egli diceva arretrati nella ſomma d' un milione e mezzo di ſcudi d'oro: e non volendo il Re dargli orecchio, riſvegliò il Pontefice molte turbolenze e ribellioni nel regno, per ſoſtener le quali adoprò ben molti mezzi da non ricordarſi. Ma pur fatta la pace nel 1486. colla mediazione del Re di Spagna venne il Pontefice col Re a nuove diſcordie,

---

ſembra che non foſſe ancora ſucceduta la tragedia del Coppola, e del Petrucci. Del reſto ho eſitato aſſai per queſt' epoca, perchè potrebbero queſte Carte appartenere piuttoſto al 1490.: tantopiù che il Pontefice, benchè non parli del Coppola e del Petrucci, ſembra che ragioni delle ulteriori vendette, che Ferdinando giuſtamente preſe degli altri ribelli dopo del primo sfogo dato alla giuſta ira concepita. E veramente da ciocchè dirò appreſſo credo, che l' epoca di queſte Carte ſi debba con buo-

die, le quali furono nel 1487. accomodate colla mediazione di Lorenzo de' Medici. Contuttociò, comecchè in questi trattati di pace erasi molto detto circa gl' infami ribelli, pretese il Pontefice, che 'l Re non avesse osservate le promesse fatte in prò di quelli, onde tenendosi sciolto dalle ultime convenzioni, assordò di nuovo l' Europa di doglianze contra 'l Re Ferdinando, e tralle altre Corti, egli ricorse

buona ragione fissare al 1490. Lo stesso Mansi ci ha dato il manifesto, che Felino Sandeo scrisse in nome del Papa contra la petizione del Concilio fatta da Ferdinando: ed in questa Carta, che sembra scritta certamente prima delle nostre Carte, si parla già delle paci fatte col Re negli anni prossimi scorsi. Ond'è ch' io credo doversi l' epoca del trattato, di cui parlo, fissare nel 1490. Veggo inoltre, che ne' trattati antecedenti col Pontefice si parlò solo del censo, e de' Baroni, nè alcun motto si fece delle provviste delle Chiese e de' Beneficj, quandochè in queste Carte si parla la prima fiata delle provviste delle Chiese, che volevansi al Re intorbidare, ond'è che sembra esser queste Carte di data posteriore alle due paci già note,

alla protezione della Corte di Francia, ove presentò un foglio di pretensioni sopra 'l Regno di Napoli. Destinò allora Carlo VIII. Re di Francia un suo Ambasciadore in Italia, il quale cercasse comporre le brighe tra 'l Pontefice, e'l Re: ed a questo Ministro di Francia, siccome il Papa aveva dato il foglio delle sue pretensioni, così diede il nostro Re le risposte in iscritto, che trascriveremo con tutto ciò che il Papa anche in iscritto soggiunse, aggiungendo a ciascuno articolo poche riflessioni, per la spiegazione de' fatti, che allora e dal Re, e dal Pontefice si allegarono.

La notizia di questo prezioso monumento la dobbiamo a Felino Sandeo Canonista Ferrarese, e Lettore di leggi in Pisa, il quale fu nel 1488. creato da Innocenzio VIII. suo Uditore, ed indi promosso al Vescovado di Lucca, ove morì nel 1503. Fu il Sandeo impiegato dal Pontefice a sostenere la sua causa contra 'l Re Ferdinando, onde in un volume manoscritto di suo carattere, lasciato alla sua Cattedrale di Lucca, ci ha conservate tralle altre importanti Carte queste, delle quali io sono per dire. Aveva già il nostro Re Ferdinando mandato Cammillo de' Scorziatis famoso Giureconsulto Napoletano all'Imperador Federigo III. a querelarsi delle rovine

vine, che'l Pontefice gli faceva, volendo che l' Imperadore, come capo tra' Monarchi Cristiani e Patrono della Chiesa Romana dovesse convocare un Concilio, per far giudicare la condotta del Pontefice, e trovandolo reo, farlo deporre. Non fu indifferente pel Papa questo tentativo, e temendo che la tenerezza che Federigo aveva per Ferdinando, avrebbe potuto metterlo a dovere, ricorse alla Corte di Francia antica protettrice della Corte di Roma, e specialmente allora, quando già Carlo VIII. ruminava il gran passo dell' invasione del nostro Regno. Il Sandeo rispose ed al foglio dato dallo Scorziatis all' Imperadore, ed a' fogli dati dal Re Ferdinando all' Oratore della Corte di Francia. Ond' è che nel suo volume ci ha conservato il foglio del Re dato all' Oratore di Francia, e la risposta ch' egli diede a questo ed al foglio dello Scorziatis.

Io non trascriverò tutti gli articoli contenuti in queste Carte, ma i soli primi due, i quali si appartengono alla materia da me trattata, poichè il primo parla del valore e genuino senso delle Investiture nel secolo della maggior loro riputazione, e 'l secondo tratta dello stesso principale argomento della mia opera.

 Gli

Gli altri articoli riguardano tutti gl'intrighi de' Baroni, e la guasta filosofia della Corte di Roma, per la quale non siamo più in circostanze da perdervi vanamente il tempo per rettificarla sulla norma del vero e del giusto.

Non mi sono mai io data la cura di cercare chi mai fosse l'Oratore dal Re di Francia destinato a sentir la briga, ma dal tenore della Scritta fatta per parte del Re, veggo che egli non venne personalmente in Napoli, Carlo VIII. Re di Francia spedì al Pontefice nel 1484. un' ambasceria di undici illustri soggetti per affari del suo regno: tra essi vi fu Giovanni d' Amboise Vescovo e Duca di Langres, Pari di Francia, e Governatore di Borgogna, il quale sembra che dopo finita l' ambasceria precedente fosse rimasto alla Corte di Roma per altre faccende, come traggo da un mandato di Procura a costui diretto dal Re, in data de' 21. Luglio del 1484. Questa Scrittura data dal Re dimostra che molte Carte eransi già prima date fuora e dalla Corte di Roma, e dalla nostra, circa la provvista delle Chiese, le quali è gran tempo che furono tutte seppellite, ed ardisco di dire che questa sia la sola fortunatamente per noi salvata, la quale di quan-

quanta importanza sia, lo vedremo dopo averla riletta e spiegata. Carlo V. Imperadore nel trattato del 1529. colla Corte di Roma disse, che non poteva egli contestare i dritti del Re di Napoli sopra le Chiese, *propter illius Regni revolutiones, & turbationes, in quibus aliquae forsan scripturae periere, vel ad manus incognitas pervenere*. Meglio avrebbe detto, che delle Carte delle quali egli bisognava, erasi dagli ecclesiastici fatto un generale incendio, come dell' altro genere delle Carte pubbliche erasi già tentata la general distruzione dagli interessati, proseguita fino a' primi anni di questo secolo.

Fundamento Regis Ferdinandi excusantis se cum Rege Franciae, quare non teneatur solvere censum Ecclesiae.

„ AD exclusionem ejus, quod per Sanctissimum Dominnm Innocentium „ Papam VIII. datum est intelligi magnifico Oratori inclytae Celsitudinis Christianissimi Domini Regis Franciae, ponuntur quae sequuntur narranda eidem „ dicto D. Oratori, ad effectum tantummodo, ut si videbitur, idem ipse Magnificus Orator Celsitudinem suae Re-

„ giae Majeſtatis dicti Chriſtianiſſimi D.
„ Franciae valeat quemcumque informare
„ poſſe (1).

PRIMUM

„ Et primo. Dum Sanctitas ipſa * ve-
„ tter innixi (forte, innititur) in
„ conſequenti debere annis ſingulis octo
„ mille uncias auri pro regno Siciliae, &
„ terra citra Pharum in vim bullae ſuae
„ inveſtiturae factae de dicto regno, per
„ fel. mem. quondam Papam Pium cum
„ aliis & ſingulis conditionibus & quali-
„ tatibus in ea adjectis, & inde per man-
„ datarios obſervari promiſſa &c.

Queſto riaſſunto della pretenſione del Pontefice è molto guaſto e manchevole, e ſull'originale dev'eſſer ſcritto altrimenti, poichè pretendeva il Pontefice tutti i cenſi arretrati dal 1458.; giuſta il conve-

ve-

(1) Le parole come ſi leggono nell'edizione del Manſi, ſono in gran parte guaſte, ma di leggieri ſi poſſono correggere ſugli eſemplari di altre Carte di ſimili materie di que' ſecoli. Qui mi ſembra che la parola *quemcumque* non iſtia bene, e che ve ne manchino molte altre.

venuto col trattato sottoscritto da Pio II. a' 2. Novembre, ed i quali benchè pretesi da Paolo II., e da Sisto IV., non erano si però giammai dal Re soddisfatti. Ed Innocenzio oltre agli arretrati, che faceva ascender già ad un milione e mezzo di scudi d'oro, domandava dal Re l'obbligo del proseguimento del censo.

„ Respondetur, quod Imperatores,
„ Reges, & Reginae, quae pro temporibus
„ in ipso regno praefuerunt & successerunt
„ minime dictum praetensum censum solverunt, seu solvi fecerunt; quinimmo
„ bullae seu investiturae quae reperiuntur,
„ TANTUM PRO FORMA fieri consueverunt, & quae semper resolutae noscuntur in praestatione auxilii & brachii
„ militaris, quandoquidem Sedes Apostolica, & ejusdem Pontifices qui in ea
„ adfuerunt, eo militari brachio & auxilio
„ indiguissent, necessitasque induxerit.

„ Profecto, Imperatores, Reges, & Reginae, ipsi semper, & a tempore cujus
„ non obstat memoria hominis in contrarium, fuerunt, prout sunt in mera possessione seu * quasi, non solvendi censum ipsum, adeo quod dictum tempus
„ continens memoriam non obstare, iure
„ optimo aequipollet veritati: quinimmo
„ induxerit & causaverit legitimum & ca-

„ no-

" nonicum privilegium, titulum & consti-
" tutum, & aliae variae & diversae cau-
" telae insurgant.

" Quid dixerim ad dictum effectum,
" quod necessitatibus Sedis Apostolicae per
" MajestatemRegiam alias in terrestribus &
" maritimis exercitibus & classibus fuerit
" erogatum de ipsius Regiae Majestatis
" PROPRIO PATRIMONIO ET ÆRA-
" RIO (1), cum fuerit requisita, & ne-
" cessitas indicaverit; non credendum;
" credendum profecto erogasse duo com-
" puta aureorum (2). Ex quibus affuit
" & Pontificibus & Sedi Apostolicae, cum
" laude Dei immensa salus & gloria &
" victoria, in domando omnes & quos-
" cum-

---

(1) Il Re spiegò chiaramente alla Corte di Roma, che l'ajuto datogli non era stato già per compensare il preteso censo, poichè allora avrebbe dovuto impiegarvi il danaro del Regno: ma che egli vi aveva speso il suo proprio particolar danaro, che nulla aveva che fare co' beni del Regno.

(2) Non intendo qual somma avesse voluto il Re spiegare: se pure non abbia voluto dire che aveva egli speso il doppio di ciocchè il Papa pretendeva.

„ cumque voluerit, existente contumaces
„ & rebelles, & illos suo jugo Sedis Apo-
„ stolicæ reducendo.

„ Porro felicis recordationis Papa Xi-
„ stus caripendens se dicto effectui confor-
„ mare, & solitum & consuetum approba-
„ re, emanavit bullam continentem omni-
„ modam & plenariam dicti census exem-
„ ptionem & remissionem, quæ cum caus-
„ sarum expressione & consensu Senatus
„ omnium Reverendissimorum Dominorum
„ Cardinalium Canonice fuit discussa, con-
„ clusa, impressa, publicata & adimple-
„ ta, & inde irrevocabilis. Et meri-
„ to restringit Pontificem ipsum & alios
„ successores ad earum bullarum observa-
„ tionem. Ordo etenim justitiae requirit,
„ ut Pontifex ipse antecessorum statuta cu-
„ stodiat, qui sua a successoribus vult
„ custodiri.

Replicò dunque il Re, che l' investitura, sulla quale allora si faceva tanto fondamento era in verità una frivoleria, e tutto ciò che in quella piaceva a' Sommi Pontefici scriverci, ad altro in verità non si riduceva, che ad una semplice promessa, che il Re di Napoli volesse proteggere e difendere la Sede Apostolica dalle violenze de' di lei nemici. E che in fatti il censo preteso era mai sempre ri-

maſto

mastò costantemente scritto sulla Carta, senza che niuno de' Sovrani del regno avesse giammai pensato di soddisfarlo. Ed è da riflettere, che il Re allegò il fatto eccedente la memoria di ognuno, il quale dalla Corte di Roma non fu contraddetto, ed appena nella sua risposta potè rappezzare certi magri ricordi, che trovandosi i nostri Re Angioini talvolta *debito & proprio, & paterno, & quandoque avito contumaciter onerati, veriti censuras eorum titulis insertas, humili & religiose mente a Sede Apostolica dilationes, prorogationes, absolutiones, & nonnumquam suspensiones censurarum impetrarunt*. Ciò non vuol dir pagamento. Ma egli è degno da riflettersi, che Ferdinando I. assai debole Monarca, nel punto che vedevasi nelle massime angustie, che l'infelicità de' tempi a lui produssero, non si restò di asserire in faccia alla Corte Romana: *Bullæ seu Investituræ quæ reperiuntur, TANTUM PRO FORMA fieri consueverunt, & quæ semper resolutae noscuntur in præstatione auxilii seu brachii militaris*. Nè si astenne il Re di rinfacciare al Pontefice quanto egli aveva fatto per liberar la Corte Romana dall'oppressione de' tiranni. E se il Re avesse voluto in ciò più dire, ben poteva rimproverare al Pontefice

fice le rovine, nelle quali negli anni precedenti aveva egli il Pontefice tratto e 'l Re, e 'l Regno, e delle quali sono lagrimose le storie.

Mi apposi dunque al vero, allorachè nel Capo V. della mia opera dissi, che delle Investiture non sia punto da tenersi conto, ed assai mi piace, che tralle ragioni che accennai, la maggiore mi venga contestata dallo stesso Re Ferdinando nell' articolo III., in cui rispondendo il Re ad una soggiunta della Corte di Roma, la quale oltre al volerlo obbligato al censo per le trattato con Pio II., il riconveniva della nuova promessa fattagli per mezzo di Gioviano Pontano nel 1486.. Il Re risponde, che ogni promessa ed alienazione di beni e dritti della Corona sia di sua natura intrinsecamente nulla, e frustraneo quell' atto che l' autorizzi. *Non potest* (disse il Re) *Regnum servituti submitti, nec alienari possunt deputata dignitati & Coronae Regiae Majestatis. Quinimmo quando concessisset, merito potuisset exinde revocari.* Scrivendo io ad altro uopo, anche in servizio di S. M., esaminai in ragione di pubblico dritto l' insussistenza delle pretese investiture, le quali non essendo che tanti trattati di alienazioni di varj membri della

la

la Sovranità e del regno, sono per loro intrinseca natura di niun valore. Ma poichè non è ora questo lo scopo del mio argomento, mi ristretto alla questione principale, per la quale comecche io trassi le opportune notizie per le ragioni sulle Chiese dalle contese Carte, così mi convenne allora parlare: tanto più, perchè la Corte di Roma non da altro fonte ha sempre prese le sue ragioni, che da questi trattati, che essa medesima si ha scritti, e seco stessa ha stipolati, nella presunzione che la semplice sua volontà dovesse obbligare qualunque regno d'Europa.

Siegue lo scritto del Re Ferdinando.

SECUNDUM.

„ QUoad prætensum capitulum de observatione spiritualium &c. quod
„ non permittatur gaudere libertate ecclesiastica &c.

„ Respondetur. Cum etsi de con-
„ suetudine, tum quia & glossa decreti
„ fuerit & permittatur regi Apulo &
„ Siciliæ COLLATIO beneficiorum, ta-
„ men in ea cessavit, & noluit se impe-
„ dire, providendo semper quod per Se-
„ dem Apostolicam conferantur, & bul-

„ la & provisiones expediantur. Porro
„ quia clerici & prælati in regno commorantes TENENTUR FIDELITATEM Regiæ Majestati, & inde in
„ eorum clericorum beneficiatorum & prælatorum promotione, & quibus per Pontificem ipsum & Sedem Apostolicam
„ promoventur, beneficia conceduntur,
„ proponuntur personæ fideles, & de quibus merito possit confidi: Quibus propositis, & electis sequitur comprobatio
„ & confirmatio ipsius dicti Pontificis, cum
„ nedum permittitur, & fit permissum posse opponi, ne aliquis suspectus promoveatur in beneficium in regno: Sed quandoquidem [si] esset promotus, ratione
„ dicta STATUS: posset propelli, stante maxime consuetudine praecepti, &
„ ejus quod præcedentibus annis Sanctitas Sua voluit executioni mandasse. Circa alia in dicto Capitulo contenta, non
„ videtur instandum, cum omnia quæ prætenduntur, sint penitus a veritate aliena, & inficiantur expresse.

A me sembra, che tutto ciò che il Re Ferdinando narra in questo capitolo sia il più bello e prezioso monumento, che in sì fatta materia noi abbiamo. Giova per tanto riflettere prima al riassunto del capitolo della domanda fatta dalla Corte di Roma.

De

De observatione spiritualium, quod non permittatur gaudere libertate ecclesiastica. Chiunque nell' istoria delle controversie promosse dalla Corte di Roma sia poco versato, dev' essersi di buon mattino accorto, che ogni grande affare contrario alla verità delle cose ed all' interesse altrui, si è fatto sorgere da alcune maliziose equivoche parole, trovate scritte in qualche libro, o sparse ad arte molto tempo prima, dalle quali ne' secoli dell' ignoranza si è poi fatto nascere ogni buon dritto. Queste due frasi *Spiritualia*, ed *Ecclesiastica libertas* nulla han che fare colla provvista delle chiese: *Spiritualia* sono i Sacramenti, e l' *Ecclesiastica libertas* è la libertà che deve aver la Chiesa per l' esercizio della religione, come fu prescritto da NOSTRO SIGNORE, e da' SS. APOSTOLI. Fecero gli Ecclesiastici valere tanto al rovescio queste due parole, che dal nono secolo in poi per effetto di queste due frasi, si pretese da' chierici e monaci l' immunità da tutti i pesi dello stato, e l' esenzione non solo delle persone de' chierici, ma delle loro concubine, figli, servi, ed interessati, nella costante presunzione, che l' ordine degli ecclesiastici in ciascuno stato formasse uno stato diverso, esente dalla ragione

del

del suo principe naturale, e sottoposto alla sola Corte di Roma. Dobbiamo con vergogna de' nostri maggiori confessare, che per sì fatti giri di parole, e per effetto di loro ignoranza si trovarono essi ravvolti in tanti laberinti, onde tutto ciò che fecero e dissero, anche oggi è sempre per confondere la chiarezza di ogni valoroso ingegno, qualora non si ricorra a' fonti genuini delle cose. Queste parole, *Spiritualia*, ed *Ecclesiastica libertas*, le quali furono prima proferite per dinotarsi l' uso libero de' *Sacramenti*, furono strascinate ad ogni lontana attinenza de' cherici, e per effetto di queste frasi sparse in tutte le aeree investiture, la Corte di Roma spogliò pian piano i nostri Sovrani anche del loro natural dritto del padronato sopra la maggior parte delle chiese e de' benefici del regno. Ma nel secolo in cui noi siamo, non vi è chi non sappia, che le frasi di *Spiritualia*, ed *Ecclesiastica libertas* nulla han che fare colle materie del padronato, e col dritto della collazione de' benefici, e che la Chiesa non è ristretta al solo ordine de' cherici, ma si compone di tutti i fedeli.

Il Re rispose che l' antica consuetudine contestata dall' antichissima chiosa del decreto di Graziano si era, che il Re

di

di Puglia (1) conferiva indistintamente tutte le chiese del suo regno, fossero cattedrali, beneficiali, o di qualunque altra natura. Ma che con tutto che i Re ante-

(1) Il titolo volgare de' nostri Sovrani fu ne' secoli scorsi quello di Re di Puglia, benchè nelle publiche Carte si dissero altrimenti, o sia *Re del Ducato di Puglia &c. e Re di Sicilia*, appunto come oggi li chiamiamo volgarmente Re di Napoli, e in iscritto conserviamo il titolo di Sicilia. La prima sovranità de' Normandi fu veramente la Puglia, e la prima forma ch' essi diedero allo Stato, fu il famoso Ducato di Puglia, colla forza del quale si conquistarono i Principati Lombardi, la Sicilia, il rimanente di questo Regno, il Ducato di Durazzo, e tutto ciò che nella Grecia Europea si appartiene alla nostra Corona. I Baroni congregati in Salerno vollero decorare il loro Duca di Puglia col titolo di Re, ma qualche malaugurato antiquario di que' sozzi secoli, non si sa in qual Codice abbia trovato, che la Sicilia aveva nell' età antiche avuti i Re col titolo di *Re di Sicilia*, e nell' idea di rinnovare un' antica memoria

tecessori avessero usato di questo libero dritto consecrato colla diuturnità del possesso, egli il Re Ferdinando erasi contentato d' usare il solo dritto di presenta-
zio-

---

ria mai non stata, si preferì il titolo di Re di Sicilia al titolo di Re di Puglia, allorachè la Puglia aveva avuti veramente i suoi Re prima che i Romani la conquistassero. Onde i Normandi intitolarono il Re: *Re di Sicilia, del Ducato di Puglia, Re del Principato di Capoa &c.* Ma il volgo Italiano seguace sempre del vero, non chiamò mai il nostro Re altrimenti che *Re di Puglia*. Allorchè poi il nostro Regno si divise dalla Sicilia, il Papa ed i Sovrani sapendo bene che il Regno *in capite*, erasi ciocchè ora diciamo *Regno di Napoli*, si persuasero per effetto di altre rare erudizioni, che i Normandi avessero chiamata *Sicilia* questa inferior porzione d' Italia, onde conservarono al nostro Re il titolo di Re di Sicilia, e vollero che il Re dell' Isola di Sicilia si chiamasse Re di Trinacria. Contuttociò fino al XV. secolo tutti gli scrittori della superiore Italia, siano storici, siano giureconsulti, siano poeti, conserva-
va-

zione, lasciando al Pontefice la spedizione della bolla, una colla consegrazione de' prelati. La chiosa al decreto di Graziano era già opera di Giovanni Semeca dottor di leggi pontificie, il quale riassumendo ciocchè avevano scritto Uguccione da Vercelli, ed altri glossatori, volle ornare quel libro di Graziano a somiglianza di quello che Accursio aveva fatto del testo delle leggi civili. Scrive un grande autore. *Negari sane haud potest, quin temporum illorum vitio Joannes ineptis non raro vocibus usus sit: sed compensatur qualecumque hoc incommodum rerum plerumque pondere.* Ed in vero ebbe questi la stessa sorte di Accursio, poichè la chiosa di Giovanni prese nel foro canonico un quasi vigor di legge. Quindi il Re per rinfacciare al Pontefice ch' egli voleva intorbidargli un an-

---

varono mai sempre al nostro Regno il titolo di Regno di Puglia, di cui ogni altro membro non fu che sua Provincia, e specialmente l' Isola di Sicilia, la quale il Duca di Puglia Roberto Guiscardo concedè in feudo al suo minor fratello Ruggieri, *Gaufrid Malaterr.* hist. Sic. lib. 2. cap. 45. Un dotto giureconsulto Palermitano ha scritto molto su questo argomento.

antichissimo dritto della sua Corona, ricorre alla testimonianza d' uno scrittore della Corte Romana stessa, il quale era già morto fin dal 1260., nel qual tempo non si recava tal dritto punto in controversia.

Nè si contentò solo il Re di allegare la testimonianza del Chiosatore, e 'l possesso in cui i Serenissimi di lui antecessori erano stati, ma chiamò in testimonio lo stesso Innocenzo VIII. perocchè gli disse: *Stante maxime consuetudine praecepti, & ejus quod praecedentibus annis Sanctitas Sua voluit executioni mandare.* Uopo è che Innocenzo avesse già fin dal principio del suo Pontificato posta in campo la medesima controversia, e che se ne fosse acchetato colla pace generale del 1486.. Benchè avendo io scorsi gli storici di quegli anni non veggo che colla Corte di Spagna, o con Lorenzo de' Medici avesse Innocenzo motteggiato sopra questo argomento. Onde da tutto ciò vedesi con troppa chiarezza, che alla Corona del nostro Sovrano è annesso per sua originaria natura quel dritto, che per la stessa origine, e ragione si è conservato la Sicilia, o sia il dritto della libera collazione di tutte le Chiese, siano Cattedrali, siano di qualunque altra natura, maggiori, e minori.

 Quel-

Quello però che lusinga il mio amor proprio in questa carta si è l' argomento ch' io nel Capo VIII. della mia Scrittura manifestai, cioè, che nelle Chiese dotate di feudi e regalìe, esiga la legge del feudo e della regalìa, che il Sovrano padrone diretto de' feudi, e delle regalìe istituisca e scelga il prelato, per causa dello special giuramento che tali prelati debbono al diretto Signore in vigore del dritto feudale, da cui una gran parte delle leggi civili degli scorsi secoli, e le stesse leggi Ecclesiastiche derivano. Il nostro Re Ferdinando per dimostrare la ragione intrinseca del dritto della general collazione, che il nostro Sovrano ha dello Chiese, disse: *Porro quia clerici & praelati in regno commorantes tenentur fidelitatem Regiae Majestati.... & inde in eorum clericorum & beneficiatorum &c.* Or questo particolar giuramento che i prelati e cherici beneficiati al Re debbono, altro non è che il giuramento feudale, poichè niun' altra particolare occasione vi ha, per la quale un naturale vassallo debba dar nuovo giuramento in mano del suo Principe, menochè quello, che talune cariche dello Stato, o della Corte esigono, per effetto della loro delicatezza, e dei riti: e se si esamini lo spirito delle

leg-

leggi feudali, ogni posto con giurisdizione, o esenzione si riceveva dalle mani del Sovrano *ad instar feudi*. Quindi veggo non essermi punto ingannato, allorachè tra gli altri molti argomenti, anche di questo mi valsi, del quale come nascente dall' uso naturale della legge feudale, mi piace che si valesse benanche il Re.

Prima però che proseguiamo le nostre riflessioni, uopo è che sentiamo cosa Innocenzo rispose al foglio del Re. Egli andò giusta lo stile della Corte di Roma girando per li più alti punti del cielo, per valersi di fallacissimi argomenti, onde intorbidare il possesso d' un dritto nato co' nostri Principi e Longobardi, e Greci, ed usato fin allora già per quattro secoli invariabilmente da' nostri Re, da che il nostro paese pigliò forma di regno.

SECUNDUM.

„ AD secundum caput. Quod etsi Rex
„ de spiritualibus non se intromittat,
„ immo tantæ sit modestiæ, quod etsi te-
„ ste Joanne glosatore Rex ipse Apulus
„ investituras Ecclesiarum dare possit, aliud
„ tamen non quærit, nisi ut per Pontifi-
„ cem promoveantur ab eo nominati, ne
„ suspecti præficiantur urbibus regni.

 Ve-

Vedesi sul bel principio come il Pontefice esca di steccato. Il Re non aveva giammi parlato del dritto delle Investiture Ecclesiastiche, le quali da' Sovrani davansi a' prelati, ed a' cherici, allorachè loro si conferiva una Chiesa Cattedrale, o un beneficio; ma solo del dritto della nomina de' prelati, o de' cherici, alle vacanti cattedrali, o beneficj. E la chiosa di Giovanni non parla altrimenti che della sola libera collazione, ma non già della famosa investitura, di cui il semplice nome a tutti i Cortigiani di Roma erasi reso un punto di Stato odiosissimo. Gl' Imperatori Germani, a' quali per molte ragioni spettava l' elezione de' Vescovi ne' loro Stati, seguitando la debolezza de' secoli, ne' quali si credeva che l' autorità e la potestà civile non si potesse altrimenti acquistare, se non per certe estrinseche, e tal volta insulse formole, avevano introdotto l' uso di non dichiarare altrimenti un cherico Vescovo, o Abbate senza dar loro l' anello e 'l bacolo, e ricevere da loro il giuramento di fedeltà tralle mani. I Pontefici che avevano per tre secoli interi tenute queste formole per innocenti, e che ne avevano lodato l' uso ne' Re di Francia, negl' Imperadori, ed in molti altri Principi, si persuasero poi nel XII.

se-

secolo, che l'anello e 'l bastone fossero veri contrassegni della potestà spirituale, dimentichi che quella potestà si era sempremai dalla Chiesa conferita colla sola imposizione delle mani: e riempiendo l'Europa Cristiana di romori, vi aggiunsero che non dovessero più i prelati giurare la fedeltà in mano de'Principi, poichè non potevansi i prelati riputar giammai loro vassalli; dal che nacque molto scandalo, essendosi i Principi ostinati a sostenere la formola dell'estrinseca Investitura, senza della quale, si crederono spogliati dei loro dritti. Ma queste brighe non penetrarono giammai nel nostro regno. Nel concordato del Re Guglielmo, ne' concordati con Costanza e Federico II., in tutti i trattati co' Sovrani della casa d'Anjou, non si fece mai briga per questa formola d'Investitura. Sicchè dunque vedesi che Innocenzo VIII. per ingarabugliare la faccenda andò cercando tanti varj fonti ed origini, che a noi punto non appartenevano, quando egli altro non intendeva, che spogliare la nostra Corona del suo natural dritto della libera collazione di tutte le Chiese e beneficj. Ed ecco come cercò il Pontefice garantire il suo nuovo progetto.

„ Pro replicatione libet inserere quæ
„ in proposito referunt scribentes gesta Ro-

 „ manæ

„ manæ Ecclesiæ. Nam coram Alexandro
„ Papa II., & omnibus Cardinalibus con-
„ questus fuit Otho Coloniensis Archie-
„ piscopus nomine Henrici III. Imperato-
„ ris, quod Pontifex acceptaverit pontifi-
„ catum irrequisito Imperatore: & a Caro-
„ lo incipiens, multos Imperatores, Patri-
„ tiosque nominavit, a quibus partim ve-
„ re, partim falso, Pontifices electos aut
„ confirmatos affirmavit. Parantem plura
„ dicere, Ildebrandus Archidiaconus, qui
„ statim successit ipsi Alexandro, dictus
„ Gregorius VII., impellente nutu gestu-
„ que Pontifice, in hæc verba prævenit:
„ Nullum unquam jus, nullum imperium
„ fuit in Principibus his, & si quid per-
„ peram, si quid per vim, eorum quæ re-
„ censuisti, aliquando fuit, tam justa quam
„ severa sanctorum patrum censura corre-
„ ctum est: incipiensque a superioribus in
„ expositione decreti celebrati Nicolao . .
„ . . . . . CXIII. episcoporum, tamdiu
„ immoratus est, quousque victus Otho
„ satis sibi factum esse respondit „.

Con buona pace del Reverendissimo Signore Arcidiacono Ildebrando, cosa ha che fare questa istoriaccia colla controversia col Re Ferdinando? Doveva aver ben poco lette le istorie della Chiesa Ildebrando, che non sapesse, che fin da che l'I-

talia

talia visse sotto i Goti, que' Re d' Italia disposero del Pontificato Romano così liberamente, come d' ogni altro impiego civile della loro Corte: e ritornata l' Italia sotto gl' Imperadori Romani-Greci, dopo celebrata l' elezione del Pontefice, si mandava l' atto dell' elezione in Costantinopoli, essendo in balia degl' Imperadori confermarla o ricusarla, dimodochè non poteva l' eletto consegrarsi, e metterst in possesso, se non venisse da Costantinopoli la *Sacra*, o sia il rescritto favorevole dell' Imperadore. Questo dritto il popolo Romano dopo la ribellione da' Greci, trasfuse agl' Imperadori Romani - Francesi, da' quali l' ebbero gl' Imperadori Romani-Germani come Re d' Italia. Ed a chi non è nota la bolla di Leone VIII. pubblicata nel 974. giusta gli appuntamenti presi in un Concilio Lateranese, in cui convennero Vescovi, Abbati, Giudici secolari, il Clero, e tutti gli Ordini di Roma; nella qual bolla disse il Pontefice: „ Spirituali in „ Christo filio nostro, ejusque successori„ bus hujus regni Italiæ, in perpetuum, „ tam sibi facultatem eligendi, quam sum„ mæ Sedis Apostolicæ Pontificem ordi„ nandi: ac per hoc Archiepiscopos seu „ Episcopos: ut ipsi tantum ab eo investi„ turam accipiant, & consecrationem ubi-

 „ cumque

„ cumque pertinuerit: exceptis his, quos Im-
„ perator Pontifici & Archiepiscopis con-
„ cessit. Ita demum afferimus, quod ne-
„ mo deinceps cujuscumque gradus, vel
„ conditionis, aut dignitatis, seu religio-
„ nis, eligendi Regem, vel Patricium,
„ sive Pontificem summæ sedis Apostolicæ,
„ aut quemcumque Episcopum ordinandi
„ habeat facultatem, sed soli Regi Roma-
„ ni Imperii hanc reverendam tribui facul-
„ tatem, quam absque omni pecunia di-
„ sponat „. Le ragioni del Regno d'Ita-
lia medesimate in vero col grande Arechi
Principe della nazione Lombarda, furono
ereditate dal nostro Ruggieri, il quale per-
ciò s'intitolò Re d'Italia, benchè poi per
li trattati cogl'Imperadori Germani ne a-
vessero i Normandi sospeso l'uso. Ma
che ha che far tuttociò colla controversia
della libera collazione de' Vescovadi e be-
neficj del regno, annessa alla nostra Co-
rona? Non pretendeva punto Ferdinando
restituirsi nel dritto del regno d'Italia,
nè pretendeva por mano all' elezione del
Pontefice, che dovesse Innocenzo dal silen-
zio d'Ottone Arcivescovo di Colonia trar-
re Argomento, ch'egli il Pontefice aves-
se buon dritto contro i Re d'Italia: giac-
chè dal silenzio d'Ottone altro non pote-
va dedurne, che quell'Arcivescovo fosse

mol-

molto più ignorante del suo Arcidiacono. Leggiamo intanto cosa rispose Innocenzo al vero soggetto della questione.

„ Sic & illud quod glossator barba-„ rus (1) de Rege Apulo tangit, ad ea „ tempora refertur, in quibus tolerabat Ec-„ clesia majora etiam, quam quod Reges „ beneficia conferrent: quinimmo & id ex „ indulto concedebat, ut principum favo-

 „ ribus

(1) Io non so se Innocenzo VIII. avesse dritto di chiamar *barbaro* Giovanni Semeca; de' nostri Marino di Caramanico, ed Andrea d' Isernia ci contestano de' loro tempi lo stesso, che disse il Semeca de' suoi: ma non voglio lasciar in silenzio la testimonianza di Alessandro Tartagna giureconsulto del XV. secolo, il quale viveva nel 1477.: questi *To.* 4. *Consil.* 74. *n.* 10. dice. *Quod Reges & Principes Saeculares, qui ex consuetudine, de cujus initio memoria non existit, habent potestatem conferendi in regnis suis praebendas; quod istud possunt facere, quia talis consuetudo tribuere videtur sibi privilegium. Et ponitur exemplum in Rege Hungariae, & Rege Angliae: & potest poni exemplum in Rege Apuliae.*

„ ribus, Ecclesia, cui non erat aurum &
„ argentum, nec temporale dominium
„ protegeretur „.

Tutto ciò che Innocenzo dice, patisce il difetto di non esser punto vero. Giovanni Semeca fu Frate Domenicano, e scrisse negli anni, ne' quali la Chiesa Romana era nel maggior punto di grandezza per li trionfi riportati sopra gli amabilissimi e savj nostri Re Svevi, nè parlò punto de' dritti antichi, ma dello stato in cui erano le cose, mentre egli teneva la penna in mano. Non è poi ben detto, che la Chiesa tollerò ne' Principi, e concesse anzi loro ciocchè Innocenzo dice, per essere da' Principi arricchita ed ingrandita, e che poi avendo già da' Principi colte ricchezze e dominj, più non possa in loro soffrire, ciocchè ella stessa tollerò e concesse. Questa proposizione ripugna all' onestà intrinseca delle cose. Ma il punto si è, che nè i nostri Principi Lombardi, nè Carlo Magno, nè i Normandi ebbero in ciò alcuna concessione dalla Corte di Roma. Usarono questi del loro natural dritto, e siccome i Pontefici non presero giammai alcuna briga co' nostri Longobardi, co' soli Normandi si posero in trattati, non per concedere, ma per detrarre. Nè dobbiamo lasciar dire ad Innocenzo che la

Chie-

Chiesa ne' secoli trasandati soffrisse in pace molti maggiori abusi ne' Principi, poichè ciò non è punto vero: che anzi per lo contrario si sa che la Corte di Roma da che mescolò il Principato col Sacerdozio s' ingegnò detrarre a' Principi ed a' popoli, ciocchè loro naturalmente competeva, volendo in ciascuno Stato costituire una provincia di sua Sovranità contra lo spirito del Vangelo e de' sacri Canoni. Potrebbe soffrirsi il vocabolo di *tolleranza* nel senso come dal Pontefice si disse, se fosse mai vero, che prima dell'età, della quale il Pontefice ragiona, avesse la Corte Romana disposto di tutte le Chiese e beneficj del suo Patriarcato, cosa ch'è tutta contraria al vero: poichè prima furono i Principi ed i popoli a liberamente disporre delle Chiese e de' beneficj, e poi sopravvenne nel XII. secolo l'intrusione della Corte Romana. Proseguiamo intanto lo scritto d'Innocenzo.

„ Verum nota sunt Pontificum & Con-
„ ciliorum posteriora decreta, quibus aucta
„ Deo auctore Ecclesiastica ditione, laici
„ omnes ad Ecclesiarum titulos conferen-
„ dos incapaces effecti sunt: licet nomi-
„ nandi facultas, quam primarias preces
„ appellamus, Imperatori, & Principibus
„ de Ecclesia benemeritis, honesta mode-

 „ ra-

„ ratione, nonnunquam concedatur „.

Per isnodare tutta la confusione del diritto, e dell' istoria, che qui si fa dal Pontefice, sarebbe d'uopo riandare quanto dalla Corte di Roma fu tentato ed innovato dal secolo. XI. fino agli anni de' quali parliamo: ma non è questo per me il luogo, poichè non intendo distaccarmi tanto dal mio segno. In accorcio dico, che se si dovessero attender mai gli appuntamenti, che la Corte Romana seco stessa trattando prese da tempo in tempo contro dell' autorità de' Principi, certamente non avremmo come aprir bocca. Ma dove sono questi Concilj, dove sono questi decreti de' Santi Pontefici, co' quali si accrebbe il dominio Ecclesiastico? Certamente che se i Principi non avessero donato alla Chiesa ciocchè donarono, per effetto di Concilj e decreti non avrebbe la Corte di Roma acquistato neppur un palmo di terreno. Io però in questo involucro di parole veggo che Innocenzo avendo veduto, che Ferdinando si burlava della pretesa investitura, nella quale cercò Pio II. obbligare il Re all' osservanza de' *Mandati*, e *delle Riserve Apostoliche*, o sia all' osservanza delle *Regole della Cancelleria*, le quali sapeva ben egli che da' Re Aragonesi erano detestate,

per-

perciò caratterizza la sua pretensione come dipendente da' Concilj, e decreti de' Pontefici. Monsignor D. Alfonso Ayroldi, Cavaliere di somma erudizione ed ingegno, mi comunicò tempo addietro una Prammatica del Re Alfonso I. fatta pubblicare in Sicilia nel 1418., nella quale apertamente quel nostro Sovrano vietò alle Regole della Cancelleria Romana ogni uso e valore. Il monumento è degno che si legga.

„ Intisimu lu tempu passatu, chi parricchi Estranei, quasi indifferentimenti „ eranu admisi a' Beneficj Ecclesiastici de „ li nostri Regni & Terri, per l'ammis„ sioni di li quali a li nostri Regni & „ Terri, a li nostri naturali & subditi „ dampni grandi indi seguivano, ad ov„ viari a tali dampni, & per utilitati & „ perfecta di li ditti nostri subditi & na„ turali, ordinamu volimu & prohibemu „ subtu certi & grandi peni, chi Estranei „ di qualcuncata condicioni preeminencia, „ dignitate & statu sussiru, ancorachi, „ splindissiru dignitati, di Cardinalatu, oy „ di altra qualsisia, non sussiru de cetero „ admisi ad alcuni beneficii Ecclesiastici „ de li nostri Regni & Terri, de qual„ sivoglia auctoritate sussiru provisti. Hor„ ra nui havimu intisu, chi da lu tempu

„ di

„ di li nostri regali regimentu inzà multi
„ Estranei foru admisi ad Beneficii Eccle-
„ siastici de li nostri Regni & Terri, &
„ alcuni azocchì sianu admisi, insistinu
„ omni jornu & infestanu li nostri Natu-
„ rali, a li quali tali Beneficii Ecclesia-
„ stici de li nostri Regni & Terri è sta-
„ to provisto * * * in la Curti Romana,
„ obtinendo di esseri citati, contra li
„ quali diversi sentencii oy dampnu in lu
„ Palazzu Papali, undi li nostri Naturali
„ litigandu su vexati d'importabili spisi,
„ maximamenti per li varii e diversi Ri-
„ servacioni di la Seggia Apostolica facti
„ saltem da lu tempu di tri oy di dui
„ Romani Pontifici inzà, & etiam per
„ li multi Extravagangi & Reguli di la
„ Canchillaria de Curti Romana facti,
„ li quali non su in Corpu de Raxuni,
„ per li quali, così l' impetraturi di li
„ Beneficii, comu ignorenti li tali Extra-
„ vagangi & Reguli s' involvoni in li-
„ tigii &c.

Prosiegue il Re a dolersi del commercio che si faceva sulli beneficj di Sicilia per mezzo delle risegne ed altri ritrovati, e proibì tutti gli abusi ch'egli rilevò: ordinò che tutti i forestieri fossero privati del possesso in cui trovavansi in vigore di Bolle della Corte di Roma,

ec-

eccettuando solamente quelli che avevano avuto da lui lo special permesso, e 'l Cardinal Vivariense suo Ministro in Roma. Dalle quali cose vedesi a chiaro giorno, che que' Decreti de' Pontefici, de' quali Innocenzo fa memoria, non ebbero in questi Regni giammai alcun vigore. Ma dov' è che i Concilj e i Decreti de' Pontefici avessero tolto a' laici la facoltà di conferir i titoli delle Chiese? Ripugna il fatto e 'l dritto. Le Chiese di padronato, le Chiese di Francia, le Chiese di Spagna, di Germania &c. non erano anche allora, come sono ora in mano de' Principi Secolari? Non vi erano forse allora, come sono ancor oggi, infiniti beneficj di particolar libera collazione, non solo de' Principi, ma benanche de' privati? Il Van-Espen *P. II. tit. 25. cap. 9.* riferisce in accorcio molti luminosi monumenti circa il libero dritto collativo de' Principi, senza bisogno d' istituzione autorizzabile, e tutto ciò che si è di tempo in tempo tentato dalla Corte Romana per diminuire a' Principi tal dritto. Nulla però han che fare con questo le *primarie preci*, che accenna Innocenzo, le quali spettano ad ogni Sovrano sopra i beneficj del suo Stato, i quali trovinsi di collazione d' altri prelati. Avrebbe dovuto dimostrare In-

Innocenzo che i Vescovadi e beneficj del regno si fossero in qualche secolo appartenuti alla Corte di Roma, onde che al nostro Sovrano non potessero poi appartenere che le *primarie preci:* la qual cosa egli non ardì di dire, perchè non era da profferirsi il mendacio, che il Re di Puglia non avesse mai sempre liberamente conferite le Chiese e i beneficj del suo regno. Giova intanto che sentiamo il di più che Innocenzo disse.

„ Si Rex pro modestia abstinet a „ collationibus, non dicitur abstinere a „ re sibi hodie concessa, sed immo quod „ alias, teste dicta glosella secundum tempo„ rum priscorum abusionem licere oportuit, „ hodiè omni jure vetitum est. Nulla „ igitur modestia, sed parendi necessitas.

Tuttociò risente somma audacia e somma baldanza. Confessa il Papa che il dritto della collazione di tutte le cattedrali e beneficj del regno sì antichissimo nel nostro Re, e cavillando vuol far credere che Ferdinando ne pigliasse il titolo dall'abuso de' tempi, quando avrebbe anzi egli il Papa dovuto astenersi da meditare tante strane novità, le quali sono appunto quelle che fin d'allora furono caratterizzate per nuovi abusi introdotti dalla sua Corte, contrarj alla antica e buona disciplina

della

della Chiesa. Nè poi doveva far villania al Re, allorchè questi confessa che di sua volontà si asteneva dalla libera collazione, e non doveva dirli quel *parendi necessitas*, alla quale insolenza risponda solo il nostro silenzio. Siegue Innocenzo.

„ LICERE TAMEN SIBI NON „ NEGATUR NOMINARE PROMO„ VENDOS AD ECCLESIAS CATHE„ DRALES.... Sed hinc non arroget „ sibi talem auctoritatem, ut velit arcta„ re Pontificem ad eos solos promovendos „ quos Rex ipse accepta prius ingenti pe„ cunia nominat. Ita ut si etiam Ponti„ fex inclinetur ad personas Regi subdi„ tas & fideles, velit tamen ipse Rex a „ se nominatos præferri, non ut simpli„ citer nominans, sed QUI PATRONUS „ NEDUM AD CATHEDRALES EC„ CLESIAS, VERUM AD QUÆCUM„ QUE INFERIORA BENEFICIA præ„ sentatas: volens etiam his non contentus, „ nemini licere alicujus beneficii possessione „ nancisci in (*forsi deve dire* nisi) litteris „ Regiis expeditis. In his Pontificis vice „ fungeretur, habens Pontificem pro quo„ dam votorum suorum exequutore.

Non difficultò punto Innocenzo VIII, che al nostro Re toccasse la presentazione a' tutte le Chiese Cattedrali, e che

ciò

ciò fosse connaturale della nostra Corona LICERE TAMEN SIBI NON NEGATUR NOMINARE PROMOVENDOS AD ECCLESIAS CATHEDRALES. Gli spiace solo, che il Re per tutte le Chiese volesse usarne come di dritto di Padronato, e constringere il Pontefice ad ordinare il presentato. Questo appunto è quello che io giustificai colla mia scrittura, poichè non ci ha Cattedrale del Regno, che non tenga feudo, o regalie, o altri beni avuti da' Sovrani *sive a Dominis Regni*, ciascuna delle quali circostanze produce il pieno dritto del padronato, come da me fu dimostrato. Ma qual' audace intrapresa fu mai quella d' Innocenzo? dopo il corso di tanti secoli, con un possesso così fermo e lungo, aver l' ardire d' attaccare i dritti della Corona del nostro regno per via di sofismi e di vaniloqui?

Siaci permesso in effetto del natural rispetto che ciascun di noi deve all' ombre de' nostri passati Monarchi rispondere alle ingiurie, che proferì Innocenzo contra quel virtuosissimo nostro Re, *quas Rex ipse accepta prius ingenti pecunia nominat*. Ferdinando non ebbe l'educazione nella Corte di Roma, della quale il Bucanano non so cosa disse. Ma Teodorico

da

da Niems Vescovo di Werden, e di Cambrai commentando quel capo della bolla di Leone VIII. da me di sopra trascritto, dice . „ Nota quod semper excipitur Si-
„ monia in concessionibus Episcopatuum,
„ & etiam majorum sedium. Et cum ita sit,
„ cur igitur ita introductum sit per Ecclesiam
„ & Ecclesiasticos, qui Romanæ Ecclesiæ
„ præfuerunt, scilicet Papam & Cardinales,
„ les, qui tunc in Avenione resiserunt,
„ quod per eos promovendi in Archiepi-
„ scopos, Episcopos, & Abbates concor-
„ darent cum Camera Apostolica, & pro
„ servitio Dominorum Cardinalium: &
„ alias nulli ex tunc providebatur,
„ vel nullus creabatur Antistes, nisi
„ hæc solveret, seu se sub horribilibus
„ pœnis ad id obligaverit? Non doveva Innocenzo proferire questa calunnia contro del nostro Re, perchè allora per l' appunto la Germania bolliva di sdegno per questa sorta di abusi contro la Corte di Roma, de' quali non intendiamo far punto ricordanza.

Non è poi da soffrirsi la confusione de' dritti che Innocenzo cerca sovvertire colla conclusione della sua rispossa. Egli si dà per proprio suo il dritto dell' elezione de' prelati e beneficiati, ed imputa al Re che verrebbe a vestirsi del ca-

rattere di Pontefice, se pretendesse che non altri che i nominati da lui fossero nelle Chiese istituiti. Cosa ha mai che fare il dritto della nomina coll'istituzione, o coll'ordinazione? E la collazione istessa de' benefici maggiori e minori nulla ha che fare col dritto del Sacerdozio. Sono queste massime assai triviali nel dritto canonico, e non poco mi sorprende come dalla Corte di Roma si avanzassero tali debolezze nel cospetto d'un Re di Francia, e in contradizione d'un altro Sovrano.

La somma dunque delle cose si è, che le Carte scritte nel 1487. e dalla Corte di Roma, e dal Re Ferdinando I. nostro Sovrano ci avvertiscono, che fino a che dimorarono tra noi i nostri Sovrani, fu conservato intero ed illeso alla Real Corona il dritto della nomina di tutte le Chiese così Cattedrali, come Badiali, e beneficiali, il quale essendo di sua antica natura di piena e libera collazione de' nostri Sovrani fu dal Re Ferdinando usato pel solo lato della nomina, o sia presentazione, col quale atto di moderazione il Re non pregiudicò punto al dritto naturale della Corona, la quale per ciocchè lo stesso Re Ferdinando ne disse, non può giammai per atti de' Sovrani patire detrimento alcuno.

Ma

Ma per quanto abbia rivoltati tutti i monumenti di allora, veggo che Innocenzo VIII. in nulla profittò sul nostro regno, che anzi tutti gli Scrittori contemporanei ci avvertiscono, che dopo la pace fatta colla mediazione di Lorenzo de' Medici, visse Innocenzo con Ferdinando in buona armonia, la qual cosa mi ha fatto vacillare circa il segnar la data a queste pubbliche Carte. Onde ecco fissata un' epoca costante e certa dello stato del dritto del Re sulle Chiese del Regno, il quale a tutti i nostri Storici e Giuristi è stato finora ignoto, poichè gli scrittori di quella età riguardavano queste faccende collo spirito della Corte di Roma, la quale aveva da molti anni soggiogati i talenti della più gran parte de' letterati d' Europa.

Rimettiamo ora in confronto delle spiegate Carte il Concordato di Carlo V., e vedremo che punto io non m' ingannai allorachè dissi, che quel Concordato sia di niun peso, e più non obblighi il nostro Regno, poichè fu fondato sopra false assertive, e sopra falsi principj, giacchè si fece dire all' Imperadore, che i nostri Sovrani non avessero per l' addietro altro avuto, che la nomina di XXIV. cattedrali, e ciò in vigore di Pontificia

in-

indulgenza. Per parte del Pontefice si disse, che giammai i nostri Re non avevano goduto tal dritto, nè esservi di ciò alcuna concessione della Corte di Roma. Chiaro si è che *falsis allegationibus circumventa fuit religio Principis*, e perciò la legge dichiara nullo ed invalido quell'atto, anche in favore della particolar persona di Carlo V.. Nè mi resto di ripetere la considerazione che quel Concordato fu da Carlo V. stipolato come Imperadore, come Sig. delle Fiandre, come Re di Spagna, come Re di Puglia, e di Sicilia &c. e non con la semplice qualità di nostro Sovrano, poichè in quello convenne e transigè molti interessi che a tutti i suoi Stati appartenevano. Ed ogni peso che uno Stato prese in favor della quiete dell'altro, era da sostenersi, finochè durava la società e la comunione degli Stati. Ma dappoichè la società fu sciolta, e il nostro regno divenne DE SOCIO PRINCEPS, qualunque si fosse stato quel trattato, è per noi rimasto vano e risoluto.

Ond'è che siccome col trattato di Carlo V. restò la ragione de' Reali Padronati sulle Chiese intatta ed illesa in prò della nostra Corona, come io dimostrai, così restò benanche intatta ed illesa la ragione della libera collazione di tutte le altre

Chie-

Chiese del regno, annessa alla nostra Corona; tostochè il nostro regno uscì di Società, in cui trovavasi allora con tanti altri Stati d'Europa, e specialmente cogli altri Stati d'Italia, che dall'Imperador Carlo V. si possedevano.

Mi resta finalmente a cercar l'epoca dell'occupazione che la Corte Romana fece di questo integral dritto della nostra Real Corona, il quale benchè non mi sia finora additato dal alcun chiaro e valevole documento, credo io però potersi con certezza fissare al tempo della morte di Alfonso II. nostro Re, allorachè fu il Regno invaso da' Fanceti. Perocchè è da sapersi, che la Corte di Roma intenta sempre e vigilante a profittare a nostro danno, nel 1285. allorachè ardeva la guerra tra gli Angioini, e gli Aragonesi, Onorio IV. si arrogò di fatto l'intiera elezione de' prelati, e collazione di tutti i beneficj, sotto 'l giudizioso pretesto, che venendo i prelati eletti dall'uno de' due belligeranti, potrebbero non esser tenuti per fedeli e sicuri da chi rimenesse vincitore. Del che ne fa testimonianza il Rainaldo *anno* 1285. *num.* 62. coll'autentica della bolla d'Onorio IV.. Or io mi persuado che dello stesso pretesto si valesse la Corte di Roma nell'invasione di Car-

lo

lo VIII., ed in tutti i tumultuosi regni degl' infelici nostri Aragonesi: colla differenza, che cessate le guerre degli Aragonesi contro Carlo d' Anjou, il Monarca presente al regno restituì presto alla Corona tutto il maltolto: ma cessate le guerre de' Francesi con Ferdinando III., comecchè il Sovrano era altrove, e non fu mai nelle circostanze di non temere del Pontefice, l' *interim* Pontificio prese quel piede, che non si è mai più tolto, se non se ora finalmente, quando il Regno gode la desiderata sua felicità sotto l'ombra della presenza del SUO AMABILISSIMO NATURAL MONARCA.

Napoli 1. Settembre 1770.

RAP-

RAPPRESENTANZA

FATTA

AL RE NEL SUO CONSIGLIO

Da' Sudditi di S. M. che reclamano la libertà della Francia

CONTRO

I MONACI BENEDETTINI

Diventati Canonici di S. Claudio nella Franca - Contea.

Num. XVI.

I Canonici di S. Claudio dimoranti presso a Monte-Giura nella Franca-Contea sono originariamente Monaci Benedettini secolarizzati nel 1742. Essi non hanno altro Diritto per ridurre in schiavitù i sudditi del Re dimoranti nel detto luogo di Monte-Giura verso S. Claudio, che l'uso stabilito da' Monaci loro predecessori di rapire agli uomini la libertà naturale. Invano Iddio l'ha data loro; invano i Duchi di Borgogna e i Re di Francia, le Carte, gli Editti (1) unitamente

 col-

(1) Editti dell'Abate Suger Reggente del Regno nell'anno 1141., di Luigi X. del 1315., d'Enrico II. del 1553. Ordinanze del Louvre T. I. p. 183.

Il Re di Sardegna ha messi in libertà i servi del Ducato di Savoja con suo Editto de' 20. Gennajo 1762. Nell'ultima convocazione degli Stati Generali tenuta a Parigi nel 1515. il terzo Stato supplicò

il

colla legge naturale hanno tolti questi infelici dalla schiavitù.

I figli soli di S. Benedetto si sono ostinati a trattargli come tanti schiavi fatti in guerra, o come tante persone vendute loro da' Pirati. Noi rispettiamo il Capitolo di S. Claudio, ma non possiamo però rispettare l' ingiustizia de Religiosi che ne sono venuti dopo Noi siamo costretti a perorare contro alcuni Gentiluomini di merito, nell' atto che reclamiamo i nostri Diritti contro de' Monaci iniqui. Il Capitolo di S. Claudio ci deve perdonare se ci difendiamo. Se i Preti contro i quali reclamiamo la giustizia di Dio, e quella del Re avessero il minimo titolo noi soffrirebbamo in silenzio il peso delle catene, delle quali ci caricano; aspetterebbamo che un Governo cotanto illuminato abolisse delle leggi stabilite dalla rapina in tempi di barbarie; sarebbamo contenti di

il Re di fare eseguire le antiche leggi contro il servaggio detto della gleba. Ved. Stato della Monarchia dell' Abate di Bos. F. 3. p. 298. Ne' Voti del primo Presidente di Lamoignon trovasi il progetto d' un regolamento per l' abolizione di tutte le Manimorte personali, e reali.

di sospirare colla Francia i giorni da sì lungo tempo desiderati, ne' quali il Consiglio venisse a rammentarsi che siamo nati uomini; che i Monaci Benedettini uomini come noi, non sono stati messi nel mondo da S. Benedetto che per coltivar la terra, e per alzare al Cielo le mani esercitate ne' campestri travagli. Il Consiglio vedrà bene, senza che noi glielo suggeriamo, che i loro Voti fatti a' piè dell'altare, non sono stati mai di voler esser Principi, che noi non siamo debitori de' nostri beni, de' nostri sudori, del nostro sangue, che al Re solo, e non ad essi. Pertanto non si disputa quì contro la schiavitù delle Manimorte, noi disputiamo contro la fraude che ci suppone corpi amortizzabili. Noi mostriamo i titoli stessi de' nostri oppressori per provare che essi non hanno avuto mai alcun pretesto di opprimerci; e che non hanno trasmessa al Capitolo di S. Claudio che una pretensione viziosa in tutte le sue parti.

Quegli avevano per lungo tempo soffogata la nostra voce, ma il Re più clemente di quello che essi sono stati crudeli, ci permette finalmente di parlare.

Prima del Regno del Duca Filippo il Buono l'Abate di S. Oya detto S. Claudio, aveva già avuta l'audacia d'impos-

 ses-

sessarsi di tutti i Diritti di regalìa senza aver altro titolo fuori che quello della sfrenata cupidigia di quei tempi. Dominava da Sovrano sopra più di 100. Villaggi, faceva coniar moneta, dava diplomi di Nobiltà, faceva giudicare le Liti dei suoi vassalli per mezzo dei suoi Monaci.

Siaci permesso, prima d'andar più avanti, il domandare se havvi cosa più attentatoria all'autorità Divina ed umana, e se questi pretesi Diritti non furono tanti delitti di Lesa-Maestà.

Filippo il Buono con sue Lettere-Patenti firmate in Lilla di Fiandra il dì 14. Marzo 1436. si contentò di reprimere l'usurpazione fatta da' detti Monaci di batter moneta, di dare de' Salvocondotti, e di giudicare delle cause in ultimo appello. Si contentò d'abolire tali abusi, perchè quei soli gli furono riferiti; la Manomorta non era per anche stabilita.

Per indennizzarsi della perdita de' Diritti che si erano arrogati si vendicarono col tempo sopra gli abitanti di quel luogo, e non avendo più Diritto di far batter moneta al loro conio, si usurparono quello di prendere per quanto poterono, tutto il denaro degli Agricoltori.

Essendo penetrata l'Inquisizione fino in questo paese selvaggio, la rapina divenne

ne facrofanta. Il paſtore, il contadino, l'artigiano, il mercante, temevano le fiamme del fuoco in queſto mondo, e nell' altro, ſe non portavano a' piedi dei Monaci tutto il frutto delle loro fatiche.

Manimorte ſtabilite nei villaggi querelanti.

APpoco appoco le Comunità, che oggidì reclamano la Giuſtizia del Re ſi trovarono ſchiave in tre maniere, e queſte ſenza alcun titolo.

Schiavitù della perſona.

Schiavitù de' beni.

Schiavitù della perſona, e de' beni.

La Schiavitù della perſona conſiſte nell' incapacità di diſporre de' propri beni a favore de' propri figliuoli, ſe non ſon ſempre viſſuti in caſa del loro padre, e non hanno mangiato alla ſteſſa tavola. In altro caſo il tutto appartiene a' Monaci. Le ſoſtanze d' un abitante di Monte-Giura meſſe nelle mani d' un Notajo di Parigi divengono ugualmente in Parigi la preda di coloro che in origine abbracciato avevano l' Evangelica povertà a Monte-Giura. Il figlio domanda la limoſina alla porta di quella iſteſſa caſa, che il di lui Genitore ha fabbricata, e i Mona-

ei in vece di dargli la domandata limosina si arrogano fino il Diritto di non pagare i creditori del Padre, e di risguardare come nulli i debiti fatti precisamente sulla casa di cui prendon possesso. Invano la vedova si prostra a' loro piedi per ottenere una porzione della sua dote; la dote, i crediti, i beni paterni, tutti appartengono di Diritto divino a' Monaci. I creditori, la vedova, i figli tutti muojono nella miseria.

La Schiavitù reale è quella che viene imposta sopra ad una abitazione. Chiunque passa ad occupare una casa situata nell' impero di detti Monaci, e vi sta un anno e un giorno diventa per sempre loro servo. E' successo qualche volta che un mercante Francese padre di famiglia, richiamato per suoi affari in quel barbaro paese, e avendovi presa a pigione una casa per un anno, ed essendo poscia morto nella sua patria in un' altra Provincia della Francia, la sua vedova, i suoi figli son rimasti sorpresi in veder venirsi innanzi degli esecutori di giustizia ad impadronirsi de' loro mobili, garantiti dal Bullettino *Pareatis*, cioè *Obbedite*, e vendergli a nome di S. Claudio, e cacciare un'intiera famiglia dalla casa di suo Padre.

La Schiavitù mista, essendo compo-

sta

sta di due, è ciò che la rapacità la più esecrabile ha saputo mai inventare, e quel che non oserebbero immaginarsi i più scellerati assassini.

Usurpatori di S. Claudio mostrateci finalmente i vostri titoli, mostrateci il privilegio che S. Benedetto, e S. Claudio vi hanno dato di nutrirvi del pianto, e del sangue della vedova, e dell'orfano.

Se non avete Lettere-Patenti de'Santi, fateci vedere almeno quelle de'Re. Se voi ne avete delle fatte nel vostro Monastero, apriteci i vostri Archivj; confrontiamo i vostri documenti con quelli che noi abbiamo estratti da'vostri stessi Archivj. Noi non vi convinceremo che colle vostre proprie armi; e il Re vedrà sopra qual cosa voi fondate le vostre ragioni per regnare da tiranni sopra i suoi sudditi, che egli governa con tenerezza di Padre.

Noi non indirizziamo queste giuste lagnanze che a'Monaci; non è il Capitolo che ha inventata tale oppressione, ei l'ha trovata stabilita. Noi lo scongiuriamo in nome di Gesù Cristo nostro comun Padre a desistere da tali pretensioni. Gesù Cristo non ha ordinato agli Apostoli di ridurre in schiavitù i loro fratelli.

TITOLI

Che dimostrano l' usurpazione tirannica de' Monaci Benedettini, oggi Canonici di S. Claudio.

NOI siamo due porzioni di popolo divise in 6. Comunità. La prima di queste porzioni si estende in mezzo a delle montagne, e de' dirupi dalla sorgente del fiume d'Orbe fino al Baliaggio di Pontarlier. Voi v' impadroniste di quel terreno silvestre, il quale però è stato addomesticato, e coltivato dalle nostre assidue fatiche. Voi lo vendeste nel 1266. a Giovanni di Chalons detto l' Antico, l' uno de' Signori della Franca-Contea, da' quali discendono i Principi d' Oranges. Negli atti di vendita pertanto, in cui specificate tutti i diritti che vendete, non si parla di Manomorta, di schiavitù, di servitù. Voi non vendete che il terreno. Con qual diritto lo possedevate voi? Noi nol sappiamo. E' con qual diritto ve ne siete voi impadroniti dopo averlo venduto con contratto solenne? Questo è quello che noi parimente non sappiamo. Ma quello però che di certo è a noi ben noto, è che voi ci avete rapito quello che noi avevamo comprato da voi stessi.

Gio-

Giovanni di Chalons-Arlay primo di tal nome, figlio di Giovanni Chalons l'Antico, fece fabbricare un Castello vicino alla Rocca detta dell'Alpe nel terreno da voi venduto, e che non vi apparteneva. Chiunque non era Signore Catelano in quel tempo era servo, questa era la Giurisprudenza degli Unni, de' Goti, de' Vandali, degli Eruli, de' Gepidi, de' Franchi, de' Borgognoni, e di tutti i Barbari affamati che erano venuti a scagliarsi addosso a' Galli, e agli antichi Celti. Quei Conquistatori non erano mai penetrati nel paese impraticabile già detto di S. Claudio situato fra tre catene di montagne ricoperte sempre di ghiaccio, e dove le capanne stanno sotterrate sotto 30. piedi di neve per 7. mesi dell'anno. I Barbari venuti dal Boristene, dal Tanai ricusarono di regnare sopra un pugno d'uomini selvaggi che abitavano que' deserti più orribili cento volte di quei della Siberia. Le fertili pianure di que' contorni avevano allettata la loro cupidigia. Ma Giovanni di Chalons-Arlay I., vedendo quel paese popolato a forza di diligenza, ed industria da' più infelici di tutti gli uomini, volle ridurre in schiavitù quegli infelici medesimi in virtù del diritto feudale. Poichè il detto Giovanni di Chalons s'immaginava, come voi,

 es-

essere nell'istesso diritto degli Unni, e de' Borgognoni che erano venuti a conquistare le rive della Saonna, e del Doux, e che avevano resi schiavi i popoli colla famosa legge del più forte. I popoli che nulla avevano da perdere, fuori che il proprio corpo se ne fuggirono tutti al primo tentativo fatto da Giovanni di Chalons-Arlay primo di tal Nome.

Giovanni di Chalons-Arlay II., suo figlio, vedendo l' infamia barbara di suo padre, che privato si era de' più utili vassalli, gli richiamò nel 1350 con un Editto de' 13. Gennajo. Nel medesimo si spoglia (1) di tutti i diritti di servitù, e di Manimorte; e si riserba solamente i diritti Signoriali della Decima, de' lodi, e vendite.

Ecco dunque una metà de' terreni usurpati da voi, evidentemente liberata dalla servitù imposta dagli Unni, e da' Borgognoni, i quali certamente non hanno trasmesso a voi Monaci di S. Benedetto il di-

---

1 Questa Carta, e quella del 1266. sono riportate nella Storia di Pontarlier dal Sig. Droz Consigliere del Parlamento di Besanzone a pag. 129. e 130. I Canonici di S. Claudio hanno ne' loro Archivj gli originali de' suddetti titoli.

diritto ſanguinario, che eſſi non hanno mai eſercitato in quella parte di mondo inacceſſibile a tutti i Conquiſtatori, eccettuati però i Monaci. Paſſiamo all' altra parte.

Voi avevate uſurpato un altro Deſerto che ſi eſtende fino alle frontiere degli Svizzeri. Queſto è il paeſe che oggidì ſi chiama Lons-Chaumois, Orcieſe, la Mouille, Morez, i Rouſſes. In quel luogo appunto S. M. ſempre benefica che regna a' dì noſtri per la felicità della Nazione, ſi è propoſta d' aprire una ſtrada a traverſo le più ſcoſceſe montagne, per avere la comunicazione con Lione, con Breſſe, con Bugey, con Val-Romey, per quindi andare dal paeſe di Gex nella Franca-Contea ſenza paſſare per gli Svizzeri. Gli abitanti di quelle montagne che ſon tutti laborioſi, e commercianti ſono per vedere un nuovo Cielo, toſtochè queſto gran progetto degno del migliore de' Re, ſarà effettuato. Ma non lo vedrebbero eglino che da ſchiavi, e da ſchiavi di Monaci. Quanto più il Re gli metterebbe a portata di conoſcere gli altri uomini, tanto più la comparazione che eſſi farebbero fra loro e' ſudditi del Re gli renderebbe inſopportabile la loro ſorte. Direbbero: *Lontan da noi quattro paſſi*, è

ſe-

felici fudditi del Re son liberi, e noi portiamo le catene di S. Claudio!

Ma con qual titolo portiamo noi queste catene?

Noi fcongiuriamo S. M., noi fcongiuriamo il Configlio di riflettere ad una cofa che gli farà la più gran maraviglia. I Monaci fi erano di noi impadroniti fenza alcun titolo, ed ecco quì il titolo, col quale hanno venduti a noi fteffi tutto il terreno che fi eftende da Lons-Chaumois, di cui noi abbiamo parlato, fino alle frontiere degli Svizzeri.

Quefto titolo autentico, queft' atto di vendita è de' 27. Febbrajo 1390. (1) Guglielmo de la Baume Abate di S. Claudio ci vendè quefta terra che noi abbiamo dibofcata, e i Monaci di S. Claudio hanno voluto in appreffo trattare da fchiavi i legittimi poffeffori di quella terra. Ce la venderono nel tempo che noi non fapevamo le Manimorte, delle quali non fe ne fa una minima parola nell'Atto, ed effi vogliono fottometterci a quefto diritto, che diftrugge tutti i diritti degli uomini.

Noi

(1) Quefto titolo è unito alla Supplica prefentata al Configlio de' Difpacci.

Noi osiamo dire, che essi non hanno più ragione di chiamarci loro servi, di quello che noi non avrebbamo di pretendere che essi fossero nostri, e forse anche meno; poichè, o Sire, le nostre mani industriose sono utili allo Stato, le loro a che cosa servono? Noi mettiamo a piè di V. M. l'originale di questo titolo, noi l'abbiamo trovato in casa d' un contadino discendente da quegl' innocenti selvaggi, che avevano contrattato con Guglielmo de la Baume, e che non sapeva di possedere l' istrumento autentico della sua libertà, e di quella de' suoi compatriotti.

Se i nostri tiranni scappati da S. Benedetto osassero dire a quel contadino, voi ne sapete quanto noi, voi avete inventato questo titolo, noi gli risponderebbamo, noi l' abbiamo trovato duplicato presso voi stessi nel vostro stesso Convento. Il vostro Segretario fu quegli, il quale rimirando con indignazione la vostra usurpazione, preso da que' rimorsi che voi non sentite, e temendo di comparire davanti a Dio vostro complice, separò la sua coscienza dalla vostra. Ci diede questa Carta, che fa vedere la vostra posteriore usurpazione. Questa usurpazione è di circa due secoli. La frode è ella sacrosanta perchè antica?

Voi

Voi opponete una prescrizione, ma noi ve n'opponghiamo un'altra più rispettabile, quella cioè del Diritto delle genti, quella della natura. Non tocca a noi a pruovarvi che noi siamo nati co' diritti di tutti gli uomini. Tocca a voi a pruovare che noi gli abbiamo perduti. Tocca a voi a spiegare sotto gli occhi del Re i titoli, per i quali noi appartenghiamo più a de' Monaci, che a S. M.. Tocca a voi a far vedere che ci compraste in Guinea per farci vostri schiavi.

Sì, la prescrizione può aver luogo in un caso solo, quando si presume che le Manmorte sono state stabilite da' Signori, dall'autorità delle leggi, dalle Lettere - Patenti del Sovrano in virtù di concessioni fatte da quei Signori medesimi, con patto di rendere gli abitanti soggetti all' ammortizzazione. Ma quì è tutto il contrario. Siete voi che ci avete venduto il nostro terreno, siete voi che dopo avercelo venduto, ci volete soggettare alla schiavitù. Niuna presunzione esiste che contro di voi, niuna probabilità si dimostra che contro di voi.

Finalmente la gran massima di Diritto vi condanna, *malæ fidei possessor nullo tempore præscribere potest*. Possessore di mala fede non può prescrivere. Questa è la

stes-

stessa massima del vostro Diritto Canonico; e perciò la vostra causa è riprovata da Dio, e dagli uomini. I Monaci di S. Claudio non potrebbero rispondere alcuna cosa a queste ragioni tratte dalla natura, e dalla legge. I Canonici successori de'Monaci non hanno che rispondere.

Voi ci opponete di più che avete la giustizia, e le decime in questa terra che noi abitiamo. Voi dite che questa giustizia, e le decime vi furono rivendute da un altro la Baume (Pietro) Cardinale Arcivescovo di Besanzone, Vescovo di Ginevera, e Abate di S. Claudio il dì 24. Marzo 1518, e questo appunto è quel titolo che finisce di confondervi. Ei vi vendè le decime e la giustizia che noi non reclamiamo, ma non vi vendè la nostra libertà che reclamiamo. Non vi è una parola di servitù, di Manimorte in quell' atto di vendita. Quale è dunque il vostro titolo? La cupidigia, l'avarizia, l'usurpazione, la frode de' Monaci, la nostra ignoranza. Voi ci avete trattati da bestie, perchè eranvi fra voi altri alcuni Chierici che sapevano leggere, e scrivere, e che noi ci ristringevamo a coltivare la terra che vi pasce. Non opponete più a' diritti del genere umano, il diritto d' Attila, e della legge Gombetta.

Il

Il discendente di S. Luigi giudichi pure fra noi che siamo suoi sudditi, e voi che ci tiranneggiate.

Dopo aver così parlato a' Monaci noi supplichiamo nuovamente i Canonici di fare un' azione degna della loro Nobiltà, d' unirsi con noi, e domandare loro stessi al Re la soppressione d' una vessazione contraria alla natura, a' diritti del Re, al commercio, al bene dello Stato, e soprattutto al Cristianesimo.

(Sottoscritti) Lamy Chapuis, e Paget,
Procuratori Speciali.

ME-

MEMORIA

CIRCA LE REINTEGRAZIONI DEL REGIO PADRONATO

SULLA CATTEDRAL CHIESA DI LUCERA

Per le controversie che si agitano

Tra gli otto Canonici Chierici, e la rimanente parte di quel Real Capitolo

Nella Rev. Curia del Cappellano Maggiore

Coll' intervento ed assistenza dell' Illustr. Avvocato della Real Corona.

Num. XVII.

GLI otto Canonici Chierici della Real Cattedrale di Lucera dolendosi esposero al Real Trono, che per macchina da molto tempo in dietro loro tramata, venivano oggimai lesi nel godimento della vera loro prebenda, de' lucri giornalieri e finanche nell' uniformità delle vesti da chiesa, che loro si negava. Esposero inoltre che tuttociò era avvenuto per la capricciosa abolizione dell' invariabil legge della Real Fondazione. E poichè S. M. D. G. ingiunse l' esame di queste domande alla Remā Curia del Cappellano Maggiore, ricorsero perciò di nuovo i medesimi al Re, e domandarono, che nell' esame delle cose esposte, comecchè quelle dipendevano da' Reali Diplomi della Fondazione della Chiesa, dovesse in quella occasione la Curia istessa esaminare, se il Regio Padronato si ritrovasse nell' intiera sua natural forma ed osservanza. Ed al Re piacque ordinare, che la Remā Curia in questa occasione esaminasse, se fosse stata a Lui occupata cosa alcuna nel Padronato di quella Cattedrale.

Le

Le occupazioni intanto fatte al Re in quella Chiesa sono chiare e manifeste, e si riducono a tre capi principali. La nomina del Vescovado. L'abolizione del nome e carattere di Canonico negli otto Canonici Chierici. E l'occupazione della collazione di quattro canonicati Chiericali, riservata a Se stesso dal Re nella fondazione. Per la reintegrazione delle quali cose, si è dalla Reverendiss. Curia rimessa la causa alla difesa dell' illustre Avvocato della Real Corona.

Egli è dunque a tenersi presente, che Carlo II. d' Anjou avendo cacciati i Saraceni da Lucera, nel 1302. vi restituì l' antico Vescovado, che fondò e dotò intieramente di nuovo: ed istituì nella Cattedrale un Capitolo di venti Canonici (1). L' antico Vescovo di Lucera col suo Capitolo aveva fino a quel punto abitata un' antica Chiesetta fuori delle mura della Città. Onde fu che Carlo II. nel fondare la nuova Cattedrale e Capitolo, prese quell' istesso Vescovo e quell' istesso Capitolo, che già esisteva col nudo e semplice vocabolo di Vescovo e Capitolo Lu-

lce-

(1) Dalla Bolla di Benedetto XI., e Diploma di Carlo II.

cerino (1). E siccome assegnò per dote al Vescovo cento once d'oro annue *de fiscalibus juribus Regalibus redditibus nostris*, così pel Capitolo disse: „ Statuimus etiam
„ pro Canonicis ejusdem Ecclesiæ, quos VI-
„ GINTI esse volumus, & ibi residere
„ continuos ad divinum officium tam
„ nocturnum videlicet, quam diurnum,
„ ut decet, uncias alias auri centum, di-
„ videndas æqualiter inter ipsos, ita ut
„ quinque uncias generalis ponderis ha-
„ beant annuatim quilibet eorum in be-
„ neficium, seu præbendam. Nobis tamen,
„ & nostris in Regno Siciliæ hæredibus,
„ & successoribus jure collationis benefi-
„ ciorum ipsorum, & præsentationis Ca-
„ nonicorum ejusmodi pro parte dimidia
„ reservato, reliqua parte juris ejusdem
„ & investituræ Canonicorum ipsorum post
„ præsentationem eidem Episcopo dictæ
„ Ecclesiæ, vel, si illa vacaret, ejus Ca-
„ pitulo remanenti. Hoc equidem nostro,
„ quod ex nunc Canonicatus, qui primo
„ vacaverit, nostræ collationis erit, &
„ qui secundo, sit Episcopi memorati....
„ Id vero cum Canonicos ipsos ordinari
„ providimus observandum, ut ex iis qua-
„ tuor

(1) Dagli stessi monumenti.

„ tuor qui dociles censeantur, possint
„ cum licentia dicti Episcopi in generali
„ Studio moram facere, & studere, nec
„ dum inibi fuerint pro non residentibus
„ in eadem Ecclesia reputentur, imo &
„ interim non priventur perceptione præ-
„ dicti beneficii seu præbendæ, cum ipsos
„ dignum sit pro præsentibus & residen-
„ tibus reputari, prout nostro privilegio
„ inde facto plenius continetur (1).

Sicchè dunque nella sua nuova Chiesa istituì il Sovrano un Capitolo di venti Canonici con *Prebenda* uguale tra di loro e senza alcuna preeminenza, o divisione di particolare uffizio tra Canonico e Canonico, e con tutte le clausule e riserve, che si leggono nel Diploma.

Nel 1304. l'istesso Sovrano volle al suo Capitolo dar un' altra diversa forma. Egli non abolì punto il primo Diploma, nè alcuna cosa, che in quello avea espressa: ma a ciò che disposto aveva aggiunse le seguenti cose. Ampliò la dote del Capitolo in altre ottanta once d'oro annue. Divise il corpo de' venti Canonici in tre classi, o sia in quattro Dignità, o dicansi Officj, in otto Canonici Sacerdoti, ed in

(1) Dipl. negli atti *fol*....

in otto Canonici Chierici. Le parole del Diploma sono : „ Et ut eo devotius atque
„ solemnius in Divini cultus honorem,
„ & reverentiam eidem Ecclesiæ serviatur,
„ quo in supernam laudem, & dictæ Glo-
„ riosæ Virginis, plures Ministri Eccle-
„ siæ, præcipue dignitate præditi, psallen-
„ tes & benedicentes Dominum, ibi fuerint
„ instituti, ordinamus, & volumus, quod
„ subscripta Personatus, Canonicatus, &
„ Personatus Officia, Decanus videlicet,
„ Archidiaconus, Thesaurarius, Cantor,
„ octo Canonici, Clerici octo sint in ea-
„ dem Ecclesia, & in Divini cultus ob-
„ sequium famulentur. Ut autem qui in
„ Sacrario operantur edant quæ sunt de
„ Sacrario, & qui Altari serviunt, vivant
„ æquo participio de Altari, rationabili
„ provisione præscribimus, quod prædicti,
„ Decanus singulis annis in perpetuum
„ habeat, atque percipiat uncias auri quin-
„ decim, Archidiaconus totidem, Thesau-
„ rarius uncias auri duodecim, Cantor
„ totidem. De præfatis octo Canonicis,
„ quilibet annuatim uncias auri decem. De
„ memoratis verumtamen octo Clericis, qui-
„ libet uncias auri quatuor quolibet anno
„ percipiat. Et ipse Thesaurarius pro lu-
„ minaribus in ipsa Ecclesia celebriter fa-
„ ciendis, annuatim similiter uncias auri

„ quatuor in eorundem luminarium ser-
„ vitiis incommutabiliter convertendis...
„ Verum ut in augumentum prosperi status
„ ejusdem Ecclesiæ eo ferventius, atque
„ solertius Noster, & ipsorum hæredum
„ incalescat affectus, quod ad Nos, &
„ eos de ordinatione ipsius Ecclesiæ cura &
„ provisio sollicitior pertinebit, Apostolicæ
„ auctoritatis, & reverentiæ arbitrio re-
„ servato, decrevimus, ut in præfata no-
„ stra fundatione, & dotatione, rei no-
„ stræ legem apponentes, expendimus &
„ declaramus expresse, quod Officia, seu
„ Dignitates prædictæ, Decanatus, Ar-
„ chidiaconatus, Thesaurariatus, & Can-
„ toria cum vacaverint, per Nos, & eos-
„ dem hæredes libere conferantur, Cano-
„ nicatuum vero medietas per Nos & hæ-
„ redes prædictos, reliquaque medietas
„ per Episcopum conferatur. Ita ut cum
„ vacaverint, repetitis vicibus, fiat ipsa
„ collatio alternatim. Cæteri tamen o-
„ mnes Clerici ordinari debent & institui
„ per Episcopum memoratum. Nec tamen
„ alii Clerici vocem habebunt præter præ-
„ fatos, qui Personatum obtinent, atque
„ Canonicos in electione Episcopi, cum
„ pro tempore in ipsa Ecclesia fuerit facien-
„ da..... Omnes sane præfati Clerici,
„ tam Personatus habentes, quam Cano-
„ nici

„ nici ad Divini cultus obſequium con-
„ tinuam reſidentiam faciant in Eccleſia
„ memorata, duobus exceptis, qui ſtudere
„ voluerint, fuerintque ad ſtudendum ha-
„ biles, ſtudendi licentia prius ab Epi-
„ ſcopo obtenta (1).

Chiaro è abbaſtanza, che il Sovrano col ſecondo Diploma non inteſe punto derogare alla natura del nuovo Capitolo, ſe non ſe per quanto ne comportaſſe la diviſione degli Officj tra i venti Canonici iſteſſi. Egli diviſe i venti Canonici in quattro Dignità, otto Sacerdoti, ed otto Chierici: o ſiano in *Perſonatus*, *Canonicatus*, & *Perſonatus Officia*. Gli Officj Perſonati, o ſiano le Dignità, non ſarebbero ſtati, nè ſarebbero nel noſtro Capitolo punto Canonici, ſe ſi doveſſe attendere il ſolo ſecondo Diploma, e riputarſi dal ſecondo Diploma intieramente rivocato il primo. Ma per contrario le Dignità del noſtro Capitolo ſono ugualmente Canonici come gli altri: dunque chiaro è che il primo Diploma non fu giammai rivocato (2). Nè molto debbo

 aſ-

(1) Dipl. negli atti *fol...*

(2) E' notiſſima la dottrina, che le Dignità ne' Capitoli non ſono punto Cano-

affannarmi in dimostrare, che il primo Diploma rimase mai sempre nel suo pieno vigore e fermezza, perchè oltre al non leggersi nel secondo Diploma niuna clausula derogatoria di quanto nel primo fu di-

---

nonici, se alla Dignità non sia stato altronde unito il Canonicato. Non curo contestare questa massima con Canoni e dottrine di Canonisti, perchè dagli Avversarj non si contrasta. Or dunque, poichè nel secondo Diploma agli Officj Personati non accoppiò mai il Sovrano il carattere di *Canonicus*, sarebbe a dire, che le nostre quattro Dignità non siano punto Canonici: e non essendolo in vigore del secondo Diploma, lo sono certamente in virtù del primo, dal quale a tutti i venti Capitolari si diede il carattere di Canonico. Vale a dire che il primo Diploma restò solamente modificato nelle parti, ove il Sovrano il volle, ed espressamente il disse. Oltre di che devesi tener presente, che Carlo II. traslatò l'antico Capitolo nella nuova dotata e fondata Chiesa, ed allorachè seguì la traslazione era già il Capitolo composto tutto di Canonici, perchè altrimenti avrebbe

disposto, sono nel primo Diploma comprese e spiegate molte altre circostanze riguardanti il Real Padronato, delle quali più non si parlò nel secondo Diploma. Ed è massima molto sicura, e non controvertita, che per dirsi rivocato un Diploma da un altro, uopo è che nel secondo vi si leggano tutte le clausule derogatorie, le quali facciano menzione espressa del precedente Diploma che s' intenda annullare, e delle cose nel primo contenute.

Egli dunque non è da mettersi in controversia, che Carlo II. non intese giammai abolire i venti Canonici da lui istituiti, ma col secondo Diploma intese solamente aumentar la dote al Capitolo, distribuire tra i venti Canonici gli Offici, e crescere per Se la riserva delle provviste, per aumentar così ne' Monarchi Successori l' impegno di proteggere ed accrescere

be Carlo spiegato, ch' egli fondava ed erigeva nuovi Canonicati, allorchè egli si contenne solo a limitarne il numero: cosa che mi fa credere, che l' antico Capitolo a somiglianza d' alcuni altri delle nostre Chiese, avesse allora un numero vago ed eventuale.

scere le ricchezze di questa Chiesa. Tutta quindi la novità contenuta nel secondo Diploma altra non è, che siccome nel primo aveva Carlo istituiti venti Canonicati uguali, riservandosi la collazione della sola metà: nel secondo Diploma, comecchè divise gli Offizj da Lui nuovamente eretti ed arricchiti tra' venti Canonici, si riservò prima di ogn'altro la collazione delle quattro Dignità, e confermò la riserva della metà intiera de' rimanenti sedici Canonicati, divisi già nello stesso secondo Diploma in Chiericali, e Sacerdotali. Vedesi inoltre da' due pezzi de' due Diplomi trascritti l'uniforme disposizione data dal Sovrano per i venti Canonici istessi. Nel primo Diploma permise che ben quattro Canonici potessero tenersi assenti dalla Chiesa, per studiare altrove, e godersi intanto le rendite della loro *Prebenda*. Nel secondo Diploma restrinse tal libertà a soli due.

Prima però di entrare a sciogliere le debolissime opposizioni, che si fanno alla verità delle cose da noi esposte, uopo è che io chiuda il mio argomento con un altro Diploma, che toglie ogni qualunque possibile equivoco.

Abbiamo di sopra rilevato, che quando il Sovrano stabilì le quattro Dignità, e di-

e divise gli altri sedici Canonici in otto Preti, ed otto Chierici, riservò al suo stabilimento l' Assenso del Papa, *Apostolicæ auctoritatis, & reverentiæ arbitrio reservato*. Egli dunque è da sapersi, che il Sovrano effettivamente impetrò l' Assenso Apostolico dal Pontefice di allora Benedetto XI., il quale nel suo Assenso così spiegò le circostanze della Regia fondazione, e dotazione: „ Nos autem Celsitudinem tuam in hac parte dignis in „ Domino laudibus commendantes, ac „ volentes propterea in eadem Ecclesia, „ quam sic Regia liberalitas honoravit, „ non solum Te, sed Successores tuos in „ eodem Regno, intuitu hujus nostræ „ concessionis privilegii singularis, ut ex „ hoc Tu & Successores prædicti magis „ teneamini dictæ Ecclesiae ejusque Mi„ nistris Regium favorem impendere (che „ sono le medesime espressioni usate da Carlo nel suo Diploma) temporibus op„ portunis præsentandi personas idoneas „ eidem Episcopo ad Decanatum, Archi„ diaconatum, & Cantoriam, ac confe„ rendi vice Apostolica medietatem Præ„ bendarum ejusdem Ecclesiæ, cum vaca„ verint, personis similiter ad eas obti„ nendas idoneis, constitutionibus quibus„ cumque contrariis nequaquam obstanti-

 „ bus

„ bus, Tibi & Succeſſoribus ipſis in per-
„ petuum Apoſtolica auctoritate concedi-
„ mus de poteſtatis plenitudine, faculta-
„ tem collationum aliarum Dignitatum, ſi
„ ibi plures creari contingat, & reſiduæ
„ medietatis ipſarum Præbendarum, cum
„ vacaverint, præfato Epiſcopo, & Suc-
„ ceſſoribus tuis quæ pro tempore fuerint
„ reſervatæ, auctoritate prædicta, & i-
„ pſius poteſtatis plenitudine decernentes,
„ perſonas quas Tu, vel Succeſſores tui
„ prædicti ad Decanatum, Archidiacona-
„ tum & Cantoriam prædictas duxeritis
„ præſentandas, debere inſtitui per eun-
„ dem Epiſcopum in Dignitatibus ipſis,
„ ad quas fuerint præſentatæ, & per Ca-
„ pitulum ejuſdem Eccleſiæ ad eas ad-
„ mitti: illas vero, quibus præbendas con-
„ tuleritis antedictas, per idem Capi-
„ tulum recipi in dicta Eccleſia in Ca-
„ nonicos & Fratres (1). Queſta Bolla
di

(1) Queſta Bolla, che tralle Parti non ſi controverte eſiſte ne' MSS. del Chioccarelli, e da noi ſi è ſtampata in piè della ſeconda Allegazione. Preveggo che il mio diligentiſſimo e ſaggio Maeſtro Difenſore degli Avverſarj poſſa ſgridarmi, ch'io

di Benedetto XI. trovasi ridotta in Diploma dal Re Roberto figlio di Carlo II. ben 27. anni dopo la pubblicazione ed osservanza del secondo Diploma spedito dal Padre. Vale a dire che questa Bolla forma il vero stato dello stabilimento del Real Padronato sulla Cattedrale di Lucera.

E se la cosa sia così com' ella è in fatti, ecco tolto ogni equivoco, perchè si

D 5 pos-

---

ch'io faccio spedire a Benedetto XI. un Assenso Apostolico sopra un Diploma non scritto ancora: ma io il prevenni, che la Bolla fu spedita sul dettaglio, che Carlo fece a voce col Papa, onde nella Bolla dicesi, che possa il Re erigere quante Dignità e Prebende più gli piaccia, perchè il Papa non ebbe innanzi gli occhi un piano scritto. Ma che questa Bolla si fosse da Carlo II. pubblicata, come Assenso al suo Diploma è troppo chiaro, allorchè si rifletta, che Roberto 27. anni dopo la riduce in Diploma, per conferma e fermezza di quanto il Padre avea disposto. E tuttogiorno noi impetriamo Assensi Apostolici per contratti, che non abbiamo stipulati ancora, ond'è da credere, che tal anche fosse l'uso d'allora.

possa chiudere la bocca agl' infelici nostri oppositori. Carlo II. fonda nella Cattedrale di Lucera venti Prebende col carattere di Canonicati, prima uguali tra di loro, e poi dissimili. Nel primo Diploma si riserba la collazione dell' intiera metà de' Canonici. Nel secondo Diploma divide i Canonici in tre schiere: si riserba la collazione della prima schiera, o sia de' quattro Offiziali: e per la collazione degli altri Canonici così Sacerdotali, come Chiericali, si riserba la metà delle provviste. Benedetto XI. nel medesimo Assenso Apostolico, che il Sovrano si promette, senza entrare nella divisione tra Canonici Chierici, e Canonici Sacerdoti, siccome parla apertamente della riserva che il Sovrano si era fatta della collazione delle Dignità, così per le altre due schiere de' Canonici, siano Sacerdoti o Chierici, se ne uscì con parole generali, caratterizzandoli tutti a sedici col nome naturale di *Prebendati*, ed espressamente dichiarò, che il Sovrano oltre alle Dignità, erasi riservata la collazione dell' intiera metà delle Prebende, e che tutti coloro, i quali godessero della Prebenda Reale, ottenuta o dalle mani dirette del Re, o da quelle del Vescovo, e dal Capitolo *sede vacante*, dovessero essere

sere dal Capitolo ricevuti, e riconosciuti come *Fratelli, e come Canonici*. E' tanto chiara la verità che noi diciamo, che sembrami intieramente impossibile, che qualunque male accorto ed astuto ingegno possa mai in menoma parte intorbidarla.

Vediamo ora per poco qual fosse il primiero originario stato del Capitolo Lucerino, e quale sia il presente, per definirsi le occupazioni, e deteriorazioni avvenute del Padronato Reale. Il Capitole composto di venti Canonici, de' quali quattro Officiali in Dignità, otto Sacerdoti, otto Chierici; tutti venti con stallo uguale nel Coro; tutti venti con veste uniforme, della quale benchè niuna cosa si dica ne' Diplomi, comecchè però in quelli si precetta l' osservanza del *Rito Gallicano*, rilevammo noi in altra Allegazione cosa significasse l' osservanza del *Rito Gallicano* circa l' uso delle vesti; tutti i venti Canonici Parrochi attuali ed abituali della Parrocchia della Cattedrale; tutti i venti Canonici avevano il dritto di doversi eleggere il Vescovo, e per conseguenza il Vicario Capitolare; tutti i venti Canonici ebbero per legge di fondazione ugual voto negli affari comuni. Tutta la Regia dote stabilita al Capitolo si amministrava da due Procuratori

 elet-

eletti dal Collegio, ed indi si divideva *per æs & libram* giusta la proporzione ordinata dal Fondatore, come apertamente si legge in tre Reali Diplomi presentati negli atti.

E' egli mai tale il presente stato? Mai nò. Dell' elezione del Vescovo ne parlerò separatamente in una particolare aggiunta. M a tutti i venti Canonici eleggonsi tra di loro il Vicario Capitolare. Tutti i venti Canonici eleggonsi un Vicario Curato, il quale in loro vece serve al mestiere della Parrocchia. Tutti i venti Canonici siedono in stallo uguale nel Coro (1). Ma non così di tutte le altre cose. Il Re conferisce le quattro Dignità, ma dovendo conferire la metà de' sedici Canonicati, appena ne sono a lui rimasti quattro, giacchè l'accortezza de' Preti ha saputo ritrovare certe indifferenti espressioni, le quali tutto altro dicevano e dicono, per così debilitare il Regio Padronato. Il perturbamento però del Regio Padronato non si resta solo in ciò. Per nascondere agli occhi del Re l'occupa-

pa-

(1) Lo contesta la Regia Udienza nella Relazione fatta al Re intese le parti, la quale esiste negli atti *fol.....*

pazione de' Canonicati, gli otto Canonicati Chiericali hanno perduta la qualità di Canonici, e si è loro dato l'equivoco vocabolo di *Abbati*, dicendosi da' Vescovi nelle loro Bolle *vacante siquidem Abbatia, sive simplici beneficio, sive cura*, con altre molto equivoche e contradicenti espressioni, che assai malagevole riuscirebbe il distrigarne il significato a qualunque speculativo ingegno. E poco ciò bastando a' medesimi alunni del Re, che al Re istesso loro Benefattore e Sostentatore ora fanno la guerra, si sono resi talmente ardimentosi, che han finanche domandato a voce ed in iscritto, che a questi otto loro Confratelli, e Canonici si tolga lo stallo uguale nel Coro, il voto nelle elezioni, la voce in qualunque atto del Capitolo, e si dichiarino meri Chierici stranieri servitori del Capitolo, non ostante ch' essi godano di quella Prebenda Reale della natura istessa come la godono gli altri compagni: non ostante che il godimento della sola Prebenda Reale li dichiari per bocca del Pontefice Benedetto XI. loro Confratelli e Canonici: e non ostante ch' essi siano nel positivo numero di que' venti, che con ugual carattere di Canonici furono sul bel principio istituiti dal Pio Monarca Carlo II.

Nè

Nè in ciò finifce la perturbazione del Real Padronato. Quella Real dote, che prima per parti uguali fu affegnata al Capitolo, ed indi aumentata quafi del doppio, fu affegnata con ragione diverfa, trovafi oggi per capricciolo intereffe di chi più feppe profittarne dilaniata in tale ftraordinaria guifa, che molti godono del doppio di ciò che loro fi dovrebbe, mentre altri, e tra quefti tutti i noftri Clienti godono appena della metà di ciò che loro fi dovrebbe a proporzione del fondo univerfale, ed a proporzione di quella parte, che fu loro coftituita. Refta anche a confiderarfi, che una diminuzione del Real Padronato fia la nuova fufcitata controverfia circa il negarfi a' noftri Clienti l'ufo uguale delle vefti nel Coro, credendofi quefto un mezzo ficuro per tenerli lontani dalla pre-minenza Canonicale, fulle nuove mode inventate di tempo in tempo dalla Curia di Roma per le vefti de' Canonici.

Incumbe dunque all'intereffe del Re reintregrarfi la Real Corona dell' intiera collazione della metà delle fedici Prebende, oltre già delle quattro Offiziali, che imperturbitamente gode: ridurre l' amminiftrazione della Real Dote, e di tutto ciò che a lei aggiunto, acquiftò neceffaria-

riamente la medesima natura, in massa comune, come suona lo spirito de' due Diplomi menzionati, e come apertamente dicono le lettere Regie del 1342. di Roberto, del 1356. di Ladislao, del 1367. di Giovanna I. presentate negli atti: ridursi tutti i venti Canonici in quella veste che al Re più piaccia, ma che sia per tutti uguale, ed uniforme. E quando piaccia al Re osservare esattamente la legge di Fondazione, comecchè Carlo d'Anjou prescrisse in quella l'osservanza del Rito Gallicano, fu da noi dimostrato, che la Chiesa Gallicana amava veder allora vestiti i suoi Canonici con la Cotta, o sia soprappelliccio, e col pelliccio di color grigio (1).

Mi sia ora permesso rispondere in accorcio alle infelicissime opposizioni de' Contradittori, non ostante che la chiarezza della nuda, e semplice verità da noi esposta, sembra che mi sciolga dal peso che io mi propongo.

Prima Opposizione.

Si pretende in primo, che il Diploma del 1302. fosse stato rivocato dall'altro del 1304., onde che benchè nel primo

(1) *Allegazione* 1. *cap.* 3.

mo, si fossero designati venti Canonici, pure comecchè non si vegga eletto dal Re tra il 1302. ed il 1304., che uno solo per nome Stefano Aligare, si abbia perciò a credere, che il primo Diploma non ebbe effetto alcuno.

Rispondiamo, che una tale opposizione contiene mille fallacie, e nel fatto, e nel dritto. Nel fatto: non è mai vero, che Carlo II. fondasse di pianta un Vescovado ed un Capitolo. I miei contraddittori han creduto, che o io, o i Signori Giudici non avessimo giammai letto per intiero i Diplomi. Che vogliano apporre a me tale infamante marca, il soffro in pace. Ma è troppo ardire pensar, come di me, de' seduli, ed accuratissimi Ministri del Re. Il Diploma istesso dunque del Re Roberto del 1331. dice che nel mentre la Città ed il contado di Lucera era in mano de' Saraceni, eravi tuttavia rimasto il Vescovo e Capitolo Cristiano, il quale miseramente viveva, ed era Vescovo allor per avventura un tal Stefano, che nel primo Diploma dicesi già *qui praeest*. E se il Vescovo sicuramente vi esisteva, come dall' Ughelli furono i nostri avversarj di già avvertiti, esisteva anche per necessaria conseguenza il Capitolo. Nè a me lice indovinare se l' antico Capitolo

Lu-

Lucerino costasse di venti, o più Canonici. Il Diploma sembra in questa parte limitativo, onde potrei affermare, che l' antico numero fosse oltre a venti. Qual maraviglia è dunque se nel numero di 20. in due anni non si sia data altra, che una sola vacanza? Ma chi mai assicura i miei contradittori, che una vacanza pur non vi fosse intervenuta? Potrei io così affermare di tutte le venti, com' essi negar tutto.

Circa il dritto: dov'è mai, che il secondo Diploma abbia derogato al primo? Il Sovrano nel secondo Diploma non disse neppure una parola, dalla quale ciò si potesse sospettare. Nel secondo Diploma non fece alcuna menzione del primo: ed anzi ricordò altri Diplomi particolari attenenti alla stessa Chiesa, ed a' Canonici, che punto io non ho veduti, ed i quali il Sovrano fondatore non si sognò punto rivocare. Dunque tutta la revoca del primo Diploma deve ridursi alle cose istesse, che nel secondo si contengono in altra diversa forma di ciò che nel primo era stato disposto. Io veggo sulle prime la differenza tra i due Diplomi. Veggo nel secondo la dote raddoppiata ed al Vescovo, ed al Capitolo. Veggo, che nel primo Diploma si fanno a' venti Canoni-

ci

oi parti uguali, e ne veggo nel secondo la mutazione. Veggo nel primo Diploma tutti i 20. Canonici uguali in uffizio, e nel secondo la divisione, e destinazione. Veggo nel primo Diploma i 20. Capitolari tutti chiamarsi Canonici: ma non veggo nel secondo Diploma la revoca di questa Sovrana disposizione. Che anzi essendosi il Re riservata la collazione della metà di tutte le nuove 20. Prebende, nel secondo Diploma da questa intiera metà ne piglia prima di ogn'altra parte i quattro ufficj; veggo poi che il Papa nell' Assenso Apostolico, non ostante che fosse mutata l'interiore polizia del Capitolo, siccome loda nel Re la riserva delle quattro Dignità, così loda benanche nel Re la riserva dell' intiera metà di tutte l'altre Prebende. E questa Bolla Pontificia la veggo ridotta in Real Diploma assai dopo la morte del Real Fondatore; onde conosco pur troppo, che questa Bolla contenga l'ultimo stato, in cui il Real Fondatore prefisse, e situò il suo Real Padronato. All'incontro in questa Bolla si prescrive, che tutti i Reali Prebendati siano dal Capitolo ricevuti in *Fratelli e Canonici:* dunque è più che vero, che dal secondo Diploma non fu punto alterato il primo nella parte in

cui

cui si dispose, che i 20. destinati a formare il Real Capitolo di Lucera, dovessero tutti ugualmente riputarsi Canonici. E per conseguenza non è mai vero nè in fatto, nè in dritto, che Carlo II. avesse col suo secondo Diploma rivocato il primo.

Seconda Opposizione.

Sieguono intanto gli Avversarj ad oppormi le parole istesse, delle quali usò il Sovrano nel secondo Diploma. Giova ricordarle. *Ordinamus, & volumus quod subscripta Personatus, Canonicatus, & Personatus officia, Decanus videlicet, Archidiaconus, Thesaurarius, Cantor, octo Canonici, Clerici octo sint in eadem Ecclesia.* Pretendono gli Avversarj, che mal grado che in questa narrazione apertamente si leggano tre classi distinte di persone, e siano, I. i *semplici personati*, II. i Canonici, III. gli uffizi Personati, pur tuttavia si abbia a credere, che il Sovrano avesse parlato di sole due classi di persone, cioè di Canonici personati, e di offizi Personati. Io non mi credo dover ricorrere agli elementi grammaticali o rettorici, per spiegare questo gran pezzo d'iscrizione latina o greca: ma solo resto estatico nel non veder punto atterriti gli Avversarj

dal

dal leggere il ſeguito del Diploma: perchè il Sovrano non numera poi in fatti due ſole claſſi di Canonici, ma ne numera tre, o ſiano le Dignità, i Preti, ed i Chierici, congiungendo a livello la numerazione in aſtratto, con quella che và a ſpecificare in effetto; dimodochè appartenendo incontraſtabilmente a' miei clienti la caratteriſtica di perſonati, ben videro gli oppoſitori il pericolo della coſa, perchè il carattere di perſonato ſignifica talvolta aſſai più, che ſemplice Canonico, ed eleſſero piuttoſto caricare il Segretario di Carlo II. di un maſſimo errore in rettorica, come quello di promettere la numerazione di due ſole parti, e poi numerarne tre, che ſenza far villania a quel valentuomo, dar piuttoſto qual ſi conveniva, il ſuo luogo al vero.

Noi dimoſtrammo, che la parola Perſonato tratta ne' ſecoli barbari dal buon latino, altro non ſignificaſſe, che coloro i quali *habebant perſonam juris*: e tratta negli Eccleſiaſtici, altro non ſignificaſſe, che que' tali Preti, i quali nella propria Chieſa aveſſero *perſonam juris*; o ſia la piena facoltà d'eleggere il Veſcovo, ed eſercitare il pieno miniſtero di Parocoi nel che conſiſte il vero offizio Sacerdotale. Ma non avrebbero devuto i noſtri Avverſari

alle-

allegarci contro, ciocchè si legge nel Testo Canonico, poichè ivi espressamente il carattere di *Personato* vien preso per coloro che nella Chiesa godono Dignità, ed Offizio. Così nel *Cap. XIII. Ad hæc. de Præbendis, & Dignitatibus*, e nel *Cap. XXVIII. De multa providentia:* ne' quali due luoghi citati da' nostri Avversarj vedesi apertamente, che la parola *Personato* significa positiva Dignità nella Chiesa. E tale fu in fatti la mente del Sovrano Fondatore, il quale poichè volle nel suo Real Capitolo stabilire le diverse classi, per uguagliare quella dei Canonici Chierici alle due altre in tutti gli onori, dritti, e preeminenze, per togliere ogni futura dubbiezza, dichiarò che i Canonici Chierici da lui istituiti, erano in verità tanti *Personati*. Ma se i nostri Avversarj rileggano con attenzione il Testo Canonico, e si compiacciano gittar una occhiata sulle poche cose, che da noi altrove si scrissero, resteranno certamente persuasi che la parola *Personatus* altro non significava ne' secoli di allora, che ciò che ora significa la parola *Canonicus*, o sia quel Prete, che nella Chiesa aveva *personam juris*.

Niuna risorta poi può mai dare a' nostri Avversarj il leggersi nel secondo

Di-

Diploma diſtinte le claſſi di Offizj Perſonati, Canonicati, e Perſonati, onde ſi poſſa deſumere, che debbanſi riputare Canonici que' ſoli che dal Sovrano così furono chiamati: perchè ne ſorgerebbe una ridicola e falſa conſeguenza: cioè che nel noſtro Capitolo non ſarebbero più venti Canonici, o anche dodici, per quanti i noſtri Avverſarj ne pretendono, ma ſarebbero ſoli otto, perchè nel Diploma diceſi *octo ſint Canonici*. Queſta vera apparente conſeguenza non piacerebbe ſicuramente a' noſtri Avverſarj, perchè i primi quattro di eſſi uſcirebbero dal numero de' Canonici, e perderebbero di fatto ogni voce, preeminenza, e voto. Ma appunto per trargli d'intrigo, e reſtituir loro il mal perduto animo, nelle due mie precedenti Allegazioni dimoſtrai con autorità ſicure, e indubitabili teſtimonianze, che ſiccome la parola *Perſonatus* generalmente preſa, ſignificava in verità ciò che già ſi diceva, ed oggi diceſi *Canonico* d'una Cattedrale, così la parola *Canonicatus* nel noſtro ſecondo Diploma ſignifica aſsolutamente lo ſteſſo che *Presbyter*, o ſia *Sacerdote*. Ed in fatti Carlo II allora che profferì le generali diſpoſizioni, che riguardavano tutto il Capitolo, ſi valſe dell' eſpreſſione „ Omnes ſane PRAE-
„ FATI

„ FATI Clerici, tam Perſonatus haben-
„ tes, quam Canonici, ad Divini cultus
„ obſequium continuam faciant reſiden-
„ tiam in Eccleſia memorata, duobus ex-
„ ceptis, qui ſtudere voluerint, fuerintque
„ ad ſtudendum habiles, ſtudendi licen-
„ tia prius ab Epiſcopo obtenta &c. „ Con queſte eſpreſſioni abbracciò tutto l'ordine Chiericale, di cui ſi formava l'intiero Capitolo, o ſiano *i Perſonati Offiziali*, *i Perſonati Sacerdoti*, ed i *Perſonati Chierici*. Ed in fatti gli otto Canonici Chierici dal momento della Real Fondazione fin ora ſono tutti ugualmente coſtretti dalla perſonale continuata aſſiſtenza al Coro ed alla Chieſa, come le Dignità ed i Canonici Sacerdoti. Così lo atteſta l'Udienza nell' informazione preſa per ordine del Re.

Terza Oppoſizione.

Nel contradittorio fatto innanzi all' Illuſtre Avvocato della Real Corona ſi volle dagli Avverſarj far uſo delle preteſe autorità del Giannone, Baronio, ed Ughelli per conteſtare, che il numero de' Canonici nella noſtra Cattedrale non foſſe mai ſtato oltre a dodici. Noi riſpondiamo in accorcio quello ſteſſo che a voce allora ci ſovvenne. Pietro Giannone tra-

trascriſſe l'iſteſſe parole che tratte avea dal Chioccarelli, il quale ſenza entrare in alcuna briga, ſi contentò ripetere le nude e ſemplici eſpreſſioni, che alla groſſa avea il Chioccarelli tratte da' Diplomi iſteſſi. Del Baronio ſi sà il fiero talento, ch'egli ebbe in diminuire co' ſuoi ſcritti i pregi, e le preeminenze della noſtra Real Corona, e fino da jeri l'altro è ſtato tra noi proibito quel volume de' ſuoi Annali, nel quale erroneamente parlò della Sovranità del noſtro Re in Sicilia ſugli Eccleſiaſtici. Dell' Ughelli poi ſi sà molto bene, ch'egli compoſe l'utiliſſima ſua raccolta dalle nude relazioni, e ragguagli che da' medeſimi Veſcovi d'Italia cercò e preſe, rettificando i ſoli nomi, ed età de' Veſcovi colle ſottoſcrizioni de' Concilj, e co' libri della Camera Apoſtolica. Non dovè certamente eſſere balordo quel Veſcovo Lucerino d'allora, che diede l'iſtoria della ſua Chieſa all'Ughelli, onde aveſſe avuto a diſturbare il godimento de' ſuoi dritti per dar luogo al vero? benchè gli foſſe ſcappata di mano una copia del Real Diploma di Roberto, in cui era compreſa la Bolla di Benedetto XI.

Ma dicano queſti Scrittori tutto ciò che ſi voglia per parte de' noſtri Avverſarj, che già non lo dicono. Qual peſo

do-

dovranno aver mai le loro dicerie in confronto della verità di tre Reali Diplomi punto non contrastati? Si correggano dunque tutti gli Scrittori, che piace allegarsi da' nostri contradittori, ogniqualvolta dicano cose contrarie alla chiara e nuda verità che i Diplomi ci contestano senza bisogno d'interpetre.

Quarta Opposizione.

Mi resta finalmente a dileguare l'ultima opposizione, che pretendono i nostri Avversarj trarre dalle viscere del secondo Real Diploma istesso. Dopo che Carlo II. col suo secondo Diploma ebbe dichiarata la divisione degli Officj, e l'abilitazione di otto Chierici a godere del Real Canonicato, ed aver a se riservata la collazione de' quattro Officj, per i rimanenti sedici Canonicati disse: „ Canonicatuum vero medietas per nos, & hæredes „ prædictos, reliquaque medietas per E- „ piscopum conferetur. Ita ut, cum va- „ caverint repetitis vicibus fiat ipsa col- „ latio alternatim „ Soggiunse poi „ Cete- „ ri tamen omnes Clerici ordinari debent, „ & institui per Episcopum memoratum. „ Pretendono gli Avversarj, che da queste ultime parole si debba trar conseguenza,

ohe gli otto Canonicati Chiericali non fossero stati mai in verità Canonicati, e che la collazione di essi con questa espressione fosse stata abbandonata nella libera potestà del Vescovo. Sarebbe l'opposizione soffribile, se Carlo II. col suo primo Diploma non avesse dichiarati i venti Capitolari tutti positivamente Canonici, e non si fosse riservata l'intiera metà della collazione di tutti venti. E sarebbe anche soffribile, se Benedetto XI. non avesse spiegato, che oltre alla riserva de' quattro Offizj, erasi riservata il Sovrano Fondatore la collazione della *metà* di tutte le altre *Prebende*. O almeno non avrebbe dovuto il Re Roberto ridurre in Diploma la Bolla di Benedetto XI. come testimonio di osservanza e sicurezza di quanto dal Padre era stato disposto. Ma di grazia leggano gli Avversarj meco il Real Diploma dalla particola da loro segnata, con ciò che siegue: „ Ceteri tamen omnes Clerici ordinari debent, & „ institui per Episcopum memoratum. Nec „ tamen alii Clerici vocem habebunt, præter PRAEFATOS, QUI PERSONATUM obtinent, atque Canonicos in „ electione Episcopi, cum pro tempore in „ ipsa Ecclesia fuerit facienda. „ Il Sovrano considerò due schiere di Chierici, cioè

Chie-

Chierici Personati, e Chierici non Personati. De' primi, come compresi già nel numero de' venti Capitolari, avea già parlato antecedentemente, e loro si riferisce la parola *PRAEFATOS*, o sia *antedictos*, a differenza de' *nuper dicti*, i quali non essendo Personati, nè compresi nel numero de' venti Capitolari, restavano in piena balìa del Vescovo.

Questa distinzione del Sovrano era pur troppo necessaria, poichè leggendosi a disteso i due Diplomi, vedesi che Carlo II. incorporò al suo Regio Erario gli spregevoli e miserabili avanzi de' fondi della Mensa, e Chiesa Lucerina, e con speciosi feudi, ed altre Regalie costituì l'intiera nuova dote al Vescovo, al Capitolo, ed alla Chiesa. Era necessaria conseguenza, che tutti i Chierici di quella Diocesi, e specialmente della Cattedrale, dovessero dipendere dalla presentazione Sovrana. E di questa cura per l'appunto volle Carlo sciogliere Se, ed i suoi Successori, rimettendola tutta all'arbitrio, e disposizione del Vescovo.

Bisogna finalmente confessare, che i nostri Avversarj per renderci tediosi alla gentile sofferenza de' Ministri, ci vogliono obbligare a dire, e scrivere molte cose assai volgari, e lontane dal bisogno. Ma

 se

se loro si attribuisca l'indiscretezza non nostra, posso io dilungarmi nel dire, che sanno bene i nostri Clienti, che oltre al Capitolo eravi allora in tutte le Cattedrali un numero di Chierici, i quali si ordinavano da' Vescovi *ad titulum* della Cattedrale istessa, senza che fossero Canonici, o altrimenti. Non si costumavano allora i fittizj Patrimonj Ecclesiastici de' Preti, introdotti jeri l'altro. E 'l testo Canonico è pieno per ogni dove di questo sciame di Chierici, che tutti generalmente tiravano qualche sostegno da quella Chiesa, o Cattedrale, a titolo della quale erano ordinati. Oggi dopo l' introduzione de' Patrimonj Ecclesiastici non si ordina più alcun Chierico a titolo di qualunque Chiesa, se veramente non la goda in beneficio, o vi goda qualche *Prebenda*. Ma non resta perciò, che la nostra Cattedrale Lucerina, oltre al suo Real Capitolo, non avesse allora, e non abbia ora il suo Clero a lei ascritto: ed i Chierici benchè alcuna cosa non percepiscano delle rendite Reali, pure sono costretti ne' giorni festivi, e ne' dì solenni assistervi, e servir la Chiesa. E tra' nostri Clienti vi è alcuno, contro di cui esistono tuttavia i Processi d'inquisizione, e decreti penali, per aver mancato al ser-
vi-

vizio, ed affiftenza della Chiefa ne' dì prefcritti, in tempo che non godeva della Chiefa alcuna Prebenda (1). Del rimanente con mio roffore io trafcorro nella recita di quefte volgari cognizioni, poichè sò molto bene, che niuna libertà mai mi fi deve permettere di erger cattedra d' Iftoria, e Dritto Ecclefiaftico al cofpetto d'un Illuftre Magiftrato sì venerando: ma io non faprei come altrimenti rifpondere all' univerfale attacco degli Avverfarj, nel dubbio, che il mio filenzio gli aveffe mai a lufingare d'una mal fperata vittoria.

Carlo II. dopo aver noverati i fuoi otto Chierici Perfonati nell' ordine de' venti Canonici, diffe che tutti gli altri Chierici reftaffero in balìa del Vefcovo, e per non rimaner traccia di menoma dubbiezza, foggiunfe *præter præfatos*, cioè all' infuora di coloro, de' quali aveva già antecedentemente trattato, e non già di coloro, de' quali veniva proffimamente a trattare: perchè i

 præ-

(1) Quefti fi è per l' appunto il Sig. D. Domenico Giordani Patrizio e Cavalier Lucerino, promotore di quefto giudizio, ed acerrimo foftenitore de' Sovrani Dritti.

prefati come veri e Reali Canonici dovevano intervenire nell' elezione del Vescovo, e non già gli *alii Clerici*, de' quali proffimamente avea detto, che restaffero ad iftituirfi, e erearfi dal Vescovo. E la coftante offervanza da quel punto finora lo dimoftra, perchè fono i noftri Clienti nel pieno non interrotto poffeffo di eleggere il Vicario Capitolare, il Vicario Curato, e di aver voce in tutte le faccende del Capitolo. E poi il numero di otto andava affai mal detto colle voci *omnes alii*, a' quali non corrifponde giammai il *prafati*, che deve neceffariamente riportarfi a Chierici de' quali erafi parlato altrove.

Quinta Oppofizione.

Non merita in vero rifpofta alcuna l'ultima oppofizione, che nel Contraddittorio intefi, cioè che la coftante difciplina della Chiefa non voglia altrimenti i Canonici, che pofitivamente Sacerdoti.

> . . . . . *merito quin Jupiter ambas*
> *Iratus buccas inflet, neque fe fore poftbac*
> *Tam facilem dicat.*

A di-

A disingannarli da questo falso indirizzo, ho io impiegato nelle precedenti due allegazioni varie carte: quindi mi contento solo rinnovare a' nostri Avversarj le voci del dottissimo Sig. D. Domenico Cavallaro, a cui la clemenza del Re nostro Signore ha confidata meritevolmente la Cattedra delle Istituzioni Canoniche nella nostra rispettabilissima Università. Egli dunque dalla Cattedra coll' autorità del Re alle mani m' insegna: *Jam in cooptandis Canonicis multae requiruntur qualitates. In primis qui recipiuntur, EO ORDINE debent esse donati, aut saltem anni spatio initiati, quem OFFICIUM singulis Praebendis ADNEXUM exigit, quin etiam SOLIUS TONSURAE Clerici, Canonici esse possunt* (1). L' Offizio annesso agli otto nostri Canonicati è il semplice Chiericato. Il Concilio di Trento ordinò, che tutti i Canonici Prebendati dovessero indispensabilmente ordinarsi Sacerdoti *intra anni spatium*. Questo stabilimento tollerato nel nostro Regno fece de' nostri Canonicati Chiericali altrettanti Canonicati Sacerdotali.

 Con-

(1) *Cavallar. Instit. Can. par. 1. cap. 19. §. 17.*

Conclusione.

Dalla chiarezza dunque e limpidezza delle verità da noi esposte, e senza verun artificio rilevate dalla nuda, e semplice lettera de' Diplomi, chiaro è abbastanza che debbasi al Re nostro Signore reintegrare la Nomina de' quattro Canonicati Chiericali, che malamente gli si occupa, e debba reintegrarsi in tutte le sue parti il Real Padronato, con restituirsi agli otto Canonici Chierici il nome, e le preeminenze di Canonico, delle quali malamente si è tolto loro il titolo, e la decorosa uguaglianza delle vesti. E finalmente restituirsi il fondo Reale nella primiera sua natura, ed amministrazione: tanto più che niuna delle mal pensate opposizioni regge punto a martello.

Del Vescovado di Lucera.

Nel Contraddittorio tenuto innanzi all' Illustre Avvocato della Real Corona si parlò tra le altre cose delle ragioni, che al Re spettano sul'a nomina del Vescovado di Lucera. Uopo è, che io confessi il vero di ciò c'e mio malgrado leggo ne' Diplomi, cioè che questo Padronato fu leso assai dall' istesso Sovrano Fondatore,

poi-

poichè veggo rinunziato al dritto principale che 'l Padronato produceva, com'è l'assenso Reale prima di venirsi all'elezione, o la facoltà d'intervenire personalmente nell'elezione. Carlo, ed in effetto del Regio Padronato, ch'egli acquistato aveva per fondazione, e per la speciosa nobile dotazione di due illustri Feudi, credè solamente prendersi la sola libertà di poter uscire per questa Chiesa dalle vane convenzioni avute dal Padre col Pontefice, e le quali per la misera condizione de' tempi riputavansi allora sacrosante, specialmente perchè questo Regno era vacillante nelle mani di Carlo, se egli avesse osato mai disgustarsi col Pontefice.

Conviene dunque ricordarsi, che tra'l Pontefice Clemente IV., e Carlo I. d'Anjou fu convenuto in questa maniera: „ Omnes insuper Ecclesiæ tam Cathedrales, quam aliæ Regulares, & Sæculares, nec non & omnes personæ Ecclesiasticæ Sæculares, & Religiosæ, & quæcumque religionis loca cum omnibus bonis suis, in electionibus, postulationibus, nominationibus, provisionibus, & omnibus aliis plena libertate gaudebunt, nec ante electionem, sive in electione, vel post, assensus vel consilium

 „ali-

„ aliquatenus requiretur. Quam utique li-
„ bertatem vos, & vestri in prædicto Re-
„ gno hæredes semper manutenebitis, &
„ conservabitis, & manuteneri facietis,
„ quod in omnibus aliis plena libertate
„ gaudebunt, nec ante electionem, sive
„ in electione, vel post, Regius Assensus,
„ vel Consilium aliquatenus requiretur (1).„
Questa forma di convenzione stipolata già col Padre, fu ratificata da Carlo II. il quale per mano del suo Figlio Roberto ne rinnovò il giuramento col Pontefice. E poichè tal nuova convenzione aveva intieramente rovesciata l' antica disciplina Ecclesiastica del nostro Regno, aveva perciò il nostro Sovrano relativamente all' antico Vescovado di Lucera, mentre non era ancor divenuto di suo Real Padronato, sospese il dritto di assentire all' elezione già fatta dal Capitolo. Non poteva giammai Carlo aprir la bocca, e pretendere in vigor del Padronato di prestar l' assenso, prima che entrasse in bussola l' eletto, o d'intervenire per mezzo de' suoi Ministri all' atto positivo dell' elezione, come per intrinseca nostra disciplina tra noi si co-

stu-

---

(1) *Nel to. 4. di Lunig. Cod. Ital. Dipl. pag. 422.*

ftumava, perchè i Preti non si sà qual idea di orrore avevano apposta al potersi un Secolare mischiare nell'elezioni sacre, che avevano caratterizzate qual proposito nuovo Sacramento.

Quindi è che Carlo II. conoscendo pur troppo, che per la generosa dotazione *de bonis Regni* fatta alla Chiesa di Lucera, egli come Sovrano del Regno n'era divenuto positivo Patrono, ne' suoi celebrati Diplomi così dispose: Nel primo Diploma egli non si prese punto la libertà di parlare del Vescovado: ma nel secondo, in cui vi crebbe la speciosa dote de' due feudi della Terra di Apricena, e di Palazzo di Guardiola, parlò in questa guisa: „ In electione autem Episcopi facienda pro tempore, in eadem Ecclesia, „ cum ipsa vacaverit, prædicti solummodo Personatus habentes, & Canonici vocem habeant, & ad electionem exclusis cæteris admittantur. Dicta vero „ electione celebrata canonice, nobis & „ præfatis hæredibus in Regno præsentibus, ac nostris Vicariis IN SIGNUM „ JURIS PATRONATUS, QUOD IN „ FUNDATIONE ET DOTATIONE „ IPSIUS ECCLESIAE NOBIS, ET EIS „ RESERVANDUM PROVIDIMUS, „ præsentetur, nosterque in illa honestus

 „re-

„ requiratur assensus, secundum Sacrorum „ Canonum instituta . „ Nelle quali espressioni fu molto lesa la ragione del Padronato de' nostri Sovrani di allora; poichè a tenore della disciplina del Regno, doveva l'assenso del Sovrano precedere, e seguire l'atto dell'elezione: dimodochè nelle Chiese di Regio Padronato facevano d'uopo due diversi assensi, laddove nelle altre Chiese bastava il solo assenso del Sovrano, che confermasse l'elezione. Non parve a Carlo piccolo il guadagno di esser uscito, per ragion del Padronato, dalla forma della convenzione di sopra scritta. E 'l Pontefice Benedetto XI. nel di lui assenso, ratificando quanto Carlo avea disposto, disse: „ Quodque „ quoties electionem Episcopi *Sanctæ Mariæ* (così Carlo chiamò la Città di Lucera, pretendendo di abolirne l'antico nome) „ per ipsum Capitulum contigerit vacationis ingruente tempore celebrari, teneatur ipsum Capitulum, priusquam ejusdem electionis confirmatio postuletur, „ tuum & eorundem Successorum tuorum „ assensum requirere, nec possit eadem „ electio, nisi prius hujusmodi requisitus „ assensus fuerit, confirmari. „

Diamo luogo al vero. Ebbe assai maggior onestà Benedetto XI., che spirito

to Carlo II. Questi temendo d'irritar la Curia Romana, non ardì spiegare la restituzione di tutto l'antico dritto, che a' nostri Re Patroni si conveniva, contro i due celebri Trattati. Ma 'l Pontefice veramente *pater & cultor justitiæ* spiegò, che 'l Capitolo prima di cercare dal Re la conferma dell'elezione già fatta, dovesse richiederlo dell'assenso per venire alla detta elezione, e non potesse giammai aspirare a chiedere dal Re la conferma dell'elezione, se non avesse prima di celebrar l'atto dell'elezione, richiesto l'antecedente assenso. Ognuno ben sà, che l'assenso antecedente si aggirava nel prescriversi dal Patrono il numero de' candidati, che dovevano entrare in bussola.

Qualunque però siasi l'istoria della forma e del numero degli Assensi, che davano i nostri Sovrani nell'elezioni de' Prelati nelle Chiese di Regio Padronato, sarebbe assai vano trattarne nella presente occorrenza; poichè la disciplina del Regno per stabilimento della Santa Sede, ed acquietamento de' nostri Sovrani, fin da ben molti anni in dietro ha abelita l'elezione Capitolare; e la sorte dell'elezione de' Prelati dipende per costante consuetudi-

naria

nario ſtabilimento dalla ſola volontà del noſtro legittimo Sovrano, e per talune Chieſe dalla volontà del Sommo Pontefice. Qual dubbio dunque ſi potrà aver mai, che debbaſi alla noſtra Real Corona reintegrare il perduto Padronato ſulla Cattedrale di Lucera nella nomina del Veſcovado, di cui il Sovrano fondatore fece per ſe una sì chiara e giudizioſa riſerva? Giacchè fin dal tempo del grande e magnifico Divo Alfonſo di Aragona eranſi gli Aſſenſi Regj nelle Chieſe di Padronato convertiti nella ſemplice e nuda nomina de' Prelati. E ſe le circoſtanze, nelle quali trovoſſi Carlo II. furono tali, ch'egli dovè nell' eſercizio del Padronato ſulla noſtra Cattedrale ledere ſe ſteſſo, quel pregiudizio fatto nella forma, con cui diſſe voler uſare del Regio Padronato, potè ledere ſolamente la di lui perſona, e non già il Regno, a cui è anneſſo il Padronato, per eſſer quella Chieſa ſtata reſtituita, e dotata *de Bonis Regni*.

Nel Contradittorio ſi preteſe da' noſtri Oppoſitori, che la controverſia circa il Padronato del Veſcovado richiedeva che ſi citaſſe il Veſcovo, e che tutto il Capitolo avrebbe con gioja ricevuta una Sovrana determinazione, colla quale ſi ſoſ-

fosse a lui restituita l' elezione del Vescovo. Ma il fatto si è, che la disciplina di circa quattro secoli ha benissimo prescritta al Capitolo la facoltà dell' elezione, perchè quella gli veniva dalla disciplina generale della Chiesa, che allora viveva, ma non ha potuto la nuova disciplina punto prescrivere il dritto del Padronato del Re nostro Signore, il quale dalla nuova disciplina ha preso per l'appunto altra forma.

Se poi spetti a' miei Clienti nelle circostanze della loro causa, l' avvertire i Regj Ministri di un interesse particolare della Real Corona, nel quale essi han solo quella parte, che vi ha ogni fedele ed onorato Vassallo, lo giudichi ognuno, che sente nel suo petto sensi di vera onestà. Essi sono ricorsi al Regio Padronato per salvezza del proprio onore, e del proprio interesse, e niuna legge d' onestà voleva, che nel mentre godono della generosa munificenza del Re, gli nascondessero un rilevante interesse, che sorge da quelle carte istesse, alle quali essi han dato di piglio per combattere i loro Oppositori. Nè si tralasci la riflessione, che la causa del Padronato appartiene tutta al vantaggio, e decoro della propria Chiesa,

nella

nella quale sono essi per effetto di Reale Munificenza incardinati.

Napoli 24 Dicembre 1769.

RI-

RISTRETTO
DI
RIFLESSIONI
Sulle Regole della Cancelleria Romana.

Num. XVIII.

DEfterà certamente la meraviglia di ognuno l' accorgimento posto in opera da' Pontefici Romani per giugnere a quell' alto grado di Spirituale, e di Temporal potenza, a cui si sono veduti innalzati.

Vi concorsero, egli è vero, molte favorevoli circostanze; ma la maggior parte de' mezzi debbono dirsi parto della loro saviezza e sagacità.

Si attribuisca pure a fortuna, che la traslazione della Sede Imperiale in Bizanzio rendesse i Vescovi Romani più rispettabili in Italia; non è però che un tal vantaggio non venisse contrappesato dall' alterigia de' Patriarchi di Costantinopoli, che con l' intitolazione di Vescovi Universali pretesero disputar loro il Primato.

Dicasi pure, che l' irruzione de' Barbari, e la divisione in tante Signorie del vasto Impero Romano, desse maggior estensione alla spirituale e temporal grandezza loro, che certamente le molte molestie, carcerazioni, ed esilj, a cui soggiacquero sotto il giogo de' Goti, e de' Longo-

go-

gobardi non furono lievi cose a tollerarsi.

Si risonda pure a lor utile l'annientamento delle Chiese d'Asia, e d'Affrica nell'irruzioni de'Saraceni, e de' Musulmani, perchè estinti quei Patriarcati rimanesse unica la Sede Romana a conservarne i diritti: che certamente non ad altro, che all' accorgimento de' Romani Pontefici debbono attribuirsi le profuse donazioni di Pipino, di Carlo, e di Ludovico il Pio, e la conferma di queste ottenuta da Ottone il Grande, per le quali rimasero arricchiti con le spoglie de' Greci, e de' Longobardi, e collo smembramento delle Terre dell' Impero.

Ma sovra tutti immortale sarà la memoria, e 'l nome di Gregorio VII., che dotato dalla natura di coraggio non disuguale alla grandissima sua sagacità, formò l'idea di fondare una Monarchia universale mista di Temporalità, e di Spiritualità sopra tutti gli Stati del Mondo, che con varj pretesti non ebbe ritegno di dichiarare feudi ligj della Chiesa Romana.

Oggetto, e fine delle Regole di Cancelleria.

Conobbero nondimeno i di lui Successori, che le fondamenta gittate da questo

ſto Grand' Uomo aveano biſogno di ſaldi rinforzi per non rovinare. Le donazioni di Pipino, di Carlo, e di Lodovico, e poi quelle che Gregorio VII. ottenne dalla Conteſſa Matilde, avevano arricchito i Papi di beni, e di temporal dominio in Italia, e quelle oblazioni divote, che ſi battezzavano per tributi di feudalità, ſecondo la fraſe Ildebrandica, e provenivano dal danaro di S. Pietro d'Inghilterra, e d'altri Regni, erano ſcarſi rivi per arricchire l'Erario del Monarca Univerſale.

Biſognava penſare ad una maniera, per cui tutto, o gran parte dell'oro della Criſtianità, uſcendo da particolari Stati, veniſſe a piombare in Roma. Onde a ciò ſi dirizzarono tutte le mire. Perchè queſte aveſſero il loro effetto fu d'uopo, che ſi credeſſe, che i Pontefici Romani foſſero gli arbitri, e diſpoſitori di tutte quell' immenſe ricchezze, che dalla credula pietà de' Fedeli, in vece delle quotidiane oblazioni, ſi erano convertite in fondi fiſſi, ed annue rendite, che ſebben deſtinate per li biſogni di tutta la Comunità de' Credenti, non ſi erogavano che in utile del ſolo Ordine Miniſteriale, o vogliam dir Chieriſia. E tali erano gli Arciveſcovadi, Veſcovadi, Badie, Perſonati, Manſionarie, Canonicati, e Benefizj.

Mez-

Mezzi, ed artifizio per introdurle, e stabilirle.

Trovavano i Pontefici Romani un grande ostacolo nella Polizia stabilita per lo spazio di ben 12. secoli nella Chiesa. Sapevano essi le fatiche durate in tanti Concilj per la designazione de' confini de' Patriarcati, e delle Diocesi, e per assodare i diritti de' Metropolitani, e de' Vescovi. Non ignoravano, che nella Chiesa di Gesù Cristo *unus erat Episcopatus, cujus a singulis in solidum pars tenetur*; che S. Gregorio Magno aborriva le imperiose formole di *jubemus*, e di *præcipimus*, e rimproverò al Patriarca Gio. di aver assunta l' intitolazione di Vescovo Universale.

Sapevano ben essi, che la caratteristica del Primato, residente per divina istituzione in S. Pietro, e ne' suoi Successori, non si estendeva se non se nella cura direttrice della Chiesa Universale, per conservarne a tenore de' Canoni l' Unità, senza però inferirsi verun pregiudizio a' nativi diritti di ciascun Vescovo, derivanti da istituzione Apostolica.

Vedevano parimente, che nel *Decreto* compilato dal Monaco Graziano, ancorchè tra

le

le moltissime vere e legittime Sanzioni Canoniche, vi fossero molte apocrife lettere de' primi Papi, pur niun vestigio s' incontrava di veruna provvista fatta da alcun Pontefice nell' altrui Diocesi in virtù di *Mandati de providendo*, o di *Riserve*: segno evidente, che e gli uni, e le altre fino a quel tempo erano state ignote.

Pur tuttavia, perchè s' imbatterono nell' esempio di Adriano IV. (1) Pontefice che visse verso la metà dell' XI. secolo, e di qualche altro Papa, li quali avevano talora raccomandata qualche persona a' Vescovi, Capitoli, e ad altri Ordinarj Collatori con la frase *rogantes Fraternitatem tuam..... rogare non dubitamus*, *rogantes intensius*; stimarono ciò un buon amminicolo a cui attenersi, per passare più oltre. Cominciarono dunque ad usare la formola *Mandantes* mescolandola con la preghiera *rogantes & rogando mandantes*: *monentes atque mandantes*. Indi dismettendo il *rogare*, si valsero della frase *per apostolica scripta mandamus*, *&* *mandando præcipimus*: dal che ebbero origine i *Mandati de providendo*.

Non

(1) *Tomasini part.* 2. *lib.* 1. *cap.* 43. *num.* 2.

Non ostanti però queste formole imperiose, gli Ordinarj Collatori ben consapevoli del loro legittimo dritto, niuno scrupolo si faceano di non ubbidirli.

Perciò i Pontefici passarono a quegli Ordini, che chiamavansi *Monitorj*, indi alle *Lettere Precettorie*. Di queste se ne solevano spedire tre, come raddoppiati impulsi agli Ordinarj Collatori: ma i Curiali Romani in progresso di tempo stimarono meglio di ridurle ad una, che appellano *Perentoria*. E perchè li Collatori pure talora non ubbidivano, s' inventò l' *Editto esecutoriale*, e vi si aggiunse l' incaricato Esecutore Apostolico *in partibus*, e l' inflizione della Censura contro de' contumaci (1).

Or questi famosi Mandati, se da' Papi si spedivano per Benefizj non ancora vacati, ma da vacare, si chiamavano *Grazie Aspettative*.

Da ciò ne nasceva che i Provvisti di tal sorte si mettevano in stato di procurare, o almeno di desiderare la morte dell' attual Possessore del Benefizio, del quale essi avevano ottenuta la *Grazia Aspettativa*.

Il

(1) *Van-Esp. par.* 2. *tit.* 33. *cap.* 1. *num.* 18.

Il che consideratosi dal Concilio Tridentino, le ha del tutto abolite (1).

Or siccome i *Mandati* fecero strada all' *Aspettative* ; così queste la fecero alle *Riserve*, in prima particolari, e poi generali : in prima de' vacanti in Curia *per obitum*, poi de' vacanti in Curia per qualunque causa. E successivamente Giovanni XXII. e gli altri Papi si mossero a far tutte quell' altre *Riserve*, che si contengono nel mostruoso corpo, che ora dicesi *Regole di Cancelleria*.

Riflette assai opportunamente il dottissimo Giustino Febronio (2) che ben poterono i Papi persuadersi, che se egli-no avean diritto di spedir *Mandati* agli Ordinarj Collatori, poteano anche averlo di riserbarne a se la collazione : e se poteano riserbarsene uno, due, e più, non v'era ragione da non credere, che non potessero riserbarseli tutti. Cosicchè Clemente IX. Papa verso la metà del XIII. secolo giunse a dire (3), che la plenaria disposizione delle Chiese, e de' Benefizj spetta al Romano Pontefice. Qual dottri-

(1) *Trid. sess. 24. cap. 19.*
(2) *Febron. cap. 7. art. 4. n. 1.*
(3) *Cap. 2. de Præbendis in 6.*

na si radicò poi, come indubitata, nella Curia Romana. Conviene certamente credere, che gli abusi dell'altre Chiese nella distribuzione de' beni Ecclesiastici, e nella collazione delle Dignità, e de' benefizj avessero persuasi i Romani Pontefici, che l'unico rimedio per estirparli fosse quello di richiamarne a se la disposizione, e si fossero anche indotti a credere, che quanto più l'autorità loro così temporale, che spirituale cresceva, altrettanto vantaggio ne ricevesse la Religione; altrimenti niuno mai penserà che tanti Pontefici, tra' quali ve ne sono non pochi riconosciuti e venerati per Santi, avessero per fini mondani voluto scompigliare la da tanti secoli stabilita Ecclesiastica disciplina, ed uscire fuori del confine della loro circoscritta, ancorchè grandissima, autorità.

Qual giudizio abbiano fatto delle Regole di Cancelleria le Nazioni, i Concilj, e gli Uomini dotti e pii.

Si è veduto l'oggetto delle dette Regole, si sono accennati i mezzi per introdurle, e come di tempo in tempo si accrebbero. Accenneremo ora qual giudizio se ne fosse fatto da' Popoli, dagli Eccle-

clesiastici stessi, e dagli uomini dotti e pii. Convengono tutti gli Scrittori, che specialmente le *Riserve* servirono di fomite al gran Scisma d'Occidente, che per quaranta e più anni tenne squarciata la Chiesa di Dio, nel tempo che alcuni Papi in Roma, altri in Avignone cercavano di procacciarsi aderenti al proprio partito, con provvederli di benefizi, aggiugnendo, ed inventando nella materia beneficiale le *Unioni personali e perpetue: i Regressi*, *le Commende*, *la pluralità in una sola persona*, la distinzione dei *Compatibili*, ed *Incompatibili*, *li Benefizj senza uffizio*, *le pensioni*, e tant'altri modi, che solo possono scusarsi per la corruttela di quei tempi. Onde il famoso Gersone non esitò punto di chiamarle *rapine manifeste*, e *consuetudini induttive d'ogni male*. (1)

Nel Concilio di Vienna del 1311. lamentaronsi i Prelati dell'usurpazione de' loro diritti. Nel 1399. radunatosi il Clero Gallicano, dopo di avere denegata l'ubbidienza alli due incerti Pontefici, stabilì che a tutti i benefizj si dovesse provvedere coll'elezione Canonica, o colla libera no-

(1) *Gerson tract. de Reform. Eccles. cap.* 23.

mina de' Vescovi, o pure de' Giuspadronati. La stessa provvidenza si prese da' Prelati delle Spagne con la protezione del loro Re Errico III.

La Francia nel 1406. sotto di Carlo VI. rinnovò li medesimi decreti, non ostanti le opposizioni di Papa Giovanni XXII.

Nel Concilio di Costanza del 1414. si distesero gli articoli della Riforma degli abusi della Pontificia autorità, e la Chiesa Gallicana fece le più forti rimostranze perchè venisse approvata e stabilita. Ma perchè ne fu rimessa la discussione ed esame al futuro Pontefice, che poi fu Martino V. seppe egli con varj pretesti e raggiri mandarla in fumo. Ma il Monarca di Francia Carlo VI. radunando nel 1418. il Clero, il Consiglio, e 'l Parlamento, emanò la tanto celebre Prammatica Sanzione, in qualità di Protettore della Chiesa rimediando agli abusi.

Il Concilio di Basilea confermò tal Prammatica, e rimise le cose al Jus comune, risolutamente abolendo *Tutte le Riserve* tanto generali, che speciali, anche contenute nelle Estravaganti *Execrabilis*, & *ad Regimen*, salve solamente quelle, che potessero fare i Papi nelle Terre soggette immediatamente, o mediatamente alla Sede Romana per ragione di utile, o di diretto dominio.

Que-

Queste *Riserve* comprese nel corpo del Dritto, sono una, cioè de' benefizj vacanti in Curia *per obitum*: perchè ci era un colore, che il Papa, come il primo notiziato della vacanza del benefizio, vacato per morte di chi assisteva in Roma, o nella Curia Romana, potesse a' meritevoli conferirlo.

La Chiesa Gallicana accettò i decreti del Concilio di Basilea, benchè con qualche modificazione adattata alle sue leggi particolari. Si mantenne salda la Prammatica anche sotto di Carlo VII. ma Lodovico XI. di lui figliuolo raggirato dal suo primo Ministro Cardinale, ad oggetto d'indurre Paolo II. a non accordare la dispensa a suo fratello di sposare l'unica figlia ed erede del Duca di Borgogna, ne rallentò l'osservanza, che finalmente dopo varie vicende rimase abolita col famoso Concordato tra Francesco I. e Leone X.

La Germania, che da' Papi era stata assoggettata anche alle *Riserve*, ed al diritto di prevenzione, fece il suo ben noto Concordato con Niccolò V. ritenendo parte, e parte rigettando delle determinazioni di Basilea su tal materia Beneficiale.

Ma poi scorgendo la Nazione Francese e Germanica, che rimaneano in piedi moltissimi abusi, si produssero nel Concilio

cilio di Trento molti gravami, ed articoli di nuova Riforma. Quelli che riguardano la Germania s' incontrano presso il Goldasto: gli altri che toccano la Francia si rinvengono nelle *Pruove della Libertà Gallicana*, e nelle *Memorie del Concilio di Trento*.

Pur nondimeno questo Concilio per li maneggi di Roma non toccò le *Riserve*, anzi poi da' Pontefici furono accresciute.

Papa Adriano VI. zelantissimo Pontefice, e ch' era stato Maestro dell' Imperador Carlo V. fece pubblicare nella Metropolitana di Tarragona l' abolizione delle *Riserve Aspettative* assai prima che venissero abolite solennemente dal Tridentino (1). Ma rimase senza effetto una tal Pontificia determinazione per l' istanze de' Curiali Romani, come rapporta Biagio Ortiz nell' Itinerario della Vita di questo Papa (2). Dal-

(1) *Ducange. verb.* Reservatio *ex Baluz. Miscellan. P. 368. Materia Beneficiale.*

(2) *Ortiz. Itiner. pag. 356. e 357.* Li Curiali concepirono perciò malevolenza contro il Vicario di Cristo . . . . Ma i Curiali a' loro abusi inerendo la esecravano con una novità.

Dalla notizia in succinto di questi fatti si possono dedurre queste due verità. L'una, che la resistenza de' Principi, e de' Prelati alla novità delle *Regole di Cancelleria*, e specialmente alle *Riserve* è un forte ostacolo alla pretesa *Prescrizione* in favor di Roma, e delle novità medesime. L'altra, che le provvidenze Ecclesiastiche e Conciliari su tal materia ancorchè non avessero estirpati gli abusi, danno bastante pruova a conoscere quanto codesti abusi e novità fossero odiose, e quanto fosse necessario ripigliar l'antica purità della dottrina.

In somma lungo sarebbe il tesser quì un Catalogo di Autori, che tali Regole di Cancelleria detestarono; ma egli è certo, che queste nacquero, e crebbero in tempo, che decaduta l'Ecclesiastica disciplina, la grandezza della Sede Romana erasi resa formidabile mercè dell'uso dell'armi così spirituali, che temporali, e quando avea preso radice la falsa opinione, che di *Divino Dritto* appartenesse a' Papi la provvisione di tutte le Chiese del Mondo Cattolico, ed eglino fossero gli Ordinarj di tutti gli Ordinarj: dottrina ignota nella Chiesa di Dio per XII. secoli, e che, come ben avverte il dotto Canonista Francese Tomasini, non da tal dottrina

nacque l' uso delle *Riserve*, ma dall' uso delle *Riserve* nacque la dottrina, alla quale per rendersi odiosa, o almeno sospetta, basta il carattere di novità.

Non può mettersi in dubbio, che con gl' irrefragabili documenti dell' antichità, come dimostra il citato Autore, fin' all' XI. secolo i Vescovi unitamente col Clero, o Capitolo furono gli Ordinarj, ed Universali Collatori de' Benefizj delle respettive Diocesi, senza alcuna ingerenza del Papa, ancorchè nel corso di undici secoli fossero fioriti nella Sede Apostolica tanti Pontefici dotati di santità, di prudenza, e di gran zelo in sostenerne, o estenderne i diritti. A niun Vescovo era lecito eccedere i limiti della propria Diocesi, e fuori di quella esercitarne veruna Giurisdizione, fuorchè in alcuni casi straordinarj previsti, e stabiliti da' Sagri Canoni. Dovea ognuno aver cura del gregge alla propria cura commesso, onde il Vescovo come Capo dovea dispensare le dignità, e gli uffizj, e diffondere come dal suo fonte i titoli annessi alla cura Ministeriale. Fino a che i Benefizj non furono scompagnati dagli uffizj, e dall' Ordinazione (il che durò fino all'XI. secolo) siccome il Papa, a tenor de'Canoni, non poteva ordinare alcuno nell'altrui Diocesi,

ve-

vogliam dire non potea promuoverlo ad alcun ministero Ecclesiastico, così non potea neppure conferir benefizj. Or la stessa ragione, per cui il Vescovo è Collatore degli Ordini Sagri, dimostra, e pruova, che ad esso spetti la scelta de' Ministri Evangelici, anche dopochè i Benefizj furono eretti *in titulum*, e divisi dall' Ordinazione, non essendosi mutata, per tale smembramento, la natura di quelli, nè avendo i Vescovi perduto i nativi diritti nel conferirli: tanto più, che vi è la presunzione, che in origine i Vescovi fossero i fondatori di tali benefizj, o quelli a' quali dalla Religiosità de' Principi, e dalla pietà de' fedeli furono i beni dati ad amministrare. Lochè dee intendersi per gli Capitoli, e per gli altri legittimi Collatori.

Si sa che fin all' XI. secolo l' elezione de' Vescovi era presso del Clero e del Popolo, e che nel XII. passò a' Capitoli delle Cattedrali, e sempre così nell' uno, che nell' altro caso coll' intelligenza e consenso espresso de' respettivi Sovrani. Si sa che il primo a riservarsi le provviste delle Cattedrali vacanti in Curia, e prive di Clero e Popolo, cioè delle Chiese *in partibus Infidelium* fu il Papa Avignonese Clemente V. ne' principj del XIV. seco-

lo, nel qual tempo con gli altri abusi s' introdusse quello delle Commende conferibili da' soli Pontefici Romani.

Regole di Cancelleria considerate a ragione di disciplina Ecclesiastica quanto siano contrarie alla disposizione de' Sagri Canoni.

Oltre a quanto antecedentemente si è accennato, addurremo qualche altra riflessione del disordine, che cagionano le *Regole* anzidette. Per determinazione Canonica nella provvista de' benefizj deve sfuggirsi l' *acceptio personarum*, e preferirsi il più meritevole, e il più abile alla Chiesa. Or se con tutta la vigilanza de' Pastori Diocesani, e degli altri legittimi Collatori sovente avviene, che siegua l' opposto, molto più deve temersi tal male nelle provviste di Roma, ove s' ignorano per la distanza e per altre ragioni i meriti e qualità del Provvidendo.

Tolte di mezzo per effetto delle *Riserve* l' elezioni Canoniche, si è tolto l' impegno, e l' incitamento agli Ecclesiastici per meritarsi il benefizio e gli uffizj coll' assiduo servizio alle proprie Chiese.

Le *Riserve* sono un fomento di continui litigj tra gli Ecclesiastici nel conseguimento de' benefizj, cosa tanto contraria

ria alla mansuetudine Clericale, e non affatto scevera dal desiderio del lucro, e dall' ambito.

Che se l' intenzione de' Pii Fondatori *de' benefizj* fu, o dovea esser principalmente diretta al sovvenimento de' più bisognosi del Clero, perchè non dovessero del proprio ministero servirsi d' arte da lucrare il pane; ognuno ben vede quanto sia difficile a questi poveri di ottenere benefizj in Roma a motivo delle spese, che ivi devono di necessità erogarsi.

E da ciò ne nasce l' altro inconveniente, che siccome un ottenuto benefizio dà il modo da far le spese per l' altro, e così duplicatamente e successivamente per molti, perciò con grande sconvenienza si veggono uniti in una sola persona molti benefizj, che distribuiti a dovere ed a proporzione servirebbero al sostentamento di molti bisognosi del Clero.

Si sa inoltre, che per effetto delle *Regole di Cancelleria* i Benefiziati non possono prender possesso dell' ottenuto Benefizio, se prima non pagano la Tassa, risultante dalla spedizione delle Bolle. Queste Tasse Romane per detta spedizione si chiamano *Annate*, o *Mezzannate*, sia perchè si pagano a ragione de' frutti del Benefizio, sia perchè tengon luogo di quelle, che

inventò da prima Bonifacio IX. sopra i frutti di un anno di ciascun benefizio di alcune Provincie. Ma il fatto stà che Bonifacio l'esigè per certo limitato tempo, e da alcune Provincie; e li di lui successori le resero perpetue, ed universali in tutti gli Stati della Cristianità. Non solo Duareno, e Molineo hanno riputate simoniache queste esazioni di *Annate*, e *Mezzannate*; ma il piissimo Gersone a nome della Chiesa Gallicana tali le riputò nel Concilio di Costanza, e come tali furono susseguentemente riprovate nel Concilio di Basilea.

Ma si difenda pure, come esente da tal difetto, questa enorme spesa per la spedizione delle Bolle, egli certamente non potrà negarsi, che sia contraria all'antiche Sanzioni Canoniche, le quali vogliono la collazione del benefizio gratuita, e senz'altro dispendio, se non se di quello soltanto, che si eroga in corrispondenza della fatica di chi ha descritta la Bolla. Come neppure potrà negarsi, che dall'enorme spesa, che esige la Dateria di Roma, ne nascano molti altri inconvenienti gravissimi, fra' quali l'impoverirsi le Chiese, e 'l mettersi li Provvisti nella necessità di trascurare i proprj doveri del soccorrere a' poveri, e della restaurazione delle

le Chiese, e de' fondi del benefizio istesso, per presto rinfrancarsi del gran dispendio sofferto: anzi non di rado avviene, che per morte, poco dopo seguita, del medesimo, la di lui famiglia resti gravata dal peso delle spese erogate senza che quegli n'abbia ritratto alcun frutto.

Regole di Cancelleria quanto perniciose, considerate a Ragion di Politica.

Dalle Provviste Romane ne siegue, che gli Ecclesiastici Secolari, come i soli capaci delle Dignità, Prelature, Canonicati, e Benefizj, per più facilmente ottenerli si portano in Roma, ed ivi nel loro mantenimento consumano gli effetti, che dovrebbero consumare nello Stato, di cui sono naturali.

La spedizione delle Bolle fa uscire fuora dello Stato immenso danaro, e piombare in Roma, dove anche ne scorre tant' altro per li canali degli Ordini Regolari, i di cui Generali, ivi dimorando, lo tirano con la destinazione di tanti Visitatori, e spedizione di paggelle, ed appellazioni di cause Monastiche. In uno degli Stati d' Italia, che ha soli 4. milioni di rendita nell' Erario, si è fatto un calcolo, che per provviste di Vescovadi, Di-

gnità

gnità, e Benefizj minori, e contante de' Regolari, colà in Roma in ogni anno il sesto del danaro de' particolari.

Ma soprattutto merita gravissima riflessione quell'effetto, che gravemente interessa lo Stato, ed è che i sudditi di ogni Principe sperando per se, o per qualche loro congiunto mitre, cappelli, dignità, benefizj, e simili dalla Corte di Roma, vanno a poco a poco a distaccarsi dalla necessaria adesione agl' interessi ed alla gloria del proprio Sovrano, e adottano le false massime dell' esorbitanti pretensioni d' indipendenza, e d' immunità, anche in pregiudizio della legittima podestà del Principato: effetto perniciosissimo, qualora non se ne svellano le cagioni, come costa da' fatti funesti della storia, dopo che si diffuse il Cristianesimo.

Efficacia e valore delle Regole di Cancelleria.

Il Gran Commentatore di queste, Riganti non mette in dubbio, che esse siano simili agli Editti degli antichi Pretori Romani. Or come costoro nell' imprendere la Magistratura proponevano con un loro Editto il formolario, e norma de' giudizj, che aveansi ad osservare durante quel-

quella ; talchè nell' anno seguente facea d' uopo della conferma del nuovo Pretore, perchè quell' Editto racquistasse la primiera forza ; così i Papi hanno introdotto l' uso di promulgare nell' ingresso al Papato alcune norme da tenersi dalla Curia Romana nelle cause Beneficiali, e giudiziarie, confermando, scemando, e accrescendo quelle fatte da' loro Predecessori. Sono Regole, come l' addita la denominazione, da servire di norma a' Spedizionieri, Officiali, e Ministri di quella Curia.

Or queste, per confessione del Riganti, e di tutti gli altri Decretalisti, differiscono dimolto dalle *Sanzioni Canoniche*, sì perchè queste sono perpetue, dove le *Regole di Cancelleria* colla morte di ciascun Papa si estinguono : sì perchè le Sanzioni Canoniche sono generali, ed obbligano tutti i Fedeli, dove le *Regole* altra forza non hanno, se non se per quanto i Popoli, i Principi, e le Chiese particolari per consuetudine l' hanno ricevute ed osservate. Ed egli è certo, che come Regole Vitalizie di ciascun Papa, con la morte di quello si estinguono, anche senza veruna espressa abrogazione, o rivocazione del Successore ; onde qualora da costui vengono confermate ; hanno bisogno,

fogno, come una nuova legge, della pubblica accettazione.

Pratica di molti Stati Cattolici circa l' osservanza di queste Regole.

Col Concordato tra Francesco I. e Leon X. furono tolte l' Elezioni Canoniche de' Vescovadi, Arcivescovadi, e Abazie Commendate (state in piedi per 12. secoli), e ne fu convenuta la Nomina al Re con la spedizione delle Bolle, e col pagamento alla Curia Romana delle solite annate; ma rimasero riservati a libera disposizione del Papa i Benefizj vacanti in Curia *per obitum*, ancorchè fossero di Regia nomina, quando però non si fosse antecedentemente ottenuto un Breve *de non vacando in Curia*. Veniva stabilito anche in quel Concordato, che il Papa potesse prevenire gli Ordinarj Collatori, qualora questi non avessero provvisto. Oggi però è stato derogato a quest' articolo, perchè in una certa maniera si venivano ad autorizzare gli odiosi *Mandati de providendo*, e l' *Aspettative*; e non si estende il diritto de' Papi nè a' Padronati Regj, o privati; nè a' vacanti in tempo della Regalia, e molto meno a quei che sono veramente Elettivi. Sta in piedi

di in Francia la Regola 30. *de verosimili notitia*, sì perchè uniforme alla ragione di non ottenersi Benefizj prima della morte del Benefiziato; sì perchè s'impedisse ogni prevenzione Papale, dovendo passar tanto tempo, che verisimilmente possa figurarsi di aver potuto giungere in Roma la notizia della vacanza del Benefizio, e qualora si pruovi che non vi sia potuta giungere, si ha la provvista di Roma come fraudolenta e di niun vigore. Così pure è massima ricevuta in Francia, che la Collazione fatta dall' Ordinario legittimo Collatore prevale a quella, che ha fatto il Papa in virtù della Prevenzione, in maniera che questo dritto Papale rimane molto circoscritto dalla Pratica, e dalla Giurisprudenza degli Arresti di quel Regno: tanto vero che si legge nelle *Pruove della Libertà della Chiesa Gallicana artic.* 55. che ivi il Papa usa di tal diritto, secondochè più piace a' Tribunali, ed alla Corte, e più per indulgenza e tolleranza, che per approvazione.

Deve bensì riflettersi, che tutto ciò ha rapporto alla Francia a riguardo de' tempi del mentovato Concordato; e per quella parte della Francia (come nota l' istesso Riganti) che chiamasi *Patria di Consuetudine*. Ma non può dirsi lo stesso

so per quelle Provincie, che dopo vi furono annesse, e che i Romani appellano col dolcissimo nome di *Patria di ubbidienza*, cioè che *numquam Romanæ Sedis mandatis adversantur*, & *Romanis legibus vivunt*. In queste Provincie adunque i Re di Francia o hanno fatt' uso degl' Indulti Pontificj ottenuti da' loro antecessori, o ne hanno ricercati dei nuovi da' Pontefici per goder la nomina di tutti i Benefizj Concistoriali; o circa gli altri Benefizj inferiori, in vece della prevenzione convenuta nel Concordato, hanno fatta valere la Regola dell' *alternativa* de' mesi.

Quasi di ugual condizione alle Provincie *Patriæ obedientiæ* sono le Fiandre Cattoliche. Godono i Principi di queste la nomina de' benefizj Concistoriali per Indulto di Leon X. conceduto all' Imperador Carlo V. non come Imperadore, ma in qualità di Conte di Fiandra e di Borgogna. Negano però il Zipeo, e 'l Van-Espen che la Fiandra debba dirsi *Patria di ubbidienza* nell' intera estensione di questo significato; cioè, non perchè sia tenuta *Romanæ Sedis mandatis numquam adversari*; ma soltanto per effetto delle inveterate consuetudini del paese. Tanto vero che la Fiandra, fuorchè l' *alternativa de' mesi*, non riceve, nè fa valere veruna al-

altra riserva contenuta nell' Estravaganti. Ed oltracciò dall' alternativa de' mesi non solamente sono eccettuati tutti i Padronati di qualunque sorta, egualmente che in tutti i Regni; ma ne sono esenti le provviste delle Chiese Parrocchiali, le Dignità delle Chiese Maggiori, i Benefizj Patrimoniali, e quelli che debbono conferirsi ad un certo genere di persone, come a' Graduati, Teologi, o Dottori, e quelli che vacano per semplice dimissione, o permuta; in fine tutti i benefizj semplici; cosicchè mediante queste restrizioni l' *Alternativa* a prò di Roma si riduce a poco.

Egli è vero, che le *Risegne in favorem*, o per causa di permuta *in manus Pontificis* hanno così in Fiandra, che in Francia dato occasione, che si abbracciassero alcune delle *Regole di Cancelleria*. Ma queste non si riguardano come *Regole di Cancelleria*; bensì sono riputate come leggi dello Stato, considerate utili per impedire le frodi, le simonie, e gl' inconvenienti, che nelle *Risegne*, e *Permute* soleano intervenire. Tali sono la *Regola* 19. *de viginti seu de Infirmis Resignantibus*. La 20. *de idiomate*. La 30. *verosimili notitia*. La 34. *de publicandis Resignationibus*. La 35. e 36. *de Annali Possessore*, e *de Triennali*. Ancorchè di queste la 34. come pu-

re

re un' altra, ch'è la 45. *de consensu in Resignationibus*, & *pensionibus* dopo la Costituzione di Gregorio XIII. l'accortezza de' Curialisti Romani, per servire alle circostanze, avesse tralasciato d'inserirle nelle *Regole di Cancelleria*.

Il Concordato Germanico rimise in piedi l'elezioni Canoniche nelle Chiese Cattedrali, e ne' Monasteri: onde furono restituiti a' Capitoli i diritti accordati loro dal Gius comune Ecclesiastico. Roma però non volle del tutto spogliarsene. Fu riserbata a' Papi la conferma, con facoltà di poter anche in certe occasioni sostituire all' Eletto, altra persona più degna e meritevole, bensì per motivi ragionevoli e forti, e col consiglio de' Cardinali. Rimasero anche riservati al Papa i *Vacanti in Curia per obitum*, come Riserva compresa *in corpore juris*, e le Dignità maggiori dopo le Pontificali ne' Vescovadi, e nelle Principali Collegiate. Anzi si stabilì ancora, che fra i due anni del pacifico possesso preso dal Prelato, si pagasse l'annata secondo il valore tassato dalla Cancelleria Romana.

Per effetto del Concordato ultimamente passato tra Benedetto XIV., e Ferdinando VI. il Cattolico resta confermata al Monarca delle Spagne la Nomina in tut-

tutti gli Arcivescovadi, Vescovadi, Monasteri, e Benefizj Concistoriali, e delle Dignità maggiori dopo le Pontificali nelle Cattedrali, e nelle principali Collegiate in qualunque tempo, e per qualunque titolo vacassero: mentre per tal Concordato fu ampliato, ed esteso infinitamente l' Indulto conceduto da Adriano VI. all'Imperador Carlo V. e di lui successori. I nominati dal Re sono esenti da ogni peso di annate. Sono stati aboliti tutti gl' incameramenti de' spogli di qualunque Benefizio Ecclesiastico, e vien abolita la facoltà di testare, anche *ad pios usus*, degli accumulati frutti de' loro Benefizj; affinchè tanto lo spoglio degli Ecclesiastici che muojono, quanto i frutti di qualunque Benefizio che vachi, siano impiegati da' Deputati Ecclesiastici destinati dal Re in utile della Chiesa, e de' successori in conformità de' Canoni. Soltanto in tutta la Spagna rimangono a libera collazione del Papa cinquanta derotati Benefizj, le Bolle de' quali devono spedirsi in Roma pagando li soliti diritti alla Dateria, senza però potervisi apporre veruna pensione, nè pretendere esazione di poliza Bancaria. Ma tutto ciò non venne a costar meno alla Spagna, che la somma di un milione cento trentatre mila trecento trentatre scu-

di Romani in una volta, e di altri cinquemila scudi annui per il mantenimento del Nunzio Pontificio.

Per li Stati del Re di Sardegna, sappiamo che gode la presentazione di tutti i Benefizj Concistoriali, per effetto del Pontificio Indulto nel 1451. accordato da Papa Niccolò V. al Duca di Savoja Luigi, in riconoscimento di quanto avea fatto a prò della Chiesa il Duca Amedeo VIII. Non ha però lasciato Roma d'intorbidare il diritto di quei Sovrani in diverse occasioni, onde si devenne al Concordato tra Vittorio Amedeo, e Benedetto XIII. con cui per li Benefizj Concistoriali Maggiori rimasero escluse tutte le riserve, anche de' vacanti in Curia, e non si dà luogo a veruna pensione, che volesse apporvi la Dateria, fuorchè a richiesta di quel Sovrano, a cui rimase accordato parimenti l'Economato Regio de' frutti de' Vescovadi ed Abazie contenute nell'antico Indulto di Niccolò V.. Ma per gli altri Benefizj corre la regola dell'alternativa de' mesi.

Del Regno di Napoli non può dirsi cosa di sicuro intorno all'osservanza delle *Regole di Cancelleria*. Elle han prevaluto talora molto, talora poco, e talora nulla, secondochè la fortezza de' Principi,

o la

o la loro condiscendenza ha voluto farle valere, e secondochè l'avvedutezza, o trascuraggine de' Magistrati ha impedito, o dato luogo agli abusi. Egli è certo però, che dette *Regole* non hanno meritata veruna pubblica accettazione. E nella Storia degli Aragonesi s' incontrano esempi destruttivi di dette *Regole*: cosicchè oggidì in tutti i Tribunali di Napoli ogni volta che si affacci disposizione di *Regole di Cancelleria* si risponde, che elle non sono state mai ricevute, nè accettate. A dir vero però, sebbene non hanno luogo in questo Regno nè li *Mandati de Providendo*, nè l'*Aspettative*, nè *Provviste di Padronati*, nè *Bolle di Deroga*, nè *Moti proprj* in pregiudizio degli attuali Possessori; pur tuttavia le provviste de' Vescovadi ed Arcivescovadi (eccettuatene le 24. Cattedrali di Regia presentazione per effetto della Convenzione tra Clemente VII. e Carlo V.) sono tutte di Roma, e così anche le Dignità maggiori dopo le Pontificali in tutte le Chiese e Collegiate, e vi si serba l'*alternativa de' mesi* per gli altri Benefizj. Quello però, che merita seria riflessione, si è che non mai nè con la Convenzione tra Carlo V., e Clemente VII. nè in verun trattato tra li Sovrani di Napoli, e la S. Sede, nè nell' ultimo

mo Concordato tra il Re delle due Sicilie, ora Invittissimo Monarca delle Spagne Carlo il Cattolico, e 'l Pontefice Benedetto XIV. di ven. mem. si è in alcuno articolo convenuta, o trattata cosa alcuna intorno all'osservanza, o inosservanza delle *Regole di Cancelleria*: avendo sempre l'accortezza del Governo Regio voluto riserbarsi intatta qualunque *Riforma*, o *abolizione* su questo particolare.

Da che però questo Regno gode la felicità della presenza del proprio Sovrano, ed alla testa degli affari è stato collocato personaggio quanto savio e giusto, altrettanto intelligentissimo del dritto Pubblico, e Civile, e delle Sanzioni Canoniche, gli affari Ecclesiastici hanno presa una faccia assai diversa.

Nello Stato Veneto anche molte di dette *Regole* hanno avuto corso più per tolleranza, che per positiva accettazione del Governo. Una tal tolleranza ivi è nata, perchè le dette *Regole* sebbene avrebbero dovuto riguardarsi, come *Carte Estere*, e perciò di niun vigore senza il *Placet*, o *Exequatur*, pur tuttavia perchè queste, come Costituzioni Pontificie, precedevano di tempo a quei decreti, che quell'invitta Repubblica poi emanò per istabilire la Revisione di tutte le Carte di Roma, che

non

non fu introdotta se non a tempo del famoso F. Paolo; vi si sono osservate quando sì, quando nò.

Quindi si può fondatamente conchiudere (come ben osservò il Tommasini) che *ejusmodi Placita Generalia*, cioè dette Regole, *tantum valuisse*, *quantum usus & consuetudo cujusque loci permisit*; cioè che il loro vigore non mai l'hanno avuto, come determinazioni Canoniche, ma per quanto ciascun Stato le ha credute, o uniformi alla disposizione del diritto, come sono la 18. *de non tollendo alteri jus quaesitum*. La 20. *de idiomate*. La 21. *de non impetrando beneficium per obitum viventis*. La 34. *de publicandis Resignationibus*. La 35. *de Annali Possessore*, *e la* 36. *de triennali*. E così queste, come tutte quelle altre, che talora si osservano in diversi Stati Cattolici, non si riguardano come Regole di Cancellèria, ma come consuetudini, e pratiche di Disciplina dello Stato medesimo.

Quali siano quelle Regole che debbono in ogni buon Governo abolirsi.

Ogni Stato Politico per la sua conservazione deve ridursi a suoi principj, co' quali fu fondato, e disradicare gli abusi.

La Chiesa anche sempre dee procurare di vedersi ripristinata alla primiera sua purità, sbarbando le nocevoli consuetudini, e gli abusi contrarj alle vere massime del Vangelo. Gesù Cristo disse: Io sono *la Via*, la *Verità*, e la *Vita*; non disse già, Io sono la *Consuetudine*, come riflettè S. Gregorio. Ed i Principi così per il bene de' loro Sudditi, come per la nettezza della disciplina della Chiesa, della quale sono da Dio costituiti Protettori, debbono per obbligo di coscienza farlo.

Già si è accennato, che le *Regole* non formano *diritto perpetuo*, ma *temporale e vitalizio* di ciascun Papa. Dunque sono leggi di nuova data, e soggette alle condizioni stesse, alle quali può soggiacere ogni novella Decretale, che senza la pubblica accettazione (nelle cose che non toccano dogma o morale) rimane inefficace.

E qualor si volesse co' Curiali Romani sostenere, che l'uso di dette *Regole* e l'acquiescenza de' Vescovi, e de' Legittimi Collatori avesse indotta Prescrizione a favor di Roma; non perciò ne sorge, che possa questa aver luogo a fronte de' diritti indelebili del Principato, per la conservazione della purità della Disciplina Ecclesiastica. Questi interessano egualmen-
te

te il bene della Repubblica, che della Chiesa, e danno sempre titolo ed autorità di riformare qualunque disordine in contrario. I Papi introduttori e continuatori delle *Regole* non ebbero mai intrinseca autorità maggiore di quella de' Papi de' 12. secoli precedenti, a' quali si farebbe torto evidente in supporli del tutto ignoranti, o trascurati nell'esercizio delle proprie facoltà. Ce ne furono de' Santi, e dotti, anzi di quelli, che con grandissimo vigore sostennero e procurarono dilatare i diritti della propria Sede, e pur niuno di loro escogitò la novità, che si ravvisa nel contenuto delle *Regole* in pregiudizio degl' insiti diritti degli Ordinarj, e dello Stato de' Principi.

Or tutto il male di codeste *Regole*, come abbiamo accennato, nasce dalle *Riserve* principalmente, e da quelle, che sono dirette a tirar danaro in Roma. Il dottissimo Molineo parlando di ciò, per quanto avea rapporto alla Francia, disse: *cæterum quæ sunt Quæstuariæ, vel restringentes Ordinariorum potestatem, & libertatem, merito explodendæ sunt in hoc regno.* Tutte le altre che riguardano gli uffizj della Curia Romana, la forma della spedizione delle Bolle, le tasse, o altro simile, vengono da se stesse a cadere, o rie-

 scono

ſcono inutili, e di niun pregiudizio, qualora ſi aboliſcano le Regole *Reſervatorie*. Nè ſi ha da durare molta fatica in diſtinguere quali delle medeſime debbano del tutto abolirſi.

Queſte *Regole Reſervatorie* poſſono ridurſi a due Claſſi. Nella prima Claſſe ſono i Benefizj riſervati ſempre, come a dire gli Arciveſcovadi, Veſcovadi, Monaſteri d'uomini eccedenti l'annuo valore di fiorini 200. le Dignità maggiori dopo le Pontificali nelle Cattedrali, e le Dignità principali, che eccedono l'annuo valore di fiorini 10. d'oro nelle Collegiate. Nella ſeconda Claſſe poſſono ridurſi tutti gli altri Benefizj riſervati non ſempre, ma in alcuni caſi, o in alcune circoſtanze di tempo, o a riguardo di alcune perſone: e tali ſono quelli, che vacano nell'*alternativa de' meſi*: quelli, ne' quali per qualche cauſa il Papa v'appone le mani, come per eſempio ſarebbe nell'accordare la diſpenſa di qualche impedimento Canonico al Providendo: e quelli, che ſono poſſeduti da' Cardinali, e loro Familiari, dagli Uffiziali della Curia Romana, o da' Collettori, e Succollettori della Camera Apoſtolica.

Prima Classe di Riserve.

Ragionando adunque della prima Classe delle *Riserve perpetue* de' Vescovadi, Badie &c., ognuno sa che questa non fu messa tra le *Regole* prima del 1484. sotto Innocenzio VIII. e con la clausula *quotiescumque Summi Pontifices illa uti voluerint*: anzi dopo tal tempo s' incontrano esempj di molte Elezioni Canoniche, fino a che Paolo III. la rese *Riserva* assoluta e generale.

Or questa *Riserva* chi non vede quanto si opponga all' antica disciplina, e quanto sia opposta agl' interessi de' Principi, e dello Stato? Va più danaro a Roma per la spedizione delle bolle de' Vescovadi, Badie, Dignità &c. che per tutti gli altri benefizj minori non soggetti ad annate. Inoltre queste Prelature avendo, o potendo aver grande influenza nell' animo de' Popoli, può Roma valersi per le sue mire di tali Prelati, per istrumenti da por mano a materie, che non le competono, e delle quali i Principi debbono esser gelosi: ed infiniti esempj ci somministra l' Istoria del bel giuoco fatto da Roma in pregiudizio della Sovranità con tali istrumenti. Clemente VI. favorendo il Re Roberto, si riserbò le provviste de' Vescova-

di, e Badie delle due Sicilie per conferirli a' loro partigiani. Urbano VII. nemico della Regina Giovanna II. e partigiano di Carlo di Durazzo privò delle loro cariche tutti gli Ecclesiastici aderenti di quella, ed in un sol giorno creò trenta Arcivescovi e Vescovi nemici della medesima, e che aveano assistito co' consigli, con cabale, e con le forze il Re Carlo.

Si considera inoltre, che quando si mantennero l' *Elezioni Canoniche*, i Principi o per via di postulazione a nome del Popolo, o perchè era necessario il loro consenso ed approvazione, aveano grande influenza nell' Elezioni medesime, e quasi sempre era Vescovo quel che al Principe fosse sembrato più utile: onde introdotta la *Riserva* il loro diritto ed autorità n' ha ritratto grandissimo pregiudizio.

Qual sia più opportuno rimedio contra questa Riserva, se il rimettersi in piedi l' Elezione Canonica, o il darsi luogo all' Universale Regia Nomina.

Taluni sono di sentimento, che opportuno rimedio sarebbe il ripristinarsi l' antica disciplina delle Canoniche Elezioni, come si pratica in Germania. Ma sab-

febben con ciò si distruggessero i mali presenti, non si eviterebbero quelli, che la corruzione de' tempi potrebbe far nascere dalla pratica dell'antico sistema. L' Elezione Canonica sarebbe facilmente oggidì, per lo rallentato spirito di disinteresse negli Ecclesiastici, soggetta all'ambito, ed alle simonie, ed a' tumulti e disordini, nè mai scevra da' difetti d'irregolar procedura, e di formalità, onde si cagionerebbero giudizj contenziosi, e diuturna vacanza nella Chiesa, con dispendio delle Parti, e con iscandalo de' Popoli. Perciò Pietro de Marca asseverantemente antepone il diritto della Regia Nomina a quello delle Canoniche Elezioni. Ed in fatti oggi in Francia, e nelle Spagne questa si osserva. Nè per sostegno di questo diritto de' Principi ci è bisogno di titolo d'Indulto Pontificio, di Concordato, o di Padronato. Basta il titolo fondamentale del Principato, e l' intrinseche ragioni di Protettor della Chiesa, e della Sovranità, perchè si possano riformare gli abusi, e far sì, che le persone de' Vescovi, e de'Prelati che hanno Cura con Giurisdizione derivante dal Principe istesso, siano di nomina, e di soddisfazione di lui. Questa verità fu conosciuta (per testimonianza dello stesso Riganti *Reg.* XI. *artic.*
 I.

1. *num.* 34.) dal Pontefice Niccolò V. il quale promise a Luigi Duca di Savoja, che niuno sarebbe stato provveduto di Vescovado, o Badia in quel Ducato, se non avesse prima ottenuto *la intenzione ed assenso di esso Duca intorno alle persone idonee da promuoversi*, *affinchè* (sono parole del Papa) *per le provvisioni da farsi da Noi non accada al di lui Stato alcun detrimento, o altra intestina avversità*. Si disputò se da questo ne derivasse diritto di nomina. La Corte di Savoja, ancorchè avesse potuto attendere alla sostanza, ed all' intrinseca ragione nominando espressamente, pure usò la formola: *Vengo riverentemente a proporre a V. S. con questa mia i meriti, e le qualità di N. N. che sono molto opportune &c.*. Ma finalmente Benedetto XIII. rotondamente dichiarò, che il detto decreto di Niccolò V. si dovesse intendere, come se espressamente contenesse diritto di nomina.

Il Cardinal Papiense in una delle sue lettere (1) ci fa sapere che la Repubblica Fiorentina fin da' tempi di Sisto IV. avea anche il diritto di proporre due, o tre persone idonee al Papa, il quale poi sceglieva. Oggidì i Gran-Duchi si conservano in questo possesso.

Pri-

(1) *Epist.* 664.

Prima di passare a trarre le legittime conseguenze da questi fatti, è di bene considerare un altro abuso e stranezza contenuta nell' appendice di questa *Regola Reservativa de' Vescovadi*. Questo appunto si è, che i benefizj vacanti in tempo, che vacano le Sedi Vescovili, e d' altri Ordinarj Collatori, sono anche riservati a Roma. Ed una tal' appendice di Regola vi fu inserita da Sisto V.

Or questa è una sconnessione; poichè se per massima di tutti i Canonisti (1) il gius di conferire si computa tra li frutti, ed utilità dell' istesso Benefizio; le collazioni di tali benefizj devono spettare a quello, a cui spetterebbero i frutti dell' istesso Benefizio vacante.

Ritornando ora al nostro proposito, se le ragioni di governo hanno ugual forza in ogni Principato, chi non vede, che ogni Principe nel suo Stato può esercitarne i diritti, e l' autorità? E se Papa Niccolò V. (come abbiamo accennato pel Duca di Savoja) conobbe, e confessò di doversi badare, che le provviste de' Vescovadi, e delle Badie non cadessero in perso-

(1) *Van-Espen part. 2. tit. 26. cap. 4. a num. 16.*

ra capace di disturbare lo Stato, e di cagionare qualche intestina discordia ; e se per tal ragione la Francia, la Spagna, e tutti i dianzi mentovati Governi godono il diritto della nomina, non dee dubitarsi che possa metterla in uso ed esercitarla ogni altro Principe Sovrano ed indipendente.

Seconda Classe di Riserve.

In questa seconda Classe vanno compresi i Benefizj delle *Riserve* temporali. Or non v'ha dubbio che tutte queste dovrebbero abolirsi. E non meno quelle che riguardano le provviste de' *Padronati Laici* (ne' quali per altro in ogni Stato ben regolato non osa Roma di por le mani, anche per fine politico di animare i Laici a simili fondazioni, che poi tutte ridondano in utile degli Ecclesiastici, restando a' Laici solo alcune vane onorificenze) ma anche i *Padronati Ecclesiastici*, acquisiti o per fondazione, o per dotazione con beni di Chiesa: ed anche per li Benefizj Patrimoniali. Così parimenti dovrebbero esentarsi dalle *Riserve* di questa seconda Classe tutti i benefizj (ancorchè senza Cura) che sogliono conferirsi precedente concorso, ed esame, co-

me

me sono le *Prebende Teologali*, e le *Penitenziarie*, e tutti quelli che debbono conferirsi a Maestri, e Dottori ; come pure a titolo di equità naturale tutte le *Mansionarie*, erette in titolo con la tenue rendita, che appena supplisce l' onorario della Messa : essendo un' aperta violenza, che il Provvisto debba spender danaro per le Bolle in cosa sì tenue, e nel tempo stesso, che non diviene di miglior condizione di un semplice Cappellano. Si dovrebbero escludere tutte le *Risegne in favorem* di certa persona ; ed introdursi, che le *Risegne* si facciano *libere* in mano del legittimo Collatore ; perchè non si dia luogo a perpetuarsi ne' parenti e congiunti dell'attual Possessore, e perchè si escluda ogni sospetto di simonia.

Per li Benefizj Curati già provvide il Tridentino, che fossero esenti dalle *Riserve* ; ma da Roma si conseguisce per altra via l' istesso fine. Poichè gli Ordinarj sogliono rimettere gli atti del concorso in Roma, dove molto si spende in litigj, e sovente è posposto il *magis dignus*. Quindi si dovrebbe riparar tal abuso con vietarsi di trasmettere ivi i concorsi, ma che li Pretensori contendenti sperimentassero le loro ragioni nelle Curie degli Ordinarj, ed in grado di appellazione a' Metropoli-

tani senza ulterior progresso. In somma abolendosi in tutte l'*alternativa de' mesi*, ripristinarsi i Vescovi, Capitoli, ed altri Ordinarj Collatori nel nativo loro diritto di conferir tutti i benefizj vacanti nelle proprie Diocesi e Giurisdizioni.

Metodo da tenersi per l'abolizione delle Regole Reservatorie.

In quanto a quelle di seconda classe, cioè alle temporanee, ed accidentali, perchè le provviste si fanno, secondochè i Benefizj vacano nell'*alternativa* de' mesi, l'espediente facilissimo è quello di denegarsi il *placet*, o l'*exequatur* a tutte le provviste di Roma, imponendosi agli Ordinarj, e agli altri legittimi Collatori, che si servano del loro diritto. Moltissimi, anni recenti sono gli esempj di essersi decretato dal Supremo Tribunale della Regal Camera: *Detineantur Bullæ, & Reverendus Episcopus utatur jure suo*. Egli è vero, che talora gli Ordinarj Collatori, per vano scrupolo d'infrangere quel giuramento, a cui si soggettano, quando vengono dal Papa istituiti; o per timore di quelle minacce contenute nella Regola IX., eluderanno il comando del Principe, che vuole lo stabilito dalle Sanzioni Ca-

noniche, e provvederanno il benefizio della persona del provvisto dal Papa, alla di cui provvista si è denegato l'*exequatur*; ma in sostanza la Bolla Romana riman detenuta ne' Tribunali Regj, e nelle Curie particolari rimane sempre il monumento, che il benefizio si è provveduto da' legittimi ordinarj Collatori. Oltracciò i concorrenti e pretensori non saranno sì sciocchi, che vogliano mai più ricorrere con grave dispendio a Roma per ottenerli, quando nella propria Diocesi, e con lieve pagamento di spedizione di Bolla possono dal legittimo Collatore conseguirli. Che se costoro attaccati più al vincolo delle *Vitalizie Regole* di ciascun Papa, che all' osservanza della Canonica disciplina, non cureranno di ripigliare il loro legittimo, nativo, ed imprescrittibile diritto della collazione del vacato benefizio; sono pur troppo facili al Principe verso questi refrattarj sudditi, poco conoscenti dell' ubbidienza, che si deve a' Sovrani, quegli espedienti economici, che si sogliono, e debbonsi in tal caso praticare.

Tra queste *Riserve* di seconda classe rimarrebbe qualche dubbio circa i vacanti *in Curia per obitum*, perchè si affaccia quel motivo, che questa Regola è compresa nel corpo, che abusivamente si appella *Jus com-*

mu-

mune. Ma senza entrare a toccare di che peso sia questo *Jus commune* in quella parte, che si oppone alle vere Sanzioni Canoniche; come appunto è questa vacanza *in Curia per obitum*, ignota all' antica Chiesa per XI. secoli; abbiamo l' esempio additato, non che delle Spagne, ma della Savoja, ove tal *Riserva* non ha luogo. Nè la brevità prescrittaci, ci permette di metter in chiaro per quali cagioni e fini politici in Francia stia in piedi. Questo bensì possiamo affermare costantemente, che se alcuno Stato ha giusto motivo di abolirla con tutte l' altre; più forte è un tal motivo pel Regno di Napoli, come più prossimo a Roma. In virtù di questa *Riserva*, qualora rimanga in piedi, più d' un beneficiato portandosi in Roma, ed ivi da solide, o vane speranze trattenuto, morendo, dismembrerà dalla collazione degli Ordinarj non pochi benefizj, che si perpetueranno ne' seguaci e aderenti di quella Corte.

In quanto a quelle della prima Classe, cioè alle *Riserve perpetue de' Vescovadi, Arcivescovadi, Badie &c.* potrà il Sovrano nominare a Sua Santità un Soggetto fornito delle necessarie circostanze, da non opporsegli alcun Canonico impedimento, e fornito delle dovute approvazioni, o del pro-

proprio Diocesano, o d'altri Superiori Ecclesiastici (benchè in Francia si richieda l' approvazione del Nunzio Pontificio, dal che sovente sono nati degli sconcerti) acciocchè il Santo Padre gli spedisca la Bolla d' Istituzione, con ridurne il pagamento al quinto, al quarto, o alla metà di quello, che finora richiedeano le Tasse Romane, o come meglio si potrà convenire.

Che se mai Roma, senza legittima causa (lo che non può mai crederfi in verun Pontefice, che non sia ingannato) denegasse la spedizione della Bolla al nominato dal Sovrano; si metterà in opera quel che in Francia sovente in somiglianti circostanze si è praticato, e si pratica; cioè si farà dare l' istituzione autorizzabile al nominato dal Metropolitano, se si tratta di Vescovado; o da tre Vescovi, se si tratta di Metropolitano, con quelle formalità e cerimonie ricevute dall' antica Canonica Disciplina, osservata per dodici secoli. Del qual espediente oltre a tanti e tanti, fondatamente ragiona il dotto Autore del Trattato *de Refus des Bulles*.

Non è fuor di proposito quì l' avvertire, che questa faccenda non è suscettibile di *Concordato*. Quì non cade in contro-

troversia alcun punto di disciplina. Si tratta di Regole di *Cancelleria*, le quali perchè *vitalizie*, ogni Concordato non sarebbe con la S. Sede perpetuo, ma col Papa temporaneo.

Onde l'affare dovrebbe, per lo dovuto rispetto alla Dignità Pontificale, maneggiarsi da' respettivi Ministri incaricati, come cosa, che fosse stata da S. S. approvata col fatto, deferendo *toties quoties* alla Regia Nomina, con la spedizione delle Bolle. Che se si opponesse la Convenzione tra Clemente VII., e l'Imperador Carlo V., mercè della quale restò quel Monarca soddisfatto della nomina di sole 24. Cattedrali in questo Regno; la risposta è pronta. Allora si pose in campo la pretensione del Regio Padronato sopra tutte le Chiese. Ora non si tratta d'altro che abolendosi le *Riserve* di lor natura odiose, ed abusive, si sostituisca all'antica Canonica Elezione la Regia Nomina, come in Francia, e in Ispagna. E questo appunto è quello, *che è compatibile con la coscienza del Re*, *col decoro della Sovranità*, *col bene dello Stato*, *col diritto de' Vescovi*, *coll' esattezza della Disciplina*, *e con la quiete de' Magistrati*, *e de' Popoli*.

E qual tempo più proprio da procurarsi allo Stato così fatti vantaggi, se non

se

se sotto il governo di un Monarca, che dà occasione di problema, se più egli ami i suoi Popoli, o sia da loro più riamato: e mentre nella Cattedra di Piero siede un Pontefice superiore d'animo, e di virtù all'istessa sua fortuna, ed al grado sublimissimo, a cui dal proprio merito, e dal divino manifesto volere lo veggiamo inalzato; che scevro di ambizione altr'oggetto non dimostra di avere, se non l'utile spirituale di tutto il Gregge Cristiano a se commesso.

MEMORIA

Per l' Avvocato Fiſcale della Regia Camera delle Sommarie

D. MICHELE COLANGIOLO

Nella Cauſa che ha nella Real Camera

COLL' ORDINARIO DI MONTE-VERGINE.

Degniſſimo Commiſſario

IL SIG. D. DOMENICO SALOMONE.

Num. XIX.

J. M. J.

LA controversia, che pende nella Real Camera di S. Chiara tra l' Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria D. Michele Colangiolo da una parte, e la Reverenda Curia di Montevergine dall' altra, si raggira nel vedere, se all' Abate di Montevergine, come Ordinario nell' Ospedaletto si appartenga il diritto d' istituire, o confermare i Cappellani, che di mano in mano entrar debbono al servizio, ed alla partecipazione delle rendite di alcune Cappellanie Laicali d' una Chiesa recettizia fondata ivi nell' Ospedaletto dal fu D. Giuseppe Masellis coll' espresso diritto di Padronato per se, e suoi eredi, o sia per alcune famiglie da esso lui espresse, che sono la famiglia di detto *Colangiolo*, quella *de Petris*, e l' altra di *de Masellis*. Ha sostenuto, e sostiene esso Colangiolo, che una sì fatta pretensione di quell' Ordinario affatto non possa aver luogo veruno, perchè si tratta di una Chiesa *mere* recettizia, e di Cappel-

pellanie Laicali, nelle quali non si fa d'uopo l'istituzion del Vescovo, non avendo egli diritto sulle Cappellanie di qualità laicale. Tutto l'opposto crede detto Ordinario, ad oggetto che si persuade di essere nelle medesime la sua istituzione autorizzabile, o decreto di confermazione necessario a norma de' Sacri Canoni, per potere il Cappellano venire ammesso al servizio di quella Chiesa, ed alla partecipazion de' frutti de' beni della medesima. Questa causa agitata per lungo tempo nella Delegazione della Real Giurisdizione ha varie vicende sostenute; poichè prima si deferì alla domanda del Patrono Laico, ma poi stimossi quella dell'Ordinario al diritto Canonico più conveniente ed atta. Ma da detta Delegazione della R. Giurisdizione trovasi già passata, e rimessa con Real Dispaccio al Tribunale Supremo della Real Camera, da cui dee decidersi. Io a tale effetto col dovuto ossequio ho stimato questa breve Memoria formare: e quantunque tale affare più, e più volte sia stato ne' nostri Tribunali risoluto, non ritrovo però sinoggi, che alcuno per mezzo delle pubbliche stampe abbia allegato, se l'istituzion del Vescovo sia necessaria nell' ascrizione alle Chiese recettizie. Non dico questo per farmi gloria, che io sia il pri-

primo, che esamino tal controversia; ma solamente per esser compatito benignamente, se non con quel valore, che dovrei, tal materia ad esaminare intraprendo. Mio intendimento adunque sarà in questa Memoria secondo i veri principj del diritto Canonico il dimostrare quello, che nelle Cappellanie *mere* laicali al Patrono, e quello, che al Vescovo si appartenga, poichè lo spirito de' Canoni, e la ragion naturale ancora vuole, che a niuno ne' suoi respettivi diritti pregiudizio alcuno s'inferisca; avendo io a tal proposito presente quello, che il S. Padre Gregorio spessissimo dir solea: *Injuriam mihi ipsi facio quando fratrum meorum jura conturbo.* Ma veniamo al fatto, che dà occasione alla presente controversia, per indi potere il diritto esaminare.

CAPITOLO I.

In cui si premettono i veri fatti della Controversia.

Il fu D. Giuseppe Masellis Protonotario Apostolico, e Tesoriere della Cattedral Chiesa di Troja, mosso da un pio desiderio, e da un apostolico zelo di non vedere i Sacerdoti dell' Ospedaletto sua Patria vagabondi, ed oziosi, stimò di fonda-

dare in detto luogo una Chiesa recettizia, a cui detti Sacerdoti servissero, con dotarla di beni sufficienti al decoroso loro mantenimento. Degna e lodevole determinazione! poichè egli così volle ravvivare lo spirito dell'a veneranda Antichità, secondo cui niuno potea venire ordinato Prete, se non era ascritto al servizio di qualche Chiesa, ed alla medesima incardinato, lo che si disse per titolo del beneficio. Ma questa lodevolissima costumanza nella mezzana età andò in disuso, ed abusivamente per la falsa interpetrazion di Graziano sul Canone IV. del Concilio Calcedonense, fu presa per qualche Predio, che si dovesse dare all'Ordinando per suo patrimonio a poter vivere. Ma ritorniamo al fatto. Pensò dunque Don Giuseppe Masellis costruire detta Chiesa, e dotarla, onde a' 3. Novembre 1710. col consenso dell'Università di detta Terra dell'Ospedaletto, e col consenso altresì dell'Ordinario di Montevergine donò per l'effetto suddetto irrevocabilmente con pubblico e solenne Istrumento ducati diecimila, e per essi alcuni stabili, e certi nomi di debitori di censi bullari, che tutti descrisse nell'Istrumento di tal donazione, la di cui copia sta presentata negli atti, *ut fol.* 80.

In

In tale Istrumento di donazione stabilì, e prescrisse il numero de' Cappellani, che restrinse a dieci, dopochè venisse a mancare il numero di quattordici, che egli aveva eletti. Volle, che alla suddetta Chiesa erigenda s'imponesse il Titolo della Vergine del SS. Rosario. Prescrisse le Regole, che si doveano nella medesima osservare, ed il servizio, che i Cappellani *pro tempore* doveano a detta Chiesa per lo culto divino prestare. Si riserbò la facoltà di poter mutare, correggere, ed alterare quel tanto che in detta donazione, e nelle Regole prescritte avea dichiarato. Volle, che i suddetti Cappellani recitassero l' Officio divino ogni giorno fino a Vespro, e cantassero ogni giorno la Messa, ed in tutte le festività cantassero i primi, e secondi Vespri. Riserbò a se stesso l' elezione del Direttore di tal luogo, e volle, che seguita la sua morte a tal jus di eleggere il Direttore succedessero le mentovate tre Famiglie, alle quali egli avea riserbato il Padronato di detta Chiesa, cioè quella di Colangiolo, l'altra di Masellis, e la terza di Petris. Spiegò qual doveva essere la cura del Direttore, e disse, ch' egli doveva adoperar tutto il suo studio per l' osservanza della rubrica, e del cerimoniale di S. Chiesa, e che il

danaro lo facesse da' Procuratori esigere per pagarsi a suo tempo ai Sacerdoti secondo il dì loro servizio. Volle, che i Cappellani suddetti fussero dalle suddette tre famiglie nominati, nella di cui mancanza chiamò i Naturali dell' Ospedaletto, e in difetto di questi, quei di Sulmona, sicchè volle, che tal Padronato non solo per la parte attiva, ma anche per la passiva fosse delle suddette tre famiglie. Dichiarò, e prescrisse altre cose, che non occorre quì riferire per la presente contesa. A detta donazione diede il suo assenso il suddetto Abate di Montevergine, e perchè da tale assenso nasce una gran ragione al mio Cliente, io quì lo trascrivo „ Concediamo facoltà al molto Illustre, e „ molto Reverendo Oratore di potere stipulare col Rev. Clero quanto si contiene „ nei Capitoli dell' accennato Legato a „ Noi presentati. *Verum* per quello spetta alla preminenza, e nomina del Rev. „ Direttore, non s' intenda concedutone „ il possesso, se prima non averà ottenute da Noi le debite Lettere Bollari. Dato in questa nostra Badiale Residenza „ di Loreto di Montevergine oggi 23. „ Novembre 1710. Don Vitantonio Pastorale Abate Generale, ed Ordinario „ fol. 11. a t. lit. A. „

Dal

Dal suddetto asſenſo impartito, come ſopra, dal mentovato Ordinario, ne naſce una pur troppo efficace congettura di aver voluto il pio diſponente nelle leggi ſteſſe della fondazione, che il titolo della Bolla non foſſe, che per il ſolo Direttore, altrimente ſi ſarebbe anche ſpiegato ciò per gli altri Cappellani ; e perchè la ſpedizion della Bolla non è neceſſaria, ſe non che per li Beneficj Eccleſiaſtici, non eſſendo tale Rettorìa Beneficio Eccleſiaſtico, ma una Cappellania Laicale ſolamente, abuſivamente ſi è chiamata Bolla quel che chiamar ſi dovea ſemplicemente Decreto d' ammiſſione, o ſia di conferma. Quindi ſe per legge di fondazione un sì fatto Decreto di ammiſſione è ſtato riſerbato per il Direttore ſolamente, ne naſce per legittima conſeguenza, che per gli altri Cappellani non ſi abbia voluto nè dal fondatore, nè dall' Ordinario riſerbare. Si conferma tutto ciò da due Capitoli della ſteſſa fondazione: nell' uno così ſi afferma : „ *Item* vuole,
„ che niuno Sacerdote venturo poſſa ſubentrare a detto numero di dieci, ſe
„ non porterà le fedi di tutto il Clero
„ del ſervizio dovuto a detti Sacerdoti,
„ tanto nelle Meſſe cantate, quanto nel-
„ le Meſſe private ſecondo l' Eddomada,

 „ che

„ che da esso Direttore loro sarà stabi-
„ lito, ut fo'. 9. a t. lit. B. *Item* vuole,
„ che morendo un Sacerdote dei suddetto
„ numero fisso di dieci, debba succedere,
„ e subentrare il Sacerdote più stretto Pa-
„ rente delle tre famiglie suddette, e non
„ essendovi Sacerdote Parente, debba su-
„ bentrare il Sacerdote, che averà prima
„ celebrata la Messa. „ In ambedue que-
sti Capitoli si parla dell' ingresso al ser-
vizio di detta Chiesa, e si determina, che
il futuro Cappellano entrar non vi possa
se non precedente la fede di tutto il Cle-
ro, di aver egli servita la Chiesa suddet-
ta. Quindi se si avesse voluto anche ri-
serbato il decreto di conferma dell' Ordi-
nario, certamente che questo sarebbe sta-
to il luogo proprio, in cui si avrebbe do-
vuto spiegare, onde se si è pretermesso,
si può con verisimilitudine congetturare,
che le parti non l'abbiano voluto. Tut-
to questo è quello, che il disponente sud-
detto prescrisse nel riferito Istrumento di
donazione da esso lui fatto, e stipulato
a' 23. Novembre 1710. Ma comecchè nel
medesimo erasi egli riserbata la facoltà
di mutare, alterare, e correggere le cose
nel medesimo ordinate, e prescritte; quin-
di valendosi di tal facoltà ne moderò al-
cune, tra le quali fu quella della fede,
che

che far dovea tutto il Clero del servizio suddetto. E perchè questa ha servito di ragione a' nostri Avversarj, conviene che io quì ne trascriva le parole, le quali sono queste: „ *Item* vuole, che niuno Sa-„ cerdote venturo possa subentrare a det-„ to numero di dieci, se non porterà le „ fedi di tutto il Clero del servizio do-„ vuto a detti Sacerdoti, tanto nelle Mes-„ se cantate, quanto nelle Messe priva-„ te secondo l' Eddomada, che da esso „ Direttore loro saranno stabilite. Al „ detto Capitolo esso Signor D. Giusep-„ pe modera, dichiara, e vuole che detta „ fede si debba fare solamente dal Di-„ rettore pro tempore a sua coscienza, ut „ fol. 45. a t. lit. D. „ Soggiunse ancora nell' Istrumento di detta moderazione, che nè la Curia di detto Ordinario, nè la Romana potessero aver diritto sopra i frutti, e le rendite di detta Chiesa colle parole, che seguono: „ Vuole che detta „ donazione, e pia disposizione in ogni „ futuro tempo si abbia per tale, le ren-„ dite degli Corpi donati siano sempre de' „ Sacerdoti, come di sopra; che in ogni „ caso di mancanze, o di morte di cia-„ scheduno i frutti, e le rendite del „ mancante, o della porzion del morto, „ che occorrerà fino al giorno della prov-

„ vista d'altro Sacerdote, come di sopra,
„ si accreschino agli altri, in maniera che
„ non possa ponerci le mani nè l'Ordi-
„ nario del Luogo, nè la S. Sede Apo-
„ stolica per qualsisia motivo, e ragione,
„ che potesse apportarsi per disposizion di
„ Bolle Pontificie, e di Regole della Can-
„ celleria, alla quale non vuole esso Sig.
„ D. Giuseppe donante, che resti sog-
„ getta la suddetta donazione, e frutti,
„ come di sopra, altrimente non ne a-
„ vrebbe fatta tale donazione, e pia di-
„ sposizione, ut fol. 46. a t. lit. E. „ Al quale Istrumento di moderazione vi fu anche impartito l'assenso non meno di tutto il Clero, che dell'Ordinario suddetto *ut fol.* 47.

Questa è la narrativa de' fatti contenuti ne' sopraccennati due Istrumenti della fondazione riferita; rimane a raccontare quei che sono seguiti dopo l'esecuzione di detta pia disposizione. Ebbe ella il suo effetto, poichè fu formato il Collegio di detti Preti, e questi incominciarono a servire secondo il prescritto delle Regole. Ma la Curia di Montevergine poco curando l'esecuzione circa la volontà del suddetto pio disponente, incominciò a poco a poco ad attentare sulle rendite di detta Chiesa, poichè introdusse un' aper-

ta novità, qual fu di spedire Bolle, ed interporre decreti di conferma per li Cappellani *pro tempore*, che doveano subentrare ne' luoghi vacanti; e comecchè sul principio, come per altro è solito, il diritto circa il pagamento per detti decreti fu moderato, venne con pazienza da' Cappellani sofferto; ma poi crebbe molto fino alla somma di ducati venti per ciaschedun Cappellano, siccome lo attestano gli Eletti di detta Terra dell' Ospedaletto, *ut fol.* 79. Che se alcuno ricusava tal pagamento adempire, la Curia sul pretesto, or che non potea venir ammesso per qualche difetto su de' costumi, or che le leggi della fondazione non l'ammetteano, prolungava tanto la Causa, ch'era più facile al pretensore finire i suoi giorni, che vedersi Cappellano di detta Chiesa; cosa che riuscivale molto facile, poichè essendo tal Diocesi *nullius*, non aveano a chi ricorrere detti Sacerdoti, se non se alla Curia Romana, ma ciò loro impossibile riusciva per mancanza di denaro, di cui in troppo gran somma ha bisogno colui, che vuole in Roma litigare. Non ebbero intanto detti Sacerdoti altro rimedio, se non se ricorrere a D. Michele Colangiolo, de' quali fu Capo il Sacerdote D. Antonio Oliverio, a cui per detta ammissione erano sta-

ti formati contro in detta Curia non meno che nove ben voluminosi Processi, che furono dopo trasmessi nella delegazione della Reale Giurisdizione, affinchè il Signor Delegato oculatmente avesse veduto, quanto erano gravi le avanie, che sotto pretesto di detti decreti di conferma la Curia suddetta praticava per impadronirsi delle rendite di detta Chiesa indirettamente.

Questa fu la prima notizia, che n' ebbe il suddetto Avvocato Fiscale D. Michele Colangiolo, il quale come Patrono ch'egli è di detta Chiesa, considerando esser suo indispensabil dovere il fare eseguire la volontà del suddetto fu pio disponente, umiliò supplica a S. Maestà, che Dio guardi, che la Curia di Montevergine non prendesse ingerenza veruna sulle Cappellanie suddette, tanto per diritto per essere queste mere laicali, e molto più per legge di fondazione, onde domandò, che tal suo ricorso si commettesse al Delegato della Real Giurisdizione, affinchè egli verificando l'esposto, riferisse quel tanto, che stimasse per lo maggiore accerto della giustizia. Riconobbe detto Delegato la fondazione suddetta: vide, che per diritto, e per legge di fondazione non si apparteneva alla Curia di Montevergine ragion veruna su dette Cappellanie,

nie, onde riferì, che si astenesse per l'avvenire da ogni procedura su delle medesime, sicchè uniformemente a tal consulta furono spediti i Reali Ordini del tenor seguente: „ Informato il Re Nostro Si-
„ gnore di quanto occorre nella vertenza
„ tra D. Giuseppe de Colangelis, e co-
„ desta Curia di Montevergine intorno alla
„ pia disposizione di D. Giuseppe de Ma-
„ sellis a prò del Clero della Terra del-
„ l'Ospedaletto nella Chiesa del Rosario;
„ mi comanda con Real biglietto de' 26.
„ del passato Luglio per Segreteria di Sta-
„ to degli affari Ecclesiastici di far senti-
„ re a VS. Illustrissima, che non debba
„ prendere ingerenza alcuna, nè preten-
„ dere spedizione di Bolle, o di Decreto,
„ o di qualunque atto, sotto qualunque
„ pretesto nell'ammissione degli Ecclesia-
„ stici al numero di dieci prefisso dal fon-
„ datore, dovendosi osservare lealmente le
„ leggi, e i patti apposti nella fondazio-
„ ne, salva a VS. Illustrissima la facoltà
„ riserbatasi nella fondazione medesima,
„ di spedire le Bolle al solo Direttore,
„ con dovere in tal caso esigere il dirit-
„ to spettante alle Curie non eccedente
„ la tassa Innocenziana. Adempiendo al
„ Real comando le partecipo tal Sovra-
„ na risoluzione di S. M., e ne l'insinuo

H 5 „ la

„ la reale osservanza, e mi raffermo. 14.
„ di Agosto 1766. Ossequiosissimo Servo
„ Obbligatissimo il Cavalier Francesco
„ Vargas Macciucca. „ Fu detta Lettera
coll'inserta forma di detti Reali Ordini, *ut fol.* 58. notificata non meno al Generale di Montevergine, che al Governatore della Terra dell'Ospedaletto per darci egli la dovuta osservanza; ed in effetti questo l'eseguì, poichè eranvi due Preti, i quali doveano entrare per Cappellani a detta Chiesa, e già vi entrarono in sequela de' suddetti Reali Ordini; del che da Regio Notajo ne fu stipulato un atto pubblico per futura cautela.

Vedendo la Curia di Montevergine decisa tal controversia co' suddetti Reali Ordini, pensò come ravvivar potesse una Causa tanto disperata, onde umiliò supplica a S. M. rappresentandole, che si commettesse al Delegato della Real Giurisdizione di rivedere la sua prima consulta sopra nuove scritture, ed indubitati documenti, ch'ella per fatto, e per diritto avea ragione d'interporre i suddetti decreti di ammissione, o di conferma per li Cappellani mentovati. Ne fu già commessa al Delegato la revisione, ma da detta Curia non fu presentata altra Scrittura più di quelle che si ritrovavano presenta-

te

te negli Atti in tempo che fu formata la suddetta prima consulta. All'incontro per parte del suddetto Colangiolo furono presentate nuove Scritture per avvalorar maggiormente la sua ragione. Egli con sua istanza domandò in essa Delegazione, che s'insinuasse a detta Curia di dimostrare da qual tempo ella avea incominciato ad interporre detti decreti di conferma, e così le fu ordinato *ut fol.* 72., ma ella per isfuggire la manifestazion di tal novità, rispose che non potea dimostrare tal tempo per li Preti, i quali entrarono in vita del fondatore, poichè costoro erano gli stessi, che servivano nella Chiesa del Rosario, ondechè per loro bastava il primo decreto di ammissione *ut fol.* 73. Ma una sì fatta risposta con tanto artificio non discioglie la difficoltà; imperciocchè se regge, ed ha vigore la pretension dell'Ordinario circa il suddetto decreto di conferma, era necessario, che qualora i suddetti Preti dalla Chiesa del Rosario passarono all'altra fondata nuovamente dal Masellis, s'interponesse nuovo assenso; nè potea bastare che nell'Istrumento di fondazione si fussero nominati detti Preti per Cappellani, quasichè l'assenso dell'Ordinario impartito a detta Scrittura supplir potesse il decreto di conferma per l'attua-

 le

le ingresso, poichè questo qualora fusse necessario, torno a dire, si avrebbe dovuto interporre con un atto univoco, e non con un atto equivoco, come è stato l'assenso suddetto a detta donazione, che si può riferire alla stessa Opera Pia, che praticar non doveasi, senza l'assenso dell' Ordinario, e non all' ammissione di detti Cappellani. Questo è un argomento troppo valevole circa l'assunto suddetto, poichè se detto decreto di ammissione si fusse voluto dalle parti, che furono nel tempo del contratto, certamente si sarebbe così praticato, non essendovi cosa che dilucidar possa maggiormente la mente dubbiosa de' contraenti, se non se quel fatto, il quale avviene o nella di loro vita, o poco dopo immediatamente. E' adunque una mera novità attentata dopo da essa Curia circa tali decreti di ammissione, tanto vero, che il fu D. Matteo Masellis, il quale fu uno de' Preti primi ammessi, e che ritrovavasi vivente nel 1767., tempo già, che tal controversia era nata, attestò che unquemai per li Cappellani suddetti erasi da detta Curia interposto decreto alcuno di ammissione, o dalla medesima domandata licenza per prendere il possesso di dette Cappellanie, *ut Fol.* 78. Questi furono i docu-

cu-

cumenti, che si esibirono negli Atti prima di farsi la seconda Consulta.

Ma ciò non ostante stimò il suddetto Signor Delegato rivocar la prima, e farne un'altra in contrario, cioè a dire, che all' Ordinario di Montevergine spettasse tal diritto di conferma, colla moderazione però di non poter esigere il diritto de' decreti, se non se a tenore della tassa Innocenziana. Rimessa tal Consulta alla Segreteria di Stato degli Ecclesiastici stimò S. M. e questa, e la prima rimetterle ambedue alla Real Camera, per poter ella consultare cosa stimasse per la risoluzion di tale controversia; ma nello stesso tempo furono anche per parte di Colangiolo alla Maestà del Padrone due suppliche presentate, dimandando colla prima che detta Real Camera *ex integro* tal contesa esaminasse, e colla seconda, che nel caso stimasse detta Real Camera di venire accordata alla Curia la suddetta sua pretensione, di determinarle il tempo, entro cui dovesse interporre il decreto di detta conferma, e che si assegnasse un Giudice di appellazione da' decreti di detta Curia su ciò, affinchè essendo ella *nullius*, non potessero i Cappellani futuri restare oppressi nella di loro difesa per non aver modo di poter litigare in Roma. Det-

te suppliche sono state pure rimesse in detta Real Camera con i Reali Ordini di dover ella anche sulle medesime dare il suo sentimento. Ecco lo stato, in cui la controversia presente dee decidersi: ed avendo esposti i fatti, vengo ora a dimostrar la ragione, che da' medesimi nasce e deriva.

CAPITOLO II.

In cui si dimostra, che all' Ordinario di Montevergine non si appartenga il diritto d' istituire, o di confermare i Cappellani.

Per poter io divisare con quanta giustizia l' Avvocato Fiscale D. Michele Colangiolo pretenda di non dover l' Ordinario di Montevergine o istituire, o confermare i suddetti Cappellani; ho stimato tutto ciò da tre principj ripeterlo; primo dalla qualità delle suddette Cappellanie: secondo dalla fondazione, e qualità della Chiesa suddetta, in cui dette Cappellanie sono state fondate: terzo ed ultimo dalle leggi della fondazione stessa dal pio disponente prescritte, e dall' Ordinario del luogo col suo assenso approvate.

Per rilevare il primo motivo, cioè, a dire la qualità di dette Cappellanie; ho bisogno, che l' origine delle medesime dalla veneranda antichità ripeta breve-

men-

mente, poichè questa storia conferisce molto bene al mio assunto. L'origine delle Cappellanie è troppo antica, come quella, che vanta i suoi principj anche in tempo dell' Ebrea Repubblica, poichè in questa era costume degli Ebrei, oltre il Tempio, e le pubbliche Sinagoghe, avere i privati Oratorj nelle di loro case. Noi sotto Costantino il Grande abbiamo ancora l'origine di dette Cappellanie, come si vede presso Eusebio, ma divennero queste assai numerose sotto l'Impero di Carlo Magno, e de' suoi Successori, poichè fu la loro costumanza in ogni luogo, dove aveano il Palazzo Reale, ivi formare anche la Cappella con i suoi Cappellani, i quali perciò Regj, e Palatini vennero nominati, così scrive il Van Espen nella parte seconda *tit.* 18. *de beneficiis*. ,, His Cappellis præpositi erant Presbyteri, & Clerici, qui ibidem divinum officium peragerent, atque inde Cappellani Palatini, vel Regii dicti: credidit que Ludovicus Thomasinus de disc. Eccl. p. 4. lib. primo cap. 43. n. 3. præcipuum scopum Sacellorum Regiorum fuisse, ut ibi presbyteri divinum officium persolverent, cui Principes cum sua familia possent assistere ,,. Questa lodevole costumanza de' Principi fu coll' andar degli

an-

anni per l'umana ambizione anche da semplici privati adottata, i quali costruivano Chiese private, assegnando quella dote, che congrua fusse al culto divino ed al sostentamento de' Cappellani, i quali nella medesima servissero: ma non potendo i Laici avere tanti beni, che bastar potessero alla costruzione, e dotazione di una Chiesa, o sia Cappella separata dalle Chiese pubbliche, incominciarono a far dette Cappelle sotto il nome di qualche Santo, o nelle Chiese Cattedrali, o Parrocchiali. Così scrisse lo stesso Van-Espen nel luogo citato. „ Deinde Laici non sufficientes „ extruere hujusmodi separatum Sacellum „ cum conveniente dote, cœperunt in ipsis „ Ecclesiis majoribus tam Parochialibus, „ quam Collegiatis & Cathedralibus, late- „ rales aliquas Aediculas, vel etiam Al- „ taria in honorem hujus, illiusve Sancti, „ vel in memoriam alicujus mysterii, vel mi- „ raculi extruere, eisque annectere annuos ali- „ quos proventus pro presbyteris, qui his „ Aediculis, vel Altaribus praeessent „. Per lo numero grande di queste Cappellanie si accrebbe conseguentemente il numero de' Cappellani, i quali separatamente dal Clero, e da' Canonici ufficiavano nelle Cappelle suddette; ma i fondatori reputavano di esser maggior gloria di Dio, qualora

loro codesti Cappellani cogli altri Canonici della stessa Chiesa assieme ufficiassero; così incominciò a praticarsi; e coll' andar degli anni eressero i Vescovi dette Cappelle in titolo di Beneficio, e di Laicali, ch'elle erano, diventarono altrettanti beneficj Ecclesiastici, ritenendo il nome della Cappellania, o di quel Santo, sotto il di cui nome era stata la Cappellania fondata. Non a tutti i Fondatori piacque dovere dette loro Cappellanie Laicali esser erette in titolo di beneficio Ecclesiastico, onde pensarono per di loro cautela di costituire i Cappellani *ad nutum*, ed amovibili, non essendo cosa tanto contraria a' Beneficj, che debbono essere perpetui, che l' amovibilità. Ecco dunque come pensossi di non poter le Cappellanie Laicali venire erette in Benefìcio Ecclesiastico senza la volontà de' Fondatori.

Questa è l' origine delle Cappellanie Laicali, le quali non passarono nello stato di beneficj Ecclesiastici, se non che quando loro fu data l' erezione in titolo dall' Ordinario, onde scrisse Barbosa Auditore della Rota Romana nel *lib.* 3. del Diritto Ecclesiàstico al *cap.* 5. così: „ Si „ Laici missas aliquas fundaverint, etiam „ cum onere functiones hierarchicas obe- „ undi; si hujusmodi fundationes autho-

ri-

„ ritate Episcopi in titulum beneficii erectæ non fuerint, nequaquam reputabuntur beneficia; sed remanebunt in terminis Laicalis fundationis; poteruntque sine Episcopi institutione presbytero alicui fundationes hæ ad tempus, aut in perpetuum secundum tenorem fundationis conferri. Bona quoque similis fundationis, non Ecclesiastica, sed Laicalia censebuntur, & juxta conditionem talium bonorum ad hæredes devolventur cum onere a fundatoribus imposito; publicis quoque oneribus, non secus ac laicalia bona erunt subjecta. „ Questa dottrina la canonizzò Pietro Corrado per pratica della stessa Romana Curia, poichè nel libro primo al capo secondo della sua Pratica Beneficiale scrisse così: „ Hinc concludunt Canonistæ, quod etiamsi Testator in simplici legato eum onere Missarum voluerit, quod ad illud debeat præsentari Clericus, sive Sacerdos ab Ordinario instituendus; si tamen non intervenerit authoritas Episcopi, atque hac authoritate erectum sit in beneficium, tale legatum non erit beneficium. „ Soggiunge lo stesso Autore queste altre parole: „ Quinimmo, etsi Episcopus concesserit facultatem celebrandi Missas fundatas ad certum Altare, aut Cappellam,

„ non

„ non propterea hæc fundatio censebitur
„ beneficium: quia neque per hujusmodi
„ facultatem, censetur illam in beneficium
„ Ecclesiasticum erexisse, aut instituisse:
„ cum hujusmodi actus celebrandi cadat
„ etiam in privatis Oratoriis, in quibus
„ non potest celebrari, nisi de ipsius E-
„ piscopi licentia. Et licet etiam hujus-
„ modi fundationes, aut Cappellaniæ es-
„ sent perpetuæ ad vitam ipsius Cappel-
„ lani, qui possit vita durante proventibus
„ fundationis uti: tamen beneficia non
„ erunt, neque legibus beneficiorum re-
„ gentur, nisi authoritate Episcopi in ti-
„ tulum beneficii fuerint erectæ. „ Questa
è la pratica sù tal materia della Curia
Romana, che le Cappellanie sono laicali,
quando loro manca l'erezione *in titulum*.
Quindi se le Cappellanie suddette, sù cui
oggigiorno pende la nostra controversia,
non sono state erette *in titulum beneficii*,
non possono essere se non se Cappellanie
Laicali, per cui non fa uopo l'istu-
zione del Vescovo, essendo que-
sta per li soli beneficj Ecclesiastici ne-
cessaria, poichè a riguardo di questi non
potendo il patrono laico dare diritto veru-
no al nominato, vi è necessaria l'istituzion
del Vescovo, da cui detto diritto si tras-
ferisca.

Nè

Nè può giovare alla parte contraria, che alla nostra fondazione sia stato impartito dall' Ordinario il suo assenso, poichè questo, come necessario a qualsisia opera pia, non può fare il beneficio Ecclesiastico, ma vi è necessaria l' erezione *in titulum*, che è il solo intrinseco costitutivo dell' Ecclesiastico beneficio secondo la dottrina di tutti i Canonisti, e specialmente del Cardinal de Luca, il quale così scrisse nel Discorso primo *de alienationibus* : „
„ Talisque erectio in ea forma esse debet,
„ ut redoleat ita factam esse, ut locum
„ Ecclesiasticum constituat : secus autem
„ ubi importaret simplicem approbationem
„ Apostolicam, vel ordinariam ipsius pii lo-
„ ci, vel instituti ad aliquos effectus pro
„ facultate exercendi divina, vel spi-
„ ritualia independenter a Parocho, ut
„ frequenter concedi solet, præsertim Ho-
„ spitalibus ex deductis sub titulo de Pa-
„ rochis disc. 23. & 37. De quo etiam
„ sub titulo de jurisdictione disc. 45., ubi
„ de Conservatorio Mulierum, & eodem
„ titulo disc. 92. ubi de Militiis, quæ cum
„ Apostolica authoritate erectæ sunt ad
„ pietatis opera exercenda; cum plerisque
„ etiam Ecclesiasticis institutis, an scilicet
„ personæ, & bona veram Ecclesiasticam
„ qualitatem habeant, nec ne, tam ad effe-

„ ctum

„ ctum jurisdictionis Ecclesiasticæ, ac exem-
„ ptionis a foro laicali, & laicalibus statu-
„ tis, quam etiam ad effectum immunita-
„ tis ab oneribus laicalibus. Cum enim,
„ ut ibi advertitur, hujusmodi congrega-
„ tiones, vel adunantiæ ad opera pia, vel
„ divina prohibitæ sint absque Ecclesiasti-
„ ci Superioris authoritate; ne ita illicita,
„ & scandalosa conventicula sequantur,
„ ut frequens experientia docuit; sive ex-
„ pediat Apostolicam præsertim authoritа-
„ tem habere pro facultate celebrandi di-
„ vina, & spiritualia emolumenta obtinen-
„ di. Hinc proinde non omnis licentia, seu
„ concessio, vel approbatio formalem ere-
„ ctionem hujusmodi effectus productivam
„ importare dicitur, ut plerique æquivocan-
„ do male opinantur, quamvis in eadem
„ licentia, seu concessione Ordinarii, vel
„ alterius Ecclesiastici Superioris visitatio,
„ vel alia potestas reservata sit, cum id
„ contineat expressionem ejus, quod de ju-
„ re inest ob facultatem, quæ locorum Or-
„ dinariis, ex eorum ordinaria, vel Aposto-
„ lica delegata authoritate tam de jure
„ communi, quam ex Sacro Concilio Tri-
„ dentino competit visitandi ipsa lo-
„ ca, sive assistendi redditioni rationum
„ per administratores faciendæ cum simi-
„ libus. Ut enim bene advertitur per Ro-

„ tam

„ tam in dictis decisionibus, ac etiam in
„ locis supra allegatis: aliud est, locum
„ esse pium, aliud vero Ecclesiasticum,
„ ideoque stant bene simul esse pium,
„ atque pietatis opera exercere, nec non
„ visitationi, correctioni, & jurisdictioni
„ Ordinarii, vel alterius Ecclesiastici Su-
„ perioris in aliquibus subjacere; et tamen
„ non esse locum Ecclesiasticum ad dictum
„ præsertim effectum, ut ejus bona sub hac
„ prohibitione non cadant.

Non credo esser necessario rapportar altre autorità, e dottrine per convalidare, che non possa esservi beneficio Ecclesiastico, senzachè vi preceda l'erezione *in titulum* mediante l'autorità dell'Ordinario, poichè la suddetta autorità del de Luca, e quella anche di Pietro Corrado uomini versatissimi nella Pratica della Romana Curia possono bastare. Passo perciò all'istituzione facendo vedere, che questa non si appartenga all'Ordinario, se non che per le collazioni de' veri beneficj Ecclesiastici. Chi ha studiato anche leggiermente gli antichi Sacri Canoni, sa molto bene, che nei primi tempi, quando cioè l'Ordine non era dal beneficio separato, e diviso, non eravi necessaria l'istituzion del Vescovo, poichè l'istessa ordinazione avea luogo d'istituzione, e l'affare pas-

paſsava così: Chi dovea eſsere ordinato uopo egli era, che aſcritto fuſse al ſervizio di qualche Chieſa; e perchè è ragionevole, che colui, il quale ſerve all' Altare, viva dell'i ſteſso Altare, perciò quegli che veniva alla Chieſa incardinato, colla ſteſsa incardinazione acquiſtava il diritto alle rendite beneficiali anneſse alla ſteſsa Chieſa, ſenzachè ſuſsevi ſtato neceſsario altro atto o d' iſtituzione, o d' immiſſione ne' beni addetti al beneficio; poichè l' iſteſsa ordinazione, torno io a dire, come principale, baſtava per dare l' attual poſseſso, o ſia il jus perfetto nelle rendite del beneficio anneſſo allo ſteſſo Ordine. Ma nel ſecolo nono, e decimo, per la falſa, e ſiniſtra interpetrazione fatta dal Graziano al Canone IV. del Concilio Calcedonenſe, confermata poi dal Lateranenſe ſotto Aleſſandro III. s' introduſse l' uſanza di ſepararſi l' Ordine dal beneficio, ed incominciò a darſi l' uno ſenza l' altro, poichè s' introduſsero le ordinazioni vaghe, cioè ſenza l' aſcrizione a qualche Chieſa; da queſto tempo in poi, poichè il beneficio non fu più conſiderato come acceſsorio, e conſecutivo all' Ordine, quaſichè nell' atto ſteſso, che alcuno era ordinato, veniva ad acquiſtare il diritto perfetto ſulle rendite beneficiali; fu quindi

di uopo, che s'inventasse un titolo, con cui il diritto sul beneficio venisse il Prete ad acquistare, e questa fu l'istituzione riserbata all' Ordinario, come colui, il quale solo conferisce gli ordini, ed ha il diritto di dispensare tutte le rendite Ecclesiastiche nella sua Diocesi. Di quì appare la differenza de' Teologi, e de' Canonisti nel definire il beneficio, poichè i primi definiscono ; „ Jus perpetuum ministrandi in Ecclesia „ authoritate Episcopi constitutum, habens „ jus percipiendi fructus annexum : „ e gli altri tutto all' opposto così : „ Jus perpetuum percipiendorum fructuum quorumcumque ex bonis Ecclesiasticis, seu „ Deo dicatis propter officium Spirituale „ authoritate Ecclesiæ constitutum. „

Dalla definizione suddetta degli uni, e degli altri si ravvisa con chiarezza la mutazione fatta sù i Beni Ecclesiastici, poichè i Teologi considerando la disciplina antica della Chiesa, in cui l'Ordine era il principale, e il beneficio al medesimo annesso, l'accessorio, definirono la natura di questo per un consecutivo dello stesso Ordine. All' incontro i Canonisti riguardando l'uso pratico del Foro, e la mutazione sù ciò avvenuta, descrissero il beneficio come principale, e l'uffizio come accessorio, stante già l'avvenuta mu-

ta-

tazione di essersi separato l'ordine dal beneficio, e dandosi separatamente non meno l'uno che l'altro. In questo stato di cose, poichè nell'ordinazione, come prima praticavasi, contener non vi si poteva una quasi implicata, e tacita istituzione, fu necessario l'introdursi l'espressa, ed esplicita istituzione dell'Ordinario, affinchè il provvisto mediante quella acquistar potesse il diritto del possesso, e delle rendite del beneficio. Da ciò risulta la ragione, perchè i Padri del Concilio Toletano IX. tenuto l'anno 655. così stabilirono „ Decernimus, ut quamdiu fundato-
„ res Ecclesiarum in hac vita superstites
„ extiterint, pro iisdem locis curam per-
„ mittantur habere sollicitam, atque
„ Rectores idoneos in eisdem Basilicis iidem
„ ipsi offerant Episcopis ordinandos. Quod
„ si tales forsitan non inveniantur, ab eis
„ tunc, quos Episcopus loci probaverit
„ Deo placitos, sacris cultibus instituat
„ (hoc est ordinet) cum eorum conni-
„ ventia, seu assensu servituros. Quod si
„ spretis ejusdem fundatoribus Rectores
„ ibidem præsumpserit Episcopus ordinare,
„ & ordinationem suam irritam noverit
„ esse, & ad verecundiam suam alios in
„ eorum loco (quos iidem ipsi Fundato-
„ res condignos elegerint) ordinari. „ Da

 que-

questo Canone si rileva, che allora quando, come fu in detto secolo, non ancora erasi l'ordine dal beneficio separato, non davasi altra istituzione, poichè la stessa ordinazione tenea luogo di quella, l'istituzione propriamente venne, come sopra dissi, da che l'ordine dal beneficio separossi, e a' beneficj furono adattate secondo le massime allora correnti della Romana Curia quelle stesse massime, che per li feudi erano state ordinate e prescritte; allora sì, che si introdusse l'istituzione necessaria per potere il beneficiato acquistare il diritto sul beneficio. Ecco come ella viene nel testo delle Decretali definita: „ Institutio authorizabilis est ipsa „ beneficii collatio, sive tituli canonica „ datio, sine qua ipsum beneficium habe„ri non potest. Dicitur collatio, sed ne„cessaria, eo quod instituens in beneficiis „ patronatis soleat constringi eam certæ „ Personæ sibi præsentatæ facere. „ Quindi conferendosi per la medesima il titolo canonico del beneficio per riguardo all' ordine, e non potendo tal ordine conferire se non che i Vescovi, n'è venuta nel diritto Canonico la massima, che gli ordinarj collatori de' Beneficj siano gl'istessi Vescovi, come coloro, a cui si appartiene la distribuzione di tutti gli Ecclesiastici officj, per liquali si conferiscono i beneficj. . . . . Fa-

Fagnano assieme cogli altri Canonisti nel *cap. cum Ecclesia de causa possessionis, & proprietatis* ha diviso in tre specie questa istituzione, cioè, che la prima specie sia la corporale immissione nel possesso circa le rendite beneficiali; la seconda autorizzabile, o sia approbativa della cura dell'Anime, e la terza collativa, come io dissi, del titolo canonico de' beneficj. Dall'origine di detta istituzione, e dalla sua divisione si desume, che non sia necessaria, se non se per li beneficj Ecclesiastici, poichè se ella fu introdotta, allora quando l'ordine si separò dal beneficio, e s'ella incominciò a praticarsi per potersi conferire il titolo canonico del beneficio, si rileva fuori d'ogni dubbio, che per li soli beneficj Ecclesiastici sia ella necessaria, non per le Cappellanie laicali, a rispetto delle quali niuno titolo Canonico il Vescovo conferendo per mancanza di giurisdizione, ch'egli non ha ne' beni laicali, ne nasce la conseguenza, che non possa, nè debba egli ad oggetto delle medesime il Cappellano istituire; che se pretenda istituirlo per rispetto della giurisdizione, che ha sulla persona, questo nemmeno ad esso lui su ciò può dare ragione alcuna, poichè ritrovandosi il Cappellano nell'attual'esercizio del suo uffizio, e non sospe-

ſo per qualche delitto, può da ſe ſteſſo
eſe citare il ſuo impiego nella Cappellania,
in cui vien preſentato dal Patrono; ſicchè dunque non vi è effetto veruno, per
cui tal' iſtituzione ſia neceſſaria alle Cappellanie laicali, atteſo o ſi riguarda il diritto per li beni della Cappellania, e queſto ſi tramanda dal Patrono, che nomina
il Cappellano, o ſi conſidera l'eſercizio
del medeſimo, e queſto lo ſteſſo Cappellano, come Prete, lo ha ſin dal tempo
della ſua ordinazione, allorchè per qualche ſuo delitto non abbia meritato la ſoſpenſione; e da tutto ciò ſi ravviſa, che
tal' iſtituzione nella preſente conteſa appartener non poſſa all'Ordinario di Montevergine, come egli pretende, eſſendo le Cappellanie sù mentovate laicali ſolamente, ſenzachè
conteneſſero cura di Anime, in modo che
ſi doveſſe dar luogo al Concilio Tridentino, che vuole di ſpettare all' Ordinario
privativamente l' iſtituzione autorizzabile,
contenendo il beneficio cura di Anime,
poichè le Cappellanie ſuddette non hanno
altro peſo, ſe non ſe la recitazione del
divino officio, e la celebrazione della meſſa, coſe che per praticarle, non ha biſogno il Cappellano dell' iſtituzion del Veſcovo, avendone l' eſercizio in virtù della ſua ordinazione, quando non ne ſia ſtato ſoſpeſo per
delitto.

Io fino adesso ho ragionato di non essere la summentovata istituzione necessaria per la qualità di dette Cappellanie, adesso intraprendo di dimostrare, che per altra ragione tale istituzione non possa aver luogo ne' termini della presente controversia, cioè a dire per la qualità della Chiesa summentovata, ch' è recettizia, o sia nazionale, la di cui massa stando in comune, e non essendo divisa in altrettanti beneficj Ecclesiastici, non è necessaria l' istituzione, poichè la partecipazione, o sia distribuzion delle rendite, non proviene da titolo particolare di beneficio, ma dall' uso universale delle distribuzioni cotidiane. Di ciò diffusamente parlano, ed hanno scritto i pratici della Curia Romana, ma non hanno potuto investigar, perchè immersi nel solo Foro, la ragion principale, per cui nelle Chiese recettizie, o sia nazionali, anche essendo la Massa Ecclesiastica, non sia necessaria dell' Ordinario l' istituzione. Io all' incontro, che ho cercato sempre, quantunque debolmente, le cose del Foro richiamarle all' antica loro origine, ed alla Istoria, ho anche cercato investigare la qualità di dette Chiese, e sono già quì a manifestarla, pregando il Lettore, che una sì fatta digressione me la perdoni benignamente, dilucidando

ella lo ſtato di dette Chieſe, e molte controverſie, che col lume della Storia su ciò ſi vanno a riſolvere.

E' coſa riſaputiſſima nell'Iſtoria Eccleſiaſtica, che tra i primi fedeli di Geroſolima, ed Antiochia vi fu la vita tra loro comune, poichè tutti quelli, i quali ſi convertivano, vendendo le loro poſſeſſioni, a' piedi degli Apoſtoli ne depoſitavano il prezzo, affinchè con queſto i biſogni comuni ſi riparaſſero. Poco durò tal commendabile coſtumanza, ed eſſendo ita in diſuso tra Laici, ſi mantenne per lungo tempo tra gli Eccleſiaſtici, come quelli, che una vita più divota praticavano; ſicchè preſſo queſti per lungo tratto di tempo, non vi furono beneficj, cioè titoli, ſeparati di potere l'uno dall'altro poſſedere i beni della Chieſa, ma ſtava in voga ſoltanto la vita comune per mezzo delle cotidiane diſtribuzioni. Così ſcriſſe della polizia de' ſuoi tempi S. Cipriano nella lettera 39. Cæterum, egli diſſe,,, presbyterii honorem deſignaſſe ,, nos illis ,, jam ſciatis, ut ex ſportulis iiſdem cum ,, presbyteris honorentur, & diviſiones menſurnas æqualibus quantitatibus partiantur.,, Veniva in quell'età il patrimonio della Chieſa e dalle cotidiane oblazioni de' fedeli, e dal prezzo delle poſſeſſioni,

ni, che vendevano coloro, i quali al Chericato aspiravano, formato i qual prezzo si metteva in comune per distribuirsi poi a Cherici giornalmente. Dopo data da Costantino il Grande la pace alla Chiesa, avendo ella incominciato ad acquistar beni stabili, questi per rispetto alle di loro rendite si amministravano anche in comune, secondo l'usanza per altro, chè allora stava in voga. Durò tal forma di vivere negli Ecclesiastici per molto tratto di tempo, e non si videro l'origine, ed i principj de' benefic), se non che per alcuni tenuissimi vestigj nel secolo VI. nel Concilio Agatense. Il Vescovo amministrava tutte le rendite della massa, l'Arcidiacono ne avea la distribuzione per li Cherici; ma con l'andar degli anni, perchè raffreddata la carità, vi nacque qualche disordinato affetto su ciò, vi s' introdusse l'usanza dell'Economo, affinchè venissero le rendite de' beni della Chiesa amministrate rettamente, e tale stabilimento fu dal Concilio Calcedonese prescritto: e perchè i beni Ecclesiastici, oltre il dover servire al mantenimento de' Cherici, dovevano altresì impiegarsi in sostentamento de' poveri, e nella reparazione degli edificj delle Chiese, sortirono la prima loro divisione in tre porzioni, l'una cioè

per li Cherici, l'altra per la fabbrica, e la terza per li poveri: il peſo delle quali coſe venne incluſo in tutta la maſſa. Ma comecchè queſta per riſpetto al Clero rimaneſſe in comune, altro effetto produſſe riſpetto a' Parochi, i quali non potendo eſſere ſempre preſenti nella Cattedrale, non poterono partecipare delle diſtribuzioni cotidiane, che ſi percepiſcono da coloro ſolamente, che intervengono attualmente a' divini officj. Fu quindi reputato ragionevole, che i Parochi poſſedeſſero alcuni beni ſeparati dalla maſſa con titolo particolare, che fu il titolo di Eccleſiaſtico beneficio. Ma in queſti termini non ſi reſtò, poichè col volgere degli anni ſi diviſe il Clero la ſua maſſa col Veſcovo, onde ſi formò la diſtinzione tra la Menſa del Capitolo, e del Veſcovo, e comecchè allora quando s'incomincia la diſciplina a rilaſſare, non reſta l'affare ne' ſuoi principj, ma paſſa oltre aſſai; quindi infaſtiditiſi i Cherici della vita comune, incominciarono prima a ſepararſi dal comune dormitorio, coſtruendoſi ognuno una piccola caſa vicina al luogo, ove prima ſtavano tutti uniti. Eccone un belliſſimo monumento ricavato dagli Statuti della Chieſa Ultrajettina preſſo Antonio de Matteis *de nobilitate* nel

lib.

lib. 2. al *cap.* 22. *pag.* 398. ove i Canonici così dicono: „ Ex instituto ordinis eo„ dem refectorio comedere, & dormire „ eodem dormitorio tenemur, & vivere „ de communi, sed ex dispensatione Epi„ scoporum hoc hactenus scientium, & „ tolerantium , in privatis domibus ha„ bitamus. Non tamen licet alicui Cano„ nico habitare in domibus Claustrali„ bus. „ Ma ciò, come per altro lo stesso monumento l'addita, non operava che i Cherici avessero lasciata la vita comune, poichè nel Concilio Coloniense del 1260. così si rafferma: „ Ut pistrinum publi„ cum constitueretur, ex quo panes quo„ tidie distribuerentur Clericis „ perchè in quel tempo ancora serbavasi la suddetta vita comune.

Seguita l'abitazione de' Cherici tra loro separatamente, venne a dividersi la massa, che prima era comune: e questa fu divisa in altrettante porzioni tra i Canonici, e queste vennero erette in altrettanti beneficj Ecclesiastici. Ecco un famoso monumento, che ne rapporta il dottissimo Mabillonio nel tomo primo de' suoi Analetti così: „ Statuerunt pro Canoni„ cis, qui tunc sub præpositis vivebant, „ quia præpositi temporalia male tracta„ bant, & nobiliores, fortioresque Cano-

 „ ni-

„ nici possessiones usurpabant, ut quilibet Canonicus, personis ad certum numerum redactis, suum temporale proprium possideret, & ut de communi Camera cuilibet distribueretur, prout in choro divinis officiis resideret. „ Ecco formati già i Beneficj Ecclesiastici sulla divisione della massa comune. Cagionò tal divisione qualche rilassamento al buon costume degli Ecclesiastici, onde Carlo il Grande, e dopo lui Lodovico Pio nel famoso Concilio di Aquisgrana, cercarono riparar detto male, con ridurre i Canonici secondo l'istituto di S. Grondegagna al primiero loro istituto della vita comune. Ma perchè la divisione anzidetta era stata generale, e la riforma, che intesero fare ambedue que' Principi, non fu, se non che a rispetto de' loro dominj, perciò non potè esser ella generale, nè potè durare lungo tempo: poichè nella stessa Francia incominciarono i Canonici a dividersi nuovamente i beni Ecclesiastici, e da questa epoca di tempo nacque la distinzione tra i Canonici Regolari, e Secolari; questi chiamandosi coloro, i quali, tralasciata la vita comune, vivevano in particolare, e gli altri quei, che la vita comune continuavano: onde quelle Chiese, le quali hanno la di loro massa ancora

ra

ta oggi giorno comune, ed indivisa, Recettizie si nominano, a differenza delle altre, la massa delle quali in altrettante prebende, o siano beneficj Ecclesiastici divisa si trova.

E da questo tempo furono i beneficj Ecclesiastici formati, cioè a dire divisa la massa, e le porzioni della medesima in altrettanti beneficj erette, e commutate. Non è però, che tal novità in tutte le Chiese introdotta si fusse, poichè ne rimasero alcune, delle quali la massa continuò ad essere comune, e queste appunto sono quelle Chiese, che Recettizie si chiamano. Diconsi anche Recettizie ad esempio dell' antico istituto quelle Chiese, le quali avendo un certo determinato numero di Preti acquistano beni, che loro si lasciano da' pii benefattori in comune, cioè a dire, che non vengono detti beni lasciati per viverne i Preti, non separatamente l' uno dall' altro con titolo particolare di beneficio, ma di dividersi solamente le rendite, rimanendo in comune la proprietà. Tali Chiese, replico io a dire, Recettizie si nominano, non perchè tali fussero state da tempo antico, ma a cagion che dal pio disponente a norma delle antiche sono state formate, ed istituite, per essersi tra i Canonici la proprietà de' beni lasciata

ta indivisa. Or in queste Chiese, poichè la massa non è distribuita in altrettanti beneficj Ecclesiastici coll erezione *in titulum*, l'Ordinario non ha per rispetto a' Cappellani l istituzione, nè i Cappellani per poter essere ammessi alla partecipazione tengono bisogno della istituzion del Vescovo, o di decreti d'ammissione; a motivochè il diritto di partecipar delle rendite suddette lo acquistano da che entrarono per Cappellani nelle medesime: e vacando il luogo, che debbono rimpiazzare, entrano alla partecipazione per la suddetta prima ragione da essi loro acquistata, quando furono alla Chiesa ascritti. Io dopo aver tutto ciò dimostrato coll'Istoria, vengo ora a comprovarlo coll'uso pratico del Foro. Il dottissimo Cardinal de Luca tratta tale articolo in più luoghi, e specialmente nel discorso 80., e 97. *de beneficiis*, e nel *disc.* 19. *e* 21. *de Canonicis*. Nel primo egli così scrisse *al num.* 17. ,, ,, Sextus est casus Cappellaniarum manualium, seu ad nominationem laicorum, ,, aut etiam huiusmodi piarum societatum, ,, & congregationum, aliarumque universitatum, sed Cappellaniæ nullam habeant ,, formalem fundationem cum authoritate ,, Superioris, neque in istius provisione talis authoritas præcise necessaria sit, ut ,, con-

„ contingit in illis Cappellanis, quos piæ
„ societates, vel congregationes conductos
„ retinent pro cultu Ecclesiæ, vel Oratorii,
„ sive sunt illæ Cappellaniæ, quæ ex piis mo-
„ rientium dispositionibus cum sua dote, ad
„ instar beneficiorum simplicium ordinantur,
„ absque tamen formali erectione in bene-
„ ficium cum authoritate Ordinarii; Et
„ tunc in effectu non sunt beneficia Ec-
„ clesiastica, neque sub regulis beneficia-
„ libus cadunt, sed dicuntur legata pia
„ cum onere Missarum, unde propterea
„ hujusmodi Cappellaniarum sunt capaces
„ etiam Laici, quin immo infantes, ac mu-
„ lieres. „ E nel lodato discorso 97. scris-
se anche così: „ Minusque de illis Cap-
„ pellaniis servitoriis, quæ satis frequen-
„ ter usu habentur etiam in Cathedralibus,
„ & Collegiatis, frequentius autem in Pa-
„ rochialibus, Matricibus, seu Receptitiis,
„ in quibus ex statuto, vel consuetudine
„ admittuntur Sacerdotes, & Clerici na-
„ turales, seu patrimoniales ad servien-
„ dum, ac participandum de Massa, quoniam
„ & istæ beneficiorum naturam non habent,
„ neque harum jure censentur, sed diver-
„ sam habent rationem, ac juris disposi-
„ tionem. „ Finalmente nel discorso sud-
detto 19. *de Canonicis* scrisse così più in-
dividualmente al caso nostro al *num.* 20. „

I 7 „ A-

„ Adeo siquidem tenaciter in illis partibus,
„ fortius vero in Hispania, & in Ger-
„ mania insistitur in hujusmodi consuetu-
„ dinibus, vel stàtutis super qualitate per-
„ sonarum, quod per capitula prætenda-
„ tur, ut neque Episcopo licitum sit ad-
„ scribere Ecclesiæ Cathedralis servitio Cle-
„ ricos in minoribus, seu ad alios ordi-
„ nes promotos absque licentia, & con-
„ sensu ipsius Capituli. Verum super hoc
„ pluries consultus respondere consuevi fa-
„ bulosam videri hujusmodi prætensionem;
„ quoniam aliud est, ut Clericus admitta-
„ tur ad Capituli, seu Ecclesiæ gremium,
„ ad effectum ut per gradus, ac ad-
„ impletis requisitis admittatur ad par-
„ ticipationem massæ, & in hoc bene di-
„ citur id pertinere ad Capitulum, vel
„ Congregationem, neque Episcopum de-
„ super posse se ingerere, vel statuere; a-
„ liud vero, quod ordinetur Clericus, vel
„ presbyter, atque adscribatur servitio ad
„ satisfaciendum requisitis Concilii Triden-
„ tini pro fori privilegio, vel ut Cappella-
„ niam, sive in titulum, sive manualem
„ contradistinctam a Massa Capitulari ob-
„ tinere valeat, ibique missas privatas ce-
„ lebrare. „ Ecco come chiaramente, ed
uniforme al caso della contesa presente il
lodato autore espertissimo della pratica del-
la

la Romana Curia il suo sentimento spiegò. Egli in primo luogo confuta l'opinione di coloro, i quali raffermavano non avere il Vescovo il diritto neppure di ordinare Preti nelle Chiese suddette Recettizie; Egli dice che possa ordinare anche contraddicente detta Chiesa, ma che poi questi ordinati così, non possano partecipare della massa, su cui il Vescovo non può prendere ingerenza veruna.

Se dunque il Vescovo a rispetto di dette Chiese, non vi ha ingerenza, non spetta certamente ad esso lui l'interporre decreto di ammissione, o di conferma per li Cappellani, che *pro tempore* debbano alla partecipazione della Massa subentrare: e se, come lo stesso lodato Autore scrisse, dette Cappellanie per mancanza dell'erezione *in titulum* non sono beneficj Ecclesiastici, ma soli legati pii laicali, non è anche per questo verso necessaria l'istituzione, o il decreto dell'Ordinario di ammissione; bastando soltanto, che il Cappellano, vacando il luogo per la morte del suo Antecessore, sia egli nell'attuale esercizio del suo ordine per entrare alla partecipazione, avendo egli acquistato già il diritto abituale dal tempo, in cui fu ammesso per Cappellano a servire detta Chiesa, per indi poi poter partecipar delle sue rendite, occorrendo

la

la vacanza del luogo: e se si riflette alla qualità di dette Chiese, e soprattutto per questa, per cui oggi giorno si contende, vedrassi chiaramente, che tal pretensione dell'Ordinario di Montevergine in niun conto regger possa, poichè per la legge della fondazione invitati furon dal fu D. Giuseppe Masellis alle Cappellanie di detta Chiesa i discendenti delle tre famiglie summentovate ; in mancanza di questi chiamò i naturali dell'Ospedaletto, ed in terzo luogo que' di Sulmona ; onde per dette Cappellanie la qualità gentilizia in primo luogo, ed in mancanza di questa in secondo luogo la qualità civica vien considerata. Il decreto all'incontro di ammissione per tre ragioni potrebbe pretendere l'Ordinario d'interporre, o per diritto sulle persone, o per jus che credesse avere su dette Cappellanie, e sopra i beni di detta Chiesa, o finalmente per dirimere qualche controversia, che insurger potesse tra più concorrenti. Ma per niuna di queste può la sua pretensione aver luogo, atteso per diritto sulla persona de' Cappellani, questo non gli vien contrastato allorchè alcuno fusse inquisito, o pure commetresse delitto, essendo già entrato per Cappellano in detta Chiesa ; poichè sempre ha egli la potestà di poterlo punire.

Nè

Nè D. Michele Colangiolo ha mai preteso, nè pretende che detti Cappellani siano esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario, ma soltanto crede, non esser necessario il decreto di ammissione allora quando il Prete è nell'attuale esercizio del suo ordine. Se poi si vuol pretendere detto diritto per ragion che l'Ordinario abbia su dette Cappellanie, e sopra i beni di detta Chiesa ragion veruna, questo è falso, poichè essendo non meno l'une, che l'altre Laicali, non vi può avere l'Ordinario diritto alcuno; nè tampoco per ultimo può vantare ragione tra' concorrenti alle medesime: attesochè movendosi lite sulla qualità gentilizia, dovrebbe decidersi con decreto di *spectare*, *espectavisse*, di cui privativamente si è Giudice competente la Gran Corte, ed alla medesima i collitiganti rimetter si debbono.

Siccome insurgendo lite per la qualità civica, su questa dee giudicare il Magistrato laico, siccome noi tutto giorno vediamo, che le liti, anche per li beneficj Ecclesiastici, provenienti da qualità civica, nella Real Camera si decidono; onde per ogni verso che l'affare si considera, non può reggere la pretensione suddetta dell'Ordinario di Montevergine.

Io fino adesso ho esaminato l'articolo sud-

suddetto per la qualità laicale delle Cappellanie, e ad oggetto della qualità recettizia della Chiesa passo ora ad esaminar l'affare ne' termini della legge di fondazione, facendo vedere, che anche a tale oggetto non si appartenga all' Ordinario di Montevergine il diritto d'istituire, o di confermare i Cappellani suddetti. Questa è massima ricevuta tra i Canonisti comunemente, che le leggi della fondazione fatta col consenso dell Ordinario osservare fedelmente si debbano, ancorchè siano allo stesso jus positivo avverse, e contrarie, purchè non vi concorra quella contrarietà, che l'atto stesso distrugga, come scrisse col comune sentimento di tutti gli altri il Cardinal de Luca nel discorso 93. *de jure patronatus*. Nel caso nostro non solamente il diritto di conferma non fu riserbato all' Ordinario, ma fu eccettuato nella persona del medesimo, poichè siccome si disse nella narrativa del fatto l'espedizion della Bolla fu riserbata per il solo Direttore, ma questa Bolla equivocamente fu nominata tale, poichè non essendo il Direttore beneficiato, dissi dovea decreto di conferma, per lo chè se tal decreto è stato riserbato per il solo Direttore, tutti gli altri per una legittima conseguenza intendere si debbono per

legge di fondazione immuni, ed esenti da detto decreto. Si conferma ciò dal considerarsi l'altro capitolo, in cui volle il disponente, che nè l'Ordinario, nè la Curia Romana potesse metter mani su detta Chiesa: e questo che significa? Se non se aver voluta esso fondatore detta sua Chiesa libera dalla giurisdizione dell'Ordinario. Lo che non potrebbe praticarsi se egli dovesse interporre decreto di conferma per li Cappellani di detta Chiesa, poichè sarebbe ella in tal modo alla di lui giurisdizion soggetta, in quantochè non potrebbe avere i suoi Cappellani senza dipender dall'Ordinario. Intanto il diritto d'immettere il Cappellano nel possesso, questo si appartiene al Direttore come capo ch'egli è della medesima, e con ragione; imperciocchè non si tratta se non se dell'istituzione per rispetto all'immissione corporale de' beni della Chiesa, la quale in tutte le Chiese Cattedrali si dà dal solo Archidiacono, come Capo ch'egli è del Clero. Si conferma ciò dal considerarsi, che l'istituzione, o sia decreto di conferma che pretende l'Ordinario, non può essere nel nostro caso collativa, poichè il diritto della collazione il Cappellano lo ha *ex vi fundationis & receptionis*, e come chiamato dal disponente. Dunque si ri-

riduce all'immissione del possesso corporale, la quale molto bene riserbar si poteva *in limine fundationis* a qualunque altro, fuorchè all'Ordinario, e non riserbata pure allo stesso Direttore si apparterrebbe secondo il comune sentimento de'Canonisti, i quali fanno tale specie d'istituzione, per oggetto del possesso di proprio diritto dell'Archidiacono, come Capo ch' egli è del Clero, e così essendo il Direttore Capo di Collegio, ad esso lui tale istituzione si appartiene.

Ma quì si oppone, che per legge di fondazione ciò non spetti al detto Direttore, poichè si rafferma, ch'egli debba far la fede del servizio fattosi da'Cappellani nella Chiesa suddetta, per poter venir eglino poi ammessi alla partecipazione, e raffermar non potendosi, ch'egli faccia tal fede per presentarla a se stesso, dir si dee, che la faccia all'Ordinario, il quale poi in virtù della medesima interpone il decreto di ammissione a pro del Cappellano; ma si è fatto vedere bastantemente l'equivoco di tale assunto, poichè il Direttore anno per anno forma il Libro del servizio di detta Chiesa, che si fa da'Cappellani, affinchè non ritrovandosi egli superstite nel tempo di vacanza, possano i Cappellani, che hanno servito colla

la fede suddetta giustificare il di loro servizio appresso il di lui Successore per entrare alla partecipazione, e non incontrare altresì opposizione appresso i Patroni di non aver forse servito nella medesima giusta il prescritto nelle Regole dal disponente, ed ecco come un tale equivoco sciolto rimane.

Si è opposto, e si oppone ancora, che detta Chiesa essendo Collegiata, e dovendo i di lei Cappellani nel tempo del di loro ingresso alla partecipazione ricevere dall'Ordinario le insegne debbono così avere il decreto di ammissione. Ma questo è un altro equivoco non minore del primo, poichè l'ingresso alla partecipazione in detta Chiesa è un atto separato, e diverso dalla recezione di dette insegne, la quale per altro sta in arbitrio dello stesso Cappellano, dopochè è entrato nella partecipazione volerla ricevere, o nò dalle mani dell'Ordinario, nè vi può essere in caso contrario dal medesimo forzato. Onde subentri egli senza decreto di ammissione, come per altro è giusto, alla partecipazione di detta Chiesa, e poi si parli della recezion dell'insegne, e de' decreti che su delle medesime far potesse l'Ordinario. Si aggiunge a tutto ciò l'espressa protesta, che fu fatta non meno dal

sud-

suddetto Colangiolo, che dal Consultore della Curia del Cappellan Maggiore, allorchè interposto fu l *exequatur* alla Bolla della Collegialità di detta Chiesa di non intendersi con tal privilegio affatto alterati i diritti laicali della medesima *ut fol.* 63. *lit. A.*, onde rimane sempre in vigore il mio argomento, che anche dopo detta Collegialità, essendo laicale detta Chiesa, non possa l' Ordinario pretendere diritto di confermare i Cappellani della medesima, importando ciò quasi un' autorità sulla stessa.

Finalmente si è opposto il Capitolare di Lodovico Pio, con cui viene ordinato di non poter essere i Cappellani de' privati Oratori ammessi da' Patroni senza l' autorità del Vescovo, onde si è dedotto, che siavi anche necessaria la di lui autorità per entrare detti Cappellani a dette Chiese appatronate. Ma oltre questo Capitolare si potea fare uso di molti Concilj di quella età, i quali prescrivono espressamente, che non si possano tali Cappellani mettere in dette Chiese appatronate senza l' istituzion del Vescovo: così fu determinato nel Concilio di Pavia tenuto nell' anno 850. al Canone 18. „ Docendi sunt sæculares viri, ut si in domibus suis mysteria divina jugiter exerce-

„ re

„ re debeant, quod valde laudabile est, ab
„ his tamen tractentur, qui ab Episcopis exa-
„ minati fuerint, & ab ordinatoribus suis com-
„ mendatitiis litteris comitati probantur. „
Ma se si riflette all' Istoria di que' tempi
vedrassi chiaramente, che detta istituzione
non era necessaria, a motivo della natura
di dette Cappellanie, ma soltanto per fre-
nare la potestà de' Patroni, che stimavano
detti Cappellani come loro servi di poter-
li mettere e cacciar a loro arbitrio priva-
tivamente. Ecco come scrisse Agobardo
per li Cappellani di detta età: „ Quan-
„ do illos volunt ordinari presbyteros ro-
„ gant nos, aut jubent dicentes, habent unum
„ Clericionem, quem mihi nutrivi de servis
„ meis propriis, aut beneficiariis, aut pa-
„ gensibus, volo, ut ordines eum mihi in pre-
„ sbyterum. „ Quindi non è maraviglia, che
si ordinasse l' istituzione, e l' auto-
rità del Vescovo per detti Cappellani, af-
finchè venisse raffrenata la potestà che
sù di loro pretendevano i Patroni, i qua-
li di più credearo, che detti Cappellani
fossero esenti dalla giurisdizione del di lo-
ro Vescovo, come bene scrisse Boemero al
libro 3. titolo 38. *de jure patronatus* colle
parole, che sieguono: „ Alterum erat quod
„ patroni presbyteros hosce domesticos pro
„ lubitu solerent dimittere, & expellere; id

„ quod

„ quod rurſus inde fluebat, quod patro-
„ ni, Miniſtri, & Officiales eſſe crederen-
„ tur, nempe Cappellani illi, Epiſcopo haud
„ ſubiecti. „

Per lo che fu aſſai ragionevole, e convenienre reputato, che i ſuddetti Cappellani non poteſſero eſſer rimoſſi da dette Chieſe ſenza il conſenſo del Veſcovo. Si aggiunge alle coſe ſuddette, che in tanta baſſa ſtima erano cadute le coſe Eccleſiaſtiche, che per eccitare l'idea del di loro merito fu neceſſario riputato d'interporſi l'autorità del Veſcovo, anche in quelle coſe, in cui non era neceſſaria, come ſono le Cappellanie laicali. Può ciò reſtar confermato dal Canone 26. del Concilio Cabilonese tenuto l'anno 813. vale a dire quaſi nella ſteſſa età del ſopra lodato Capitolare di Lodovico Pio, in cui così i Padri di detto Concilio ſi lamentano: „
„ Perlatum ad nos eſt, quod inter hæ-
„ redes Eccleſiæ in rebus propriis conſti-
„ tutæ dividantur, & tanta per eam di-
„ viſionem ſimultas oriatur, ut unius Alta-
„ ris quatuor partes fiant, ſingulae par-
„ tes ſingulos habeant presbyteros; quod
„ ſine diſcordia, & ſimultate nullo modo
„ geri poteſt „. Ecco ſu quale idea ſtavano le Chieſe appatronate, che gli eredi del patrono, giudicando anche lo ſteſſo

Al-

Altare non men profano, che l'altre cose, dividevano lo stesso al pari delle altre cose ereditarie. Qual maraviglia è dunque, che col Capitolare suddetto di Lodovico siasi ordinato non poter essere i Cappellani dalle Chiese appatronate cacciati senza il consenso e l'autorità del Vescovo, affinchè si fosse la gente di quella rozza, ed inculta età avveduta, che dette Cappellanie non erano profane, come tutte le altre, e che i Cappellani, i quali nelle medesime servivano, continuavano ad essere sudditi del di loro Vescovo.

Questo è quanto ho potuto riflettere debolmente per disciogliere le opposizioni, che alla manifesta ragione del mio Cliente si fanno. Egli pertanto crede, che in niun conto si debba dare retta alla pretensione dell'Abate di Montevergine, tanto se si attende la Laicità delle Cappellanie surriferite, che la qualità della Chiesa anzidetta, la quale è recettizia, e molto più l'espressa legge della fondazione, per cui sta vietato almeno tacitamente d'interporsi detti decreti di immissione, o sia di conferma per li Cappellani.

Ma se la Real Camera stimasse altrimente, lo che per altro non si crede, nè si spera, almeno deferisse ella all'altra dimanda di esso D. Michele Colangiolo

di

di dover venire determinato il tempo alla sopraccennata Curia di Montevergine, entro cui dovesse confermare il Cappellano *pro tempore*, e che, questo passato, fusse lecito non meno al Cappellano, che a' patroni di appellare o in essa Real Camera, o nella Rev. Curia del Cappellan Maggiore; qual dimanda per ogni verso giusta riputasi, tanto per essere le summentovate Cappellanie Laicali, quanto perchè essendo la Diocesi di Montevergine *nullius*, l'appellazione si dovrebbe portare in Roma: lo che sarebbe lo stesso di rimanere ineseguita la volontà del disponente, non potendo avere i Cappellani facoltà di litigare nella Curia Romana.

Napoli li 9. Maggio 1770.

Giuseppe Toscano.

Fine del Tomo VII.